

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 aprile 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze dal n. 212 al n. 231 del 1989 saranno pubblicate
nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 204. Sentenza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Crediti da lavoro - Rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Esclusione - Interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro maturati nel corso della procedura - Prelazione - Mancata estensione - Illegittimità costituzionale parziale.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59, in relazione all'art. 429, terzo comma, del codice procedura civile; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo).

(Cost., artt. 3 e 36) . . .

Pag. 11

N. 205. Sentenza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dirigenti industriali - Costituzione di apposito fondo (F.A.S.D.A.I.) - Superamento dei limiti della delega conferita con legge recante norme conformi agli accordi e contratti collettivi - Inclusione della norma impugnata nel trattamento normativo minimo inderogabile - Non fondatezza.

(D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, articolo unico).

(Cost., art. 76)

17

N. 206. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Componenti della giunta - Decadenza per incompatibilità - Normativa deteriore rispetto a quella prevista per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, i dipendenti UU.SS.LL. e di professionisti con esse convenzionati - Difetto della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 17, primo comma; r.d.-l. 8 maggio 1924, n. 750, art. 22, secondo comma).

(Cost., art. 3)

19

N. 207. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dipendenti statali - Indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Tassazione ai fini di ricchezza mobile e complementare - Modalità - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime - (sentenza n. 400/1987) - Difetto di motivazione sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85 e 87, primo comma; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 80, ultimo comma, e 140, ultimo comma).

(Cost., art. 3 e 53)

20

n. 208. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti O.N.M.I. trasferiti alle regioni od allo Stato - Indennità di anzianità - Criteri di liquidazione - Norma già dichiarata non fondata (sentenza n. 164/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, secondo comma, nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563).

(Cost., artt. 3, 36, 42 e 97) Pag. 22

n. 209. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ilor - Istanze di rimborso - Competenza territoriale delle commissioni tributarie - Domicilio fiscale del contribuente - Mancato riferimento ad esso per la determinazione della stessa - Questione analoga già dichiarata non fondata e manifestamente infondata (sentenze nn. 214/1976 e 217/1984) - Richiamo alle sentenze nn. 196/1982 e 214/1976 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 76) » 23

n. 210. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Mancanza delle garanzie di indipendenza dal potere esecutivo - Violazione del principio della imparzialità del giudizio e del segreto della camera di consiglio - Questione della responsabilità civile dai giudici non togati già dichiarata non fondata (sentenza n. 49/1989) - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di nuova valutazione sull'attualità della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice *a quo*

» 25

n. 211. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Ente Ferrovie dello Stato - Riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dalla O.P.A.F.S. - Devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione dei TT.AA.RR. e/o della Corte dei conti - Questione risolvibile nella ricerca generica della norma applicabile nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, primo comma; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44, terzo comma).

(Cost., art. 3, primo comma) » 26

n. 212. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sostituti d'imposta - Ritardata e omessa presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Richiamo alle sentenze nn. 82 e 83 del 1989 - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente infondata (ordinanza n. 490/1987) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione all'art. 46).

(Cost., art. 3) » 27

N. 213. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Previdenza - Evasione dei contributi - Trattamento sanzionatorio finalizzato a destinazioni estranee allo scopo dell'ente previdenziale - Natura di prelievo tributario - Disciplina - Mancanza di specifico richiamo a dati normativi - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17, 18 e 23).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

Pag. 29

N. 214. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Imputato ammesso - Facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale - Mancata previsione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 29, ultimo comma.

(Cost., artt. 2, 3 e 24; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 3º, lett. c)

» 31

N. 215. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Giudice istruttore - Convalida dell'arresto da parte del p.m. - Previsione della conferma - Questione proposta in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze nn. 115/1983, 300/1983, 146/1985 e 117/1987) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 246, quarto comma, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330).

(Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112). .

32

N. 216. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Danneggiamento colposo di cose - Indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento comprensivo anche del caso dell'imperizia - Richiamo alla sentenza n. 280/1987 - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 170, in relazione all'art. 169, stesso codice).

(Cost., artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma).

33

N. 217. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Sentenza penale istruttoria di proscioglimento - Efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo - Esclusione - Differenza di trattamento riservata alla sentenza dibattimentale - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 152/1973) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 28).

(Cost., art. 3)

34

N. 218. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Modifiche al sistema penale - Applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria - Esclusione - Omissione dei fatti oggetto del procedimento - Richiamo alla sentenza n. 350/1985 dichiarativa dell'inammissibilità della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77).

(Cost., art. 3)

36

N. 219. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Abbonamento - Omesso versamento - Riscossione coattiva - Natura di imposta radiotelevisiva - Idoneità del contribuente ad eseguirla indipendentemente dall'utilità sperata dall'uso dell'apparecchio ricevente - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, secondo comma).

(Cost., art. 53)

Pag. 37

N. 220. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Società - Perdite di precedenti esercizi - Deduzione dal reddito d'impresa - Esclusione - Analoghe questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 54 e 515 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, punto 6).

(Cost., artt. 76 e 77)

» 39

N. 221. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti regionali - Quote di pensione erroneamente erogate - Irripetibilità - Esclusione - Differente situazione rispetto ai dipendenti statali - Richiamo alle ordinanze nn. 840 e 834 del 1988 - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 26; d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 9, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 41

N. 222. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Successione - Imposta - Criteri di determinazione indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un vantaggio economico da parte del singolo erede o legatario - Richiamo alla sentenza n. 68/1985 e ordinanza n. 170/1988 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 6 e 55).

(Cost., artt. 3 e 53) . .

» 42

N. 223. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Procedimento tributario - Divieto di sospensione in caso di contemporanea pendenza di un procedimento penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 349/1987 e ordinanze nn. 988 e 432 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 53) .

» 43

N. 224. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Medici radiologi - Malattie professionali da radiazioni - Trattamento deteriore rispetto alle altre categorie mediche - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 246/1986) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) .

» 45

n. 225. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Cumulo tra pensione di reversibilità e pensione diretta a carico della medesima gestione - Integrazione al minimo - Esclusione - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze nn. 1144/1988 e 142/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 46

n. 226. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Crediti derivanti dal rapporto di agenzia e crediti retributivi da lavoro dipendente - Parificazione - Rivalutazione - Estensione del privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti - Esclusione - Incongruo richiamo alla sentenza n. 300/1986 - Questione già esaminata sotto analogo profilo (sentenza n. 204/1989) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 59 e 169; artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, stesso decreto).

(Cost., art. 3)

47

n. 227. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Amministrazione straordinaria - Interessi sui crediti assistiti da privilegio in quanto crediti tributari - Estensione della prelazione - Esclusione - Incongruo richiamo alla sentenza n. 300/1986 - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 49

n. 228. Ordinanza 12-20 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Crediti da lavoro - Privilegio - Produzione di interessi muniti della stessa prelazione che assiste il capitale - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 204/1989) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., art. 3)

50

n. 229. Sentenza 13-21 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Costituzione della Repubblica - Consiglio dei Ministri - Attribuzioni - Annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle regioni e delle provincie autonome - Violazione dell'autonomia - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, terzo comma, lett. p).

(Cost., artt. 5, 115, 118, 125, 126 e 134, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

» 51

n. 230. Sentenza 13-21 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Custodi giudiziari - Indennità giornaliera - Liquidazione - Importi determinati senza riferimento alle tariffe vigenti e agli usi locali - Esigenza di non assegnare agli stessi un contenuto irrisorio e puramente simbolico e diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 13 luglio 1965, n. 836, art. 5).

(Cost., artt. 3, 36 e 42)

» 56

n. 231. Sentenza 13-21 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Impignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti - Disparità con il settore privato - Richiamo alle sentenze nn. 89/1987 e 878/1988 - Parificazione del regime pensionistico generale nel senso della impignorabilità sia per l'uno che per l'altro settore - Non fondatezza.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2, primo comma, n. 3).

(Cost., art. 3) Pag. 59

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 27. Ricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Comunità europea - Attuazione di direttive, regolamenti, decisioni ed altri obblighi comunitari - Eventuali inadempimenti regionali - Previsto intervento sostitutivo effettuato da una commissione presieduta dal commissario di Governo e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Illegittima invasione delle competenze legislative ed amministrative della regione - Richiamo alla sentenza n. 177/1988.

(Legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 11).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 121, seconda comma, e 124) Pag. 61

n. 203. Ordinanza del pretore di Modena del 4 ottobre 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dello accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli eredi a percepire le quote della prestazione assistenziale dalla data della domanda a quella della morte - Attribuzione dell'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 62

n. 204. Ordinanza del pretore di Modena del 10 ottobre 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Attribuzione ai titolari di pensioni I.N.P.S. a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nonché ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di quote di maggiorazione di assegni familiari - Esclusione dell'attribuzione di dette maggiorazioni ai titolari di pensioni erogate dai fondi speciali per lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali) - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al lavoro (dipendente o autonomo) svolto prima del pensionamento, senza tener conto delle condizioni di effettivo bisogno - Violazione del principio della agevolazione da parte dello Stato, con misure economiche, della formazione della famiglia.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 7, art. 5, quarto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 3, 31 e 38) » 64

N. 205. Ordinanza del pretore di Modena del 12 novembre 1988.

Previdenza e assistenza - Lavoratori privati dipendenti - Trattamento di fine rapporto - Nuove norme - Criteri di calcolo - Non computabilità, fra i casi (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) di sospensione della prestazione di lavoro di cui all'art. 2110 del c.c. (per cui, agli effetti del trattamento di fine rapporto, è previsto il riferimento all'equivalente della retribuzione dovuta nel normale svolgimento del rapporto di lavoro) del servizio militare di leva - Violazione del principio che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei dipendenti privati rispetto ai dipendenti pubblici - Elusione della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/1963.

(Cod. civ., art. 2120, terzo comma, testo sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 136)

Pag. 69

N. 206. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte dell'11 gennaio 1989.

Appalto - Gara di appalto di opere pubbliche (fase di determinazione della media delle offerte prevista agli effetti della selezione delle stesse) - Esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale indicato nel bando o nell'avviso di gara - Esclusione di ogni sindacato dell'amministrazione sulle offerte al ribasso rese anomale da offerte al rialzo finalizzate a spostare il livello di anomalia - Violazione del principio del buon andamento della p.a. - Altra questione necessariamente connessa alla prima - Mancata previsione della reviscenza del potere di controllo, nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto negativo di controllo del CO.RE.CO. (riguardante, nella specie, i provvedimenti del comune circa i presupposti della gara di appalto).

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, seconda comma; legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 59 e 60; legge regione Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, artt. 18 e 19, e successive modificazioni).

(Cost., art. 97)

74

N. 207. Ordinanza del pretore di Noto del 28 febbraio 1989.

Comuni e province - Regione Sicilia - Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di parte del territorio del comune di Noto - Omessa consultazione delle popolazioni interessate - Mancata sottoposizione del nuovo progetto di delimitazione territoriale all'iter previsto dall'art. 6 o.r.e.l. e relativo regolamento - Ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento nei confronti del comune di Noto - Trasferimento coattivo di porzioni di territorio e di cittadini da un comune all'altro senza garanzie formali e sostanziali - Richiamo alla sentenza n. 9/1961.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 6, in relazione a legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, artt. 7, n. 4, e 8; legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43).

(Cost., artt. 3 e 133)

79

N. 208. Ordinanza del tribunale di Trento del 2 febbraio 1989.

Previdenza e assistenza - Contributi da versare all'I.N.P.S. - Impresa artigiana - Individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi, ai fini previdenziali, mediante leggi regionali cui rinvia la norma impugnata - Ingiustificata disparità di trattamento delle imprese artigiane, per i diversi criteri di individuazione adottati dalle leggi della provincia di Bolzano applicabili in materia, rispetto alle leggi statali.

(Legge 29 febbraio 1988, n. 48, art. 5, nono comma; legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).

(Cost., art. 3)

83

N. 209. Ordinanza del tribunale di Roma del 9 dicembre 1988.

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Violazione di obblighi particolari - Omessa collaborazione nella fase di esecuzione - Sanzioni penali - Denunciata genericità ed incertezza della formula della legge - Violazione del principio della predeterminazione legale delle fattispecie penali - Disparità di trattamento tra il soggiornante obbligato «semplice» e il soggiornante «mafioso».

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 7, primo comma, 9, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 85

N. 210. Ordinanza del tribunale di Firenze del 16 novembre 1987.

Impiego pubblico - Stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato ai propri dipendenti - Mancata previsione della pignorabilità fino alla concorrenza di un quinto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1987.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1).

(Cost., art. 3)

» 88

N. 211. Ordinanza del tribunale di Forlì del 16 dicembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 90

N. 232. Ordinanza del pretore di Gubbio del 5 aprile 1989.

Elezioni - Parlamento europeo - Candidati eleggibili - Cittadino straniero in rappresentanza dello Stato italiano - Consentita partecipazione alla consultazione elettorale nel territorio dello Stato - Assenza della condizione di reciprocità per il cittadino italiano - Difetto di normativa comunitaria in materia.

(Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 4, secondo comma, nel testo modificato dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1989, n. 9).

(Cost., art. 51, primo e secondo comma)

» 91

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 204

Sentenza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Crediti da lavoro - Rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Esclusione - Interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro maturati nel corso della procedura - Prelazione - Mancata estensione - Illegittimità costituzionale parziale.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59, in relazione all'art. 429, terzo comma, del codice procedura civile; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e combinato disposto degli artt. 59 stesso regio decreto e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1988 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Belli Luciana e il Fallimento «Lesa Sport», iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima Serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1988 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Viano Adriano e il Fallimento Valente Adriano, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima Serie speciale dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Tribunale di Savona nella procedura fallimentare nei confronti del Fallimento S.n.c. Edilferro di Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima Serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Belli Luciana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da Belli Luciana nei confronti del fallimento della «LESA SPORT», ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo dei crediti di lavoro dell'attrice, il Tribunale di Frosinone, con ordinanza emessa il 25 gennaio 1988 (R.O. n. 188/88), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della Costituzione:

a) dell'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;

b) degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, dello stesso r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura fallimentare.

In relazione alla questione *sub a)*, il giudice *a quo* richiama la sentenza n. 300/1986 della Corte costituzionale, che analoga questione ha ritenuto fondata nell'ambito del concordato preventivo, ed osserva che anche nell'ambito del fallimento l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro importa violazione dei suindicati precetti costituzionali, e precisamente: 1) dell'art. 36, comma primo, perché la mancata applicazione della *regula iuris* dettata dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. può privare in tutto o in parte il lavoratore del diritto a lui garantito e cioè di una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e sufficiente in ogni modo ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, *minimum* retributivo che la rivalutazione ha appunto la funzione di salvaguardare parametrando alle variazioni del costo della vita; 2) dell'art. 3, perché l'art. 59 impone al lavoratore il cui datore incorre nella pronuncia di fallimento, e quindi senza alcuna diretta responsabilità per fatto proprio, una limitazione della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro.

Né, al fine di giustificare una diversa soluzione nell'ambito del fallimento e del concordato preventivo è invocabile la particolare disciplina diretta a ristabilire la *par condicio creditorum*, mediante la revocatoria, come ha argomentato la sent. n. 300/1986 per negare veste di precedente contrario alla sent. n. 139/1981 resa in riferimento alla procedura fallimentare, poiché ciò che ha rilievo nella specie non è il rispetto del suddetto principio, ma di quelli della retribuzione sufficiente e della uguaglianza di trattamento.

In relazione alla questione *sub b)*, osserva il giudice *a quo* che l'art. 55 della Legge fallimentare fissa la regola secondo cui la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi, agli effetti del concorso, salvo che per i crediti assistiti da ipoteca, pegno e privilegio. Tuttavia l'art. 54, disciplinando la misura entro cui la prelazione che assiste il credito si estende anche agli interessi, richiama gli artt. 2788 e 2855 c.c. Sicché, per quanto riguarda i crediti privilegiati — non essendovi altresì richiamo anche all'art. 2749 c.c., con estensione del privilegio agli interessi legali sino alla data della vendita — gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere fatti valere, secondo l'interpretazione corrente, solo in via chirografaria.

Ora, prosegue l'ordinanza, la suindicata normativa, operante anche nel concordato preventivo in forza del richiamo contenuto nell'art. 169 della Legge fallimentare, è stata dichiarata incostituzionale, nell'ambito di detta procedura concorsuale, con la sent. n. 300/1986, nella parte in cui non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro, e ad uguale soluzione dovrebbe pervenirsi, in tema di crediti di lavoro subordinato, in riferimento alla procedura fallimentare.

Anche in tale ipotesi, infatti, appaiono lesi gli artt. 3 e 36 della Costituzione, posti dalla sentenza n. 300/1986 a fondamento della decisione. Il primo, poiché i privilegi sono causa di prelazione alla pari del pegno e dell'ipoteca, sicché non si giustifica il trattamento preferenziale a favore degli interessi sui crediti garantiti da pegno e da ipoteca rispetto a quelli sui crediti assistiti da privilegio. Il secondo per la mancata garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente.

2. — Si è costituita innanzi a questa Corte Belli Luciana, sollecitando l'accoglimento della questione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione concernente la legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge fallimentare, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, sia dichiarata manifestamente infondata.

E ciò alla stregua della sentenza n. 139/1981 della Corte, che ha già dichiarato infondata identica questione, traendo argomento dalla funzione di remora all'inadempimento propria dell'art. 429 c.p.c. e della successiva sentenza n. 300/1986, che si è data carico di sottolineare come il problema della rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura del fallimento del datore di lavoro sia caratterizzato da un contesto diverso rispetto a quello della rivalutazione degli stessi crediti per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. Sicché il principio della rivalutabilità affermato dalla seconda sentenza nell'ambito del concordato non è estensibile all'ambito del fallimento.

Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che l'esigenza del lavoratore di veder comunque soddisfatto il suo credito, anche nel caso di insolvenza del datore di lavoro, è tutelata dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, senza alcuna incidenza sulle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della quale rispetta i principi regolatori ed in particolare quello della *par condicio*.

3. — Il giudice delegato al fallimento di Valente Adriano, presso il Tribunale di Savona, in sede di ammissione al passivo, ex art. 101 L.F., di credito di lavoro di Viano Adriano, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1988 (R.O. n. 222/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri, delle norme già censurate dalla precedente ordinanza n. 188/1988.

Quanto all'art. 59 L.F. (considerato nel combinato disposto con l'art. 429, terzo comma, c.p.c.), osserva il giudice *a quo* che tale norma prevede che «i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione di denaro determinata con riferimento ad altri valori, concorrono secondo il loro valore alla data di dichiarazione del fallimento»: tra tali crediti, per opinione oramai unanime, rientrano anche i crediti di lavoro, da qualificarsi come crediti di valore, sulla base del loro automatico adeguamento agli indici ISTAT (artt. 429, terzo comma, c.p.c., e 150 d.a.c.p.c.); perciò, ai sensi dell'art. 59 ora citato, ove si chieda l'ammissione allo stato passivo di un fallimento di un credito di lavoro, questo non è suscettibile di rivalutazione dal momento della dichiarazione di fallimento.

Su analoga normativa prevista dagli artt. 169 e 59 L.F. in combinato disposto, per la procedura di concordato preventivo, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300/1986, dichiarandone la illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Occorre quindi verificare — prosegue l'ordinanza — se nella motivazione di detta sentenza è contenuta la ragione giustificatrice per cui la identica disciplina giuridica prevista nel caso di fallimento si salvi da una dichiarazione di incostituzionalità.

Nella sentenza della Corte ora citata si legge che «poiché le fattispecie in esame rientrano nel settore del concordato preventivo, non assume veste di precedente la sentenza n. 139/1981, da questa Corte resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 59 L.F., perché l'esigenza della *par condicio creditorum* si realizza nella procedura fallimentare, in riferimento alla quale la sentenza fu pronunciata, con la revocatoria «non ordinaria» (o fallimentare che dir si voglia) che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie elencati nell'art. 67 L.F.; mezzo di tutela del quale non si ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo».

Ad avviso del giudice *a quo*, tale ragionamento non sembra influire sulla ritenuta costituzionalità della mancata rivalutazione, in sede fallimentare, dei crediti di lavoro. La revocatoria fallimentare serve infatti a ristabilire una condizione paritaria tra crediti vantati, quando questa condizione venga lesa da atti del debitore poi fallito in frode agli altri creditori, come dimostra il sempre richiesto requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in colui che riscuote, in epoca sospetta, il proprio credito. Ma il principio cui risponde la esigenza di rivalutare il credito di lavoro, in primo luogo prescinde dalla esigenza di reagire a comportamenti fraudolenti del debitore e dei creditori previamente soddisfatti, in secondo luogo è addirittura rivolto alla creazione di una posizione di *impar condicio* sulla base del dettato normativo dell'art. 36 della Costituzione. In sostanza, nulla ha a che vedere la pari posizione dei creditori in rapporto alla massa attiva fallimentare con la rivalutazione del credito di lavoro, perché anzi con essa si pone volutamente in contrasto, e tuttavia è estrinsecazione del dettato dell'art. 36 della Costituzione dove il diritto alla retribuzione viene individuato come diritto alla soddisfazione di beni primari.

Rileva ancora l'ordinanza che la sentenza n. 139/1981, richiamata dalla sentenza n. 300/1986, aveva individuato la ragione dell'esclusione della rivalutazione monetaria del credito di lavoro, in linea con l'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite (13 ottobre 1980 n. 492), nella *ratio* dell'art. 429 c.p.c.

La *ratio* di detta norma, in relazione alla quale si invocava la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, veniva infatti ravvisata nella funzione di «remora che essa ingenera rispetto ... al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore», funzione non operante nell'ambito delle procedure concorsuali, in ragione della loro natura esecutiva.

Ad avviso del giudice *a quo*, è tuttavia contestabile che l'art. 429 c.p.c. persegua solo la sanzione del ritardo nell'adempimento, da parte del datore/debitore. Con tale norma, invero, il legislatore ha voluto fornire di particolarmente incisiva e differenziata tutela il diritto del lavoratore alla controprestazione per la propria attività, stante la funzione non solo patrimoniale e quasi alimentare da esso svolta, già chiaramente individuata dall'art. 36 della Costituzione in riferimento a beni della persona. Come rilevato da Cass. 3 marzo 1980 n. 1408 «il credito del lavoratore a titolo di retribuzione (comprendente anche la indennità di fine rapporto), ha finito con l'assumere, nella coscienza sociale e nella considerazione ponderata degli interessi generali, il carattere di un credito di valore, inteso come complesso di utilità concretizzabili sul piano economico (e non sul piano monetario) idonee a garantire la fruizione dei beni necessari alla vita».

Appare quindi non manifestamente infondato, secondo l'ordinanza, il dubbio sulla costituzionalità della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 L.F. e 429, terzo comma, c.p.c.: a) per contrasto con l'art. 36 della Costituzione; b) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento dei crediti di lavoro vantati verso una procedura fallimentare, non più solo rispetto ai crediti di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali, ma, stante la dichiarazione contenuta nella sentenza n. 300/1986, anche verso datori di lavoro sottoposti alla procedura di concordato preventivo.

Per quanto concerne la disciplina degli interessi, risultante dagli artt. 54 e 55 L.F., rileva il giudice *a quo* che l'art. 55 L.F. sancisce la sospensione della decorrenza degli interessi, dal momento della sentenza di fallimento, a meno che non si tratti di crediti garantiti da pegno, privilegio od ipoteca e salvo il disposto dell'art. 54 L.F. L'ultimo comma dell'art. 54 cit., richiamando gli artt. 2788 e 2855 c.c., stabilisce che gli interessi su capitali garantiti da pegno od ipoteca si collocano anche essi in privilegio (per il periodo ed alle condizioni dai detti artt. individuati). Non viene fatta menzione dei crediti garantiti da privilegio, come, nel caso di specie, i crediti di lavoro, tanto che essi vengono riconosciuti produttivi di interessi, collocabili però solo in via chirografaria.

Anche tale situazione — prosegue l'ordinanza — è idonea a sollevare dubbi di costituzionalità rispetto al dettato dell'art. 3 della Costituzione, ove si consideri il diverso trattamento riservato ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca, e, in conseguenza alla sentenza n. 300/1986, anche ai crediti di lavoro nella procedura di concordato preventivo cui è sottoposto il datore di lavoro, nonché rispetto all'art. 36 della Costituzione, stante la già individuata funzione dei crediti di lavoro.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità delle questioni, per carenza di legittimazione del giudice *a quo*.

Osserva l'interveniente che, ai sensi dell'art. 101 L.F., il giudice delegato può disporre l'ammissione al passivo del credito insinuato tardivamente quando lo riconosca fondato ed il curatore non si opponga; diversamente, deve istruire la causa per la decisione da parte del Tribunale. Nel caso di specie, con la stessa proposizione della questione di costituzionalità, il giudice delegato rende manifesto che la domanda del creditore risulta (almeno in parte) infondata, alla stregua delle norme vigenti; e rende, per ciò stesso, manifesta la insussistenza di una delle condizioni — sopra richiamate — al cui concorso l'art. 101 cit. subordina l'esercizio di poteri decisorii da parte del giudice delegato (al quale, quando agisca nella veste di giudice istruttore, Corte cost. n. 141/1971, ha negato la legittimazione a sollevare incidenti di costituzionalità).

In subordine, l'Avvocatura dello Stato deduce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 59 L.F., e concernente la non rivalutabilità dei crediti di lavoro dopo l'apertura del fallimento, svolgendo considerazioni eguali a quelle già riportate nel riferire sull'ordinanza n. 188/1988 del Tribunale di Frosinone.

5. — Il giudice delegato al fallimento della S.n.c. Edilferro di Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, presso il Tribunale di Savona, in sede di ripartizione parziale dell'attivo, con ordinanza emessa il 5 maggio 1988 (R.Ord. n. 550/1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F., nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli interessi sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura fallimentare.

Osserva il giudice *a quo* che l'art. 55, primo comma, L.F., nel riconoscere la decorrenza degli interessi, agli effetti del concorso, sui crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54 che richiama, per l'estensione della prelazione agli interessi, gli artt. 2788 e 2855 cod.civ., non anche l'art. 2749 cod. civ. che disciplina i crediti privilegiati. Ma il diverso trattamento, riservato dal combinato disposto degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F. ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca rispetto a quelli assistiti da privilegio non appare sorretto da alcun criterio di ragionevolezza, poiché l'art. 2741, secondo comma, cod. civ., considera causa legittima di prelazione i privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche.

Rileva ancora il giudice *a quo* che, a seguito della sentenza n. 300/1986 della Corte costituzionale, con cui sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, L.F. nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, si verifica una ingiustificata disparità di trattamento anche nell'ambito dei crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1, cod.civ., a seconda che il datore di lavoro sia ammesso alla procedura di concordato preventivo o sia dichiarato fallito.

Conclude l'ordinanza con l'osservare che la collocazione in via chirografaria degli interessi su crediti di lavoro, maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento, sacrifica la posizione di creditori il cui credito capitale è collocato al primo posto dell'ordine dei privilegi (art. 2751 bis cod. civ.) e comporta una illegittima decurtazione della retribuzione, determinata dal lasso di tempo — notoriamente non breve — che intercorre tra la dichiarazione di fallimento ed il riparto finale con il quale, di regola, vengono distribuite le somme ai creditori chirografari, raramente soddisfatti per l'intero credito ammesso al passivo.

Considerato in diritto

1. — Con le ordinanze in epigrafe è messa in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione:

a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) — da considerare nella combinazione del suo precetto con quello dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. secondo uno dei giudici *a quibus* — nella parte in cui, nell'ambito del procedimento fallimentare, non consente la rivalutazione dei crediti da lavoro riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (ordinanza del Tribunale di Frosinone e del giudice delegato, presso il Tribunale di Savona, al fallimento di Adriano Valente);

b) degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, dello stesso regio decreto 267 del 1942, nella parte in cui, sempre nell'ambito del procedimento fallimentare, non estende agli interessi la prelazione che assiste i crediti da lavoro dipendente (ordinanze suindicate e ordinanza del giudice delegato, presso il Tribunale di Savona, al fallimento della S.n.c. Edilferro di Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter).

Stante la sostanziale identità delle questioni che ne sono oggetto, può essere disposta la riunione dei giudizi.

2. — Va disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dalla Avvocatura dello Stato circa la legittimazione del giudice delegato, presso il Tribunale di Savona, al fallimento di Adriano Valente, investito dell'esame di una domanda tardiva di ammissione. Invero non difettava il potere di decidere positivamente sull'ammissione del credito, anche se, ovviamente, il giudice ne ha subordinato l'esercizio alla pronuncia sulla questione di legittimità sollevata.

3. — La legittimità costituzionale della norma che non consente la rivalutazione dei crediti da lavoro maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento con riguardo al tempo successivo è messa in discussione deducendosi che la norma, da un lato, restringe ingiustificatamente l'attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione, attuazione alla quale è preordinato l'art. 429, terzo comma, c.p.c., dall'altro determina una ingiustificata discriminazione sfavorevole dei portatori di crediti da lavoro fatti valere nel fallimento rispetto ai portatori di crediti da lavoro fatti valere in altre procedure.

Con la sentenza n. 139 del 1981, questa Corte ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale in tutto analoga a quella ora proposta.

Ha infatti ritenuto non contrastante con gli artt. 3 e 36 della Costituzione la non rivalutabilità dei crediti da lavoro dipendente nella procedura fallimentare sia che tale non rivalutabilità si faccia discendere dal coordinato disposto dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. (che prevede la rivalutabilità nel caso di sentenza di condanna al pagamento dei crediti stessi) e dell'art. 59 della legge fallimentare (che fissa nella data della dichiarazione di fallimento il momento al quale si deve avere riguardo nella quantificazione dei crediti aventi per oggetto una prestazione pecuniaria determinata con riferimento ad altri valori o una prestazione non pecuniaria), sia che si propenda a ricavare la non rivalutabilità suddetta, in riferimento all'art. 429 c.p.c. ora richiamato, dagli artt. 42, 52, 92 e seguenti della legge fallimentare (che esprimono in vario modo l'esigenza di aver riguardo, per ogni valutazione attinente alla procedura fallimentare, alla data di dichiarazione di fallimento). Ha considerato in proposito che sue precedenti sentenze (nn. 13 e 43 del 1977), sebbene avessero ravvisato il presidio e la garanzia dell'art. 36 (oltre che di altri precetti) della Costituzione sullo sfondo dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., avevano individuato il ruolo di tale ultima norma nella «remora» da essa posta al mancato soddisfacimento dei crediti da lavoro da parte dell'imprenditore, «remora» che non avrebbe ragion d'essere là dove il soddisfacimento non è più consentito dopo la dichiarazione di fallimento se non attraverso l'espletamento della procedura fallimentare.

Ma con la successiva sentenza n. 300 del 1986, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 della legge fallimentare e 429, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti da lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.

E ciò in quanto ha ritenuto che, in tale ultimo procedimento, alla rivalutabilità non si opponga la regola della *par condicio creditorum*, considerando così tale regola per un verso essenziale al procedimento fallimentare e per altro verso idonea ad impedire la rivalutazione dei crediti da lavoro nel procedimento medesimo.

Argomentando variamente in ordine alle statuizioni adottate ed alle motivazioni svolte da questa Corte con le sentenze dianzi richiamate, i giudici *a quibus* negano in particolare che la *par condicio creditorum* sia valido ostacolo alla rivalutabilità dei crediti da lavoro nel fallimento, una volta che questa è giustificata dall'attuazione dell'art. 36 della Costituzione (precetto per sé stesso implicante discriminazione sfavorevole dei lavoratori) e non costituisce una mera «remora» all'inadempimento da parte del datore di lavoro.

4. — Pur discutendosi il fondamento, è comunemente riconosciuto che la *par condicio creditorum* è la regola del procedimento fallimentare.

Ma anche a ravvisarne il fondamento nel principio costituzionale di eguaglianza — in quanto mira a garantire ad ogni creditore la possibilità di soddisfacimento del credito in proporzione al suo ammontare — non per questo essa può vantare una assoluta inderogabilità. Il principio costituzionale di eguaglianza, infatti, tollera disparità di trattamento: queste siano giustificate da ragioni apprezzabili, e tanto più se lo siano dall'attuazione di un valore costituzionale. E quest'ultima ipotesi deve ritenersi qui ricorrente, non essendovi dubbio che la rivalutazione dei crediti da lavoro dipendente costituisca forma di attuazione dell'art. 36 della Costituzione.

Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa, in nome della *par condicio creditorum*, la rivalutazione dei crediti da lavoro nel procedimento fallimentare, tenuto conto fra l'altro che essa opera non tanto come «remora» posta all'inadempimento da parte dell'imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione tramite l'adeguamento del loro ammontare secondo dati criteri.

D'altra parte l'assoluta preclusione della rivalutazione dei detti crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai portatori di crediti da lavoro fatti valere in altri procedimenti.

5. — È da ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento non possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza alcun limite, ma che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo.

Oltre tale limite, infatti, la rivalutazione sacrificerebbe ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori nel fallimento (*par condicio*), mentre urterebbe contro esigenze proprie del procedimento in discorso, vale a dire tanto contro quella, rilevante per tutti i creditori (ivi compresi gli stessi portatori di crediti da lavoro), che la realizzazione dei crediti avvenga con la maggiore speditezza possibile, quanto contro quella che l'esecuzione qui si svolga, come ogni forma di esecuzione di crediti, secondo l'accertamento e/o la liquidazione che ne sono la base, accertamento e liquidazione contenuti appunto nello stato passivo.

La rivalutabilità entro il limite suindicato, invece, oltre a non determinare ingiustificato sacrificio degli altri creditori nel fallimento, risponde alle dette esigenze. Inoltre essa non importa intollerabile discriminazione fra i crediti da lavoro fatti valere nel fallimento e quelli fatti valere in altra sede (particolarmente, in assenza di fallimento o nel caso che il debitore sia ritornato in *bonis*, nella sequenza: cognizione-esecuzione individuale).

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro nel fallimento entro il limite ora indicato.

6. — La legittimità costituzionale della norma risultante dal coordinamento degli artt. 55 e 54 l.f., che, pur sancendo la produzione di interessi sulle somme oggetto di crediti assistiti da privilegio, non estende (in quanto l'art. 54, ultimo comma, l.f. non richiama in proposito gli artt. 2749 c.c. e 2751 *bis* n. 1) la prelazione a tali interessi come invece fa per quelli sulle somme oggetto di crediti assistiti da pegno o da ipoteca, è anche essa messa in dubbio in riferimento congiunto agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Premesso che gli obiettivi di garanzia costituzionale per il lavoratore subordinato dianzi richiamati vengono in considerazione non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro (la cui disponibilità è direttamente connessa agli obiettivi in parola), ma anche per gli interessi sulle somme stesse (destinati al ristoro della mancanza della detta disponibilità), non sembra dubbio che sia ingiustificatamente lesiva dell'art. 36 della Costituzione la disparità di trattamento determinata dalla denunciata omessa previsione della prelazione (cfr., in tal senso, la sentenza n. 300 del 1986 resa da questa Corte in riferimento all'ipotesi del concordato preventivo).

È dunque necessario dichiarare illegittima tale omissione, così che rimanga adeguatamente integrata, anche in relazione al fallimento, la tutela, sotto tale aspetto, dei crediti da lavoro subordinato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo;

b) dichiara, l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0455

N. 205

Sentenza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dirigenti industriali - Costituzione di apposito fondo (F.A.S.D.A.I.) - Superamento dei limiti della delega conferita con legge recante norme conformi agli accordi e contratti collettivi - Inclusione della norma impugnata nel trattamento normativo minimo inderogabile - Non fondatezza.

(D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, articolo unico).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Magneti Marelli s.p.a. ed altro e l'I.N.P.S. ed altro; iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile in cui talune società (Magnet Marelli s.p.a. ed altra) contestavano che fosse dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione in aliquota aggiuntiva dell'1,65% prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sulle retribuzioni erogate ai dirigenti nel periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1979, il Pretore di Milano — rilevato che la pretesa si fondava sull'obbligatoria iscrizione al F.A.S.D.A.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali) di tutti i dirigenti di aziende industriali prevista dall'accordo collettivo nazionale del 14 dicembre 1956, reso efficace *erga omnes* con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 — ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di quest'ultimo decreto, assumendone il contrasto con l'art. 76 Cost.

Ad avviso del giudice *a quo*, i principi e criteri direttivi della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, — concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati «al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria» — riguarderebbero solo la retribuzione; con la conseguenza che sarebbe estranea all'ambito della delega la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del F.A.S.D.A.I.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

A suo avviso, infatti, nella generica dizione «trattamento economico e normativo» sono da ricomprendere i profili assistenziali e previdenziali, stante anche il collegamento tra questi e la retribuzione previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; e d'altra parte l'esplicito rinvio a «tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi» dovrebbe concernere anche quelle sull'iscrizione al F.A.S.D.A.I.

3. — A sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza della questione, l'I.N.P.S., costituitosi, richiama la sentenza n. 12 del 1969 di questa Corte, secondo la quale il concetto di «minimi inderogabili di trattamento economico e normativo» va inteso «nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico patrimoniale, necessario ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana».

D'altra parte — osserva ancora l'I.N.P.S. — trattamento «normativo» non può che essere quello che assicura ai lavoratori la soddisfazione di diritti primari fra i quali è sicuramente quello all'assistenza sanitaria che l'accordo collettivo del 14 dicembre 1956 intese garantire a tutti i dirigenti di aziende industriali che, in quanto lavoratori dipendenti, sono titolari del diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 38 Cost.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, recante «Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali», nella parte in cui esso ha conferito efficacia *erga omnes*, in gli altri, all'accordo collettivo nazionale per l'assistenza sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, con il quale «nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali» è stato per essi costituito un apposito «Fondo di assistenza Sanitaria» (F.A.S.D.A.I.).

Tale disposizione, ad avviso del giudice *a quo*, eccederebbe i limiti della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati, «al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria» (art. 1). Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola retribuzione, e perciò sarebbe ad essi estranea la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del F.A.S.D.A.I.

2. — La questione non è fondata.

Occupandosi dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del 1959, questa Corte ha invero più volte precisato che il concetto di «minimi inderogabili di trattamento economico e normativo» — per assicurare i quali è stata disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi già stipulati ai non iscritti alle associazioni sindacali — va inteso «nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana» (cfr. sentenza n. 12 del 1969).

A questa stregua, non v'è dubbio che una regolamentazione, quale quella oggetto del citato accordo, volta ad assicurare a tutti i dirigenti di aziende industriali livelli minimi di assistenza sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalità con le finalità perseguite dal legislatore delegante. Basta considerare, al riguardo, che il «diritto al trattamento assicurativo» da parte del lavoratore malato è «insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive» in virtù del disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 103 del 1981). Il soddisfacimento di tale diritto primario — che spetta anche ai dirigenti di aziende industriali, in quanto lavoratori dipendenti — è, perciò, sicuramente necessario per assicurare a costoro «un'esistenza degna della persona umana»; conseguentemente, l'assistenza sanitaria obbligatoria garantita con la norma impugnata ricentra pienamente nel trattamento «normativo» minimo inderogabile che il legislatore delegato era chiamato a stabilire.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988 (r.o. n. 611/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0456

N. 206

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Componenti della giunta - Decadenza per incompatibilità - Normativa deteriore rispetto a quella prevista per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, i dipendenti U.U.S.S.L.L. e di professionisti con esse convenzionati - Difetto della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 17, primo comma; r.d.-l. 8 maggio 1924, n. 750, art. 22, secondo comma). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonché — ove sia ritenuto vigente — dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa d'incompatibilità, i componenti delle Giunte delle Camere di commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica;

che, secondo il giudice *a quo*, la normativa da essi dettata sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, nonché per i dipendenti delle U.U.S.S.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;

Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha ommesso di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio *a quo*;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento *a quo* un'incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicché il giudice remittente non può esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio 1988, n. 848; 10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n. 182);

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0457

N. 207

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dipendenti statali - Indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Tassazione ai fini di ricchezza mobile e complementare - Modalità - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 400/1987) - Difetto di motivazione sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85 e 87, primo comma; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 80, ultimo comma, e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89 e 140, ultimo comma del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e Maggio Nicola, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e La Tessa Ulderico, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla Intendenza di Finanza e Neri Amedeo iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che, con ordinanze 22 gennaio 1987 (R.O. n. 273 del 1988), 25 giugno 1987 (R.O. n. 274 del 1988) e 18 giugno 1987 (R.O. n. 275 del 1988), la Commissione tributaria di secondo grado di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, riguardo alle indennità di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, vada detratta una somma pari alla percentuale della indennità stessa corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

Considerato che l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958 (nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 168 del 1962) stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta di R.M., le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato;

che l'art. 85 del d.P.R. n. 645 del 1958 riguardava la classificazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, includendo nella categoria C/2 i redditi di lavoro subordinato e le indennità connesse;

che in relazione a tali norme la questione appare non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, tenuto conto che nell'ordinanza di remissione non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ma solo le modalità della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R.M. e complementare, le quali sono regolate dagli artt. 89 e 140 del d.P.R. n. 645 del 1958 e non dagli artt. 85 e 87;

che gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, sono stati già dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. (cfr. sentenza 19 novembre 1987, n. 400);

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85 e 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Roma indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le stesse ordinanze, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 208

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti O.N.M.I. trasferiti alle regioni od allo Stato - Indennità di anzianità - Criteri di liquidazione - Norma già dichiarata non fondata (sentenza n. 164/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, secondo comma, nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563).

(Cost., artt. 3, 36, 42 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), come modificato dall'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1986 dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Rinaldi Anna Maria ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563;

che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. n. 381/88), è stata dichiarata non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», con la sentenza n. 164 del 1989, «dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 28 maggio 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1988 (r.o. n. 555/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0459

N. 209

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ilor - Istanze di rimborso - Competenza territoriale delle commissioni tributarie - Domicilio fiscale del contribuente - Mancato riferimento ad esso per la determinazione della stessa - Questione analoga già dichiarata non fondata e manifestamente infondata (sentenze nn. 214/1976 e 217/1984) - Richiamo alle sentenze nn. 196/1982 e 214/1976 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e dell'art. 10, comma secondo, n. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Falcicchio Paolo contro l'Intendenza di Finanza di Novara, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso del giudizio tributario promosso da Paolo Falcicchio, residente in Verbania (Novara), avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di Novara in ordine ad istanze di rimborso ILOR relative agli anni 1978 e 1979, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania adita ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata — per la quale la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso — violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, non tenendo conto della residenza o del domicilio fiscale del contribuente, affida la risoluzione di non poche controversie a collegi i cui componenti possono non essere del luogo in cui la ricchezza è stata prodotta o comunque assoggettata a tassazione;

che lo stesso giudice *a quo*, pur consapevole del precedente già esaminato dalla Corte costituzionale e deciso nel senso della non fondatezza (sent. n. 214 del 1976), ritiene tuttavia di apportare nuove argomentazioni richiamando all'uso la sentenza n. 210 del 1986 delle S.U. della Corte di cassazione, in cui, tra l'altro, si afferma che la competenza territoriale delle commissioni tributarie è «funzionale ad un diretto legame delle commissioni medesime con il territorio, affinché le controversie siano per quanto possibile conosciute dai giudici del luogo in cui la ricchezza viene prodotta e assoggettata a tassazione»;

che il giudice rimettente ha, inoltre, prospettato il contrasto dello stesso art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 636 con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 10, n. 15, della legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971, rilevando la incongruenza della disposizione denunciata con la norma delegante, la quale prevede la designazione di alcuni membri delle commissioni tributarie da parte degli enti locali; sicché non si comprenderebbe la ragione per la quale i consigli comunali di una determinata circoscrizione debbano procedere a tali designazioni, quando poi «molti ricorsi dei cittadini dei Comuni interessati non vengono decisi, anzi non possono essere decisi, dai suddetti membri»;

che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata, osservandosi in particolare, nell'atto di intervento, che le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali dello Stato e non organismi di «autodichia» delle comunità locali e che i componenti designati dai Comuni (per il primo grado) e dalle Province (per il secondo grado) non sono assimilabili a «giudici elettivi» e non sono rappresentanti politici dei «cittadini contribuenti», e che, inoltre, nessun parametro costituzionale impone allo Stato-apparato di moltiplicare e disperdere le sedi giudiziarie sul territorio per avvicinarle alla «utenza».

Considerato che per quanto concerne la ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione, ad opera della norma impugnata, la Corte ha già esaminato una questione analoga, dichiarandola non fondata con la sent. n. 214 del 1976 (pur richiamata nell'ordinanza di rimessione), nella quale è stato tra l'altro affermato che «il giudice deve giudicare *iuxta alligata et probata* e non in base alla conoscenza personale che può avere dei fatti sottoposti al suo giudizio», dovendo le conoscenze occorrenti per vagliare quei fatti essere tratte dalle prove;

che è stato altresì rilevato che lo stesso d.P.R. n. 636 (art. 10), nel precisare che i componenti delle commissioni in questioni «hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente alla applicazione della legge», impone loro di prescindere, nel giudizio, da ogni considerazioni di interessi territoriali o di categoria, sì che l'interesse degli enti locali nella designazione di una parte di detti componenti non può che essere di carattere generico e certamente non si riconnette in alcun modo con le singole controversie che i collegi devono risolvere (sent. n. 196 del 1982);

che, quanto alla asserita «novità» di argomentazioni a sostegno della questione, a mezzo del rinvio operato alla motivazione contenuta nella sentenza delle S.U. della Corte di cassazione, si osserva che in quella pronuncia sono state svolte talune considerazioni ad esclusivo sostegno di una compatibilità ed armonizzazione tra processo civile e processo tributario, al fine di pervenire all'affermazione della inderogabilità della competenza territoriale delle commissioni tributarie e della conseguente ammissibilità del regolamento di competenza, nel silenzio della specifica normativa, di guisa che dalle cennate argomentazioni non è possibile ricavare elementi tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento (sent. n. 214 del 1976);

che, in ordine al preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione, la questione è manifestamente infondata perché, come già rilevato dalla Corte (sent. n. 217 del 1984), la legge di delega (art. 10 n. 14 legge n. 825 del 1971) si limita ad affermare la necessità della revisione, fra l'altro, delle competenze territoriali delle commissioni tributarie senza specifici vincoli per il legislatore delegato, il quale pertanto ha fissato detta competenza nel modo ritenuto più idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarità della materia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0460

N. 210

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Mancanza delle garanzie di indipendenza dal potere esecutivo - Violazione del principio della imparzialità del giudizio e del segreto della camera di consiglio - Questione della responsabilità civile dei giudici non togati già dichiarata non fondata (sentenza n. 49/1989) - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Necessità di nuova valutazione sull'attualità della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice a quo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1988 (2 ordinanze) e il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n.1, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, n.1, regio decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2, 7, 9 e 16 legge 13 aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108 della Costituzione, per l'omessa previsione di un organo di autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione del principio di imparzialità di giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già risolto nel senso della non fondatezza la questione della responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n. 561 è stato istituito il Consiglio della magistratura militare;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0461

N. 211

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Ente Ferrovie dello Stato - Riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dalla O.P.A.F.S. - Devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione dei TT.AA.RR. e/o della Corte dei conti - Questioni risolventisi nella ricerca generica della norma applicabile nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, primo comma; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44, terzo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per contrasto con il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, devolvono alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la cognizione delle controversie relative alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - O.P.A.F.S.;

che è stato depositato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilità della questione.

Considerato che la prospettata questione, come rilevato appunto dall'Avvocatura generale dello Stato, si appalesa manifestamente inammissibile poiché in maniera del tutto generica si risolve sostanzialmente «nella ricerca - tra le più norme giudicate compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel giudizio principale».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0462

N. 212

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Sostituti d'imposta - Ritardata e omessa presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Richiamo alle sentenze nn. 82 e 83 del 1989 - Questione già dichiarata inammissibile e manifestamente infondata (ordinanza n. 490/1987) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione all'art. 46).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione al combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, e 12, quarto comma, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Mantova sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Bozzolo contro la s.n.c. Edildap, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista per la tardiva presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta, la Commissione tributaria di secondo grado di Mantova con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 (r.o. n. 626 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la disposizione denunciata viene censurata — in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma e 12, quarto comma, dello stesso decreto delegato — sotto due distinti profili, e precisamente;

a) nella parte in cui, assimilando, nel trattamento sanzionatorio, l'ipotesi di omessa dichiarazione a quella della dichiarazione presentata ad ufficio incompetente e pervenuta al competente con ritardo superiore al mese, disciplina in identico modo situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse;

b) nella parte in cui assoggettando a medesimo trattamento sanzionatorio l'omessa dichiarazione e la dichiarazione presentata ad ufficio incompetente, ma pervenuta al competente con ritardo superiore al mese, non distingue in relazione all'ipotesi del sostituto che abbia effettivamente o meno versato l'imposta, così creando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti, per i quali, il precedente art. 46 pone, invece, una distinzione fra chi abbia provveduto o meno al pagamento dell'imposta;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno infondata;

Considerato che, per quanto attiene al primo dei lamentati profili di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già avuto modo di rilevare (sentenza n. 82 del 1989) che la questione, in tal modo prospettata, è inammissibile in quanto, dovendosi escludere la possibilità di un'equiparazione tra situazioni obiettivamente diverse, quali la presentazione ad ufficio competente e la presentazione ad ufficio incompetente, con essa si tende ad ottenere una pronuncia correttiva «che coinvolge una gamma di scelte che solo il legislatore può compiere»;

che per quanto concerne l'altro aspetto di asserita illegittimità, indicato nell'ordinanza di rimessione, la relativa questione è stata già sostanzialmente affrontata e risolta con dichiarazione di manifesta infondatezza (ordinanza n. 490 del 1987);

che tale pronuncia va ribadita nonostante l'affermazione contenuta nella recente sentenza n. 82 del 1989, secondo la quale un'operazione correttiva dell'impugnato art. 47 sarebbe possibile in presenza dell'indicazione di un termine comparativo e in un contesto di completa assimilazione tra le fattispecie normative poste a raffronto;

che in tal senso non è difatti possibile considerare come un valido *tertium comparationis* quello che il giudice *quo individua* nell'art. 46 (che sanziona l'omissione della dichiarazione in misura più lieve qualora non sia più dovuta alcuna imposta) in quanto, come questa Corte ha già affermato, fin dalla sentenza n. 128 del 1986, la dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione non integra una mera violazione formale, ma bensì sostanziale, poiché impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto;

che ciò nondimeno, anche in questa occasione, appare opportuno ribadire l'invito già rivolto al legislatore nella sentenza n. 83 del 1989, affinché, in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni, così pervenendo ad una disciplina più consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAJANELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0463

N. 213

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Previdenza - Evasione dei contributi - Trattamento sanzionatorio finalizzato a destinazioni estranee allo scopo dell'ente previdenziale - Natura di prelievo tributario - Disciplina - Mancanza di specifico richiamo a dati normativi - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17, 18 e 23).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 1º agosto 1988 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Rainaldi Corrado e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 1º agosto 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui pongono a carico dell'assistito, che non comunichi il proprio reddito o effettui una comunicazione infedele, una sanzione pari al doppio dei contributi evasi, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 18 e 23 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui consentono «l'immediata riscossione tramite ruoli delle sanzioni e contributi» dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cinelli, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni proposte;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che le due questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;

Considerato che, quanto alla prima questione, il giudice *a quo* muove dal presupposto che le somme percepite a titolo di sanzione dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori mancherebbero «di una destinazione conforme allo scopo dell'Ente», per trarne la conseguenza che le norme denunciate configurano una sorta di tributo «fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost.»;

che, viceversa, non si rinviene nell'ordinamento alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi una destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa - nonché delle altre fonti di suo finanziamento - diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente;

che l'ordinanza di rimessione non richiama, a sostegno della tesi addotta, alcun dato normativo, limitandosi ad un generico «come pare nel caso di specie»;

e che, rimasta indimostrata la possibilità di assimilare al prelievo tributario l'imposizione delle sanzioni pecuniarie oggetto delle norme denunciate, anche la seconda questione, sollevata assumendo come *tertium comparationis* proprio la disciplina della riscossione delle imposte, risulta del tutto priva di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;*

b) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 214

Ordinanza 12-20 aprile 1989*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Imputato ammesso - Facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale - Mancata previsione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 29, ultimo comma.

(Cost., artt. 2, 3 e 24; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo terzo, lett. c).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Palestrina nel procedimento penale a carico di Carli Walter, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6, paragrafo 3°, lettera c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, «nella parte in cui non consente all'imputato ammesso al gratuito patrocinio la facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'imputato nel giudizio *a quo*, «pur reso edotto dal Pretore della sussistenza della commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Roma, non ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio ed ha rinunciato alla nomina di un difensore di fiducia, rimettendo al Pretore la nomina di un difensore d'ufficio»;

che la norma sospettata di incostituzionalità presuppone, invece, che l'imputato, a seguito di apposita istanza e sulla base di idonea documentazione, sia stato «ammesso al gratuito patrocinio»;

che, pertanto, allo stato degli atti, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice *a quo* non è tenuto a fare applicazione della norma denunciata, cosicché la questione proposta, profilandosi come meramente eventuale, risulta priva di concreta rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, ed all'art. 6, paragrafo terzo, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Palestrina con ordinanza del 19 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0465

N. 215

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Giudice istruttore - Convalida dell'arresto da parte del p.m. - Previsione della conferma - Questione proposta in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze nn. 115/1983, 300/1983, 146/1985 e 117/1987) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 246, quarto comma, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330).

(Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pistis Raffaele, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, dopo aver convalidato l'arresto di Pistis Raffaele, invece di richiedere al giudice istruttore la «conferma» prevista dall'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, gli ha trasmesso gli atti domandandogli di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330;

che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 12 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330, «nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;

Considerato che la questione è stata proposta senza che il giudice istruttore fosse stato investito, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 dicembre 1988, n. 330, della cognizione in ordine alla «conferma» del provvedimento di convalida adottato dal pubblico ministero, il quale si era, anzi, riservato «di esprimere (ai sensi dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere», e senza, che, quindi, il detto giudice fosse stato chiamato ad applicare la norma di cui si contesta la legittimità;

che, pertanto, la questione risulta proposta in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 115 del 1983, n. 300 del 1983, n. 146 del 1985, n. 117 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 12 settembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0466

N. 216

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale:

Reati militari - Danneggiamento colposo di cose - Indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento comprensivo anche del caso dell'imperizia - Richiamo alla sentenza n. 280/1987 - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 170, in relazione all'art. 169, stesso codice).

(Cost., artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, in quanto «penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare»;

Considerato che le soluzioni indicate dal giudice *a quo*, oltre ad apparire non univoche - si censurano, infatti, ora la «penalizzazione» del danneggiamento di «ogni cosa, dalla più comune (la penna biro della fureria ed il bichiere del refettorio) alla più specializzata (il carro armato) e sofisticata (il computer)», ora la indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento colposo sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che «dalla nozione di colpa non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato» - risultano comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n. 280 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 4 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0467

N. 217

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Sentenza penale istruttoria di proscioglimento - Efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo - Esclusione - Differenza di trattamento riservata alla sentenza dibattimentale - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 152/1973) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 28).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pettinelli Luigi e BMG Ariola S.p.A., iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 4 giugno 1988, il Pretore di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la sentenza penale istruttoria di proscioglimento, a differenza di quella pronunciata in dibattimento, abbia efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo;

che il Pretore riconosce nell'ordinanza che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite penali, ha ripetutamente confermato che soltanto la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, pronunciata nel dibattimento, oppure il decreto penale di condanna divenuto esecutivo, hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, e che perciò, non è proponibile una diversa lettura della norma;

che, nella causa civile sottoposta al suo esame, si controverte sulla liceità del licenziamento in tronco di un operaio, sospettato di furto, che era stato, invece, assolto in istruttoria per non aver commesso il fatto;

che, peraltro, ricorda il Pretore come anche questa Corte, con sentenza 18 luglio 1973 n. 152, aveva dichiarato infondata la stessa questione proprio perché «in considerazione delle più elevate garanzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversità di trattamento giuridico che il legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo»;

che, però, a giudizio del rimettente, la pronunzia di questa Corte sarebbe erronea in quanto avrebbe colto soltanto l'aspetto obbiettivo del problema, mentre — secondo il Pretore — l'esame sulle due fasi processuali doveva essere condotto con esclusivo riferimento al momento soggettivo, vale a dire ai soggetti prosciolti, al fine di stabilire se, indipendentemente dalla diversità delle procedure, esistesse una differenza qualitativa fra il prosciolto nell'istruttoria e l'assolto nel dibattimento;

che, sulla base di siffatto ragionamento, conclude il Pretore doversi ritenere che l'«innocenza» dell'uno equivalga quella dell'altro, e che, perciò, poco rileverebbe la maggiore affidabilità dell'accertamento dei fatti, compiuto nel dibattimento essendo, questo, problema del legislatore (il quale peraltro starebbe già ponendo rimedio alla lamentata differenza di trattamento, mediante l'imminente approvazione del nuovo codice di procedura penale), che non può giustificare così grave divario fra due soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica;

che, d'altra parte, l'attuale sistema potrebbe determinare proprio quel contrasto di giudicati che l'art. 28 del codice di procedura penale sarebbe finalizzato a scongiurare; mentre poi, in definitiva, la forza del giudicato istruttorio non potrebbe essere indebolita dalla possibilità di riapertura dell'istruttoria, giacché siffatto rimedio, sostanzialmente equivalente a quello della revisione, non varrebbe comunque «ad eliminare a priori l'irrevocabilità della pronuncia»;

che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente l'ordinanza, è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile o infondata stante il precedente giudizio di questa Corte, rispetto al quale l'ordinanza in esame non apporta alcun argomento atto a far mutare indirizzo;

Considerato che, contrariamente a quanto il Pretore ritiene, il giudizio di valore che si riferisce al processo penale non riguarda l'«innocenza», che è soprattutto un giudizio etico, ma semmai la «colpevolezza», positiva o negativa, la quale concerne appunto la riferibilità all'agente dell'imputazione sostanziale del fatto di reato - salvo ovviamente le ipotesi delle formule cosiddette «processuali»;

che particolarmente, poi, per quanto attiene al valore del proscioglimento, in giudizi diversi da quello penale, la legge prescinde anche dalla stessa «colpevolezza», ma guarda esclusivamente alla controversia sul «diritto» dedotto in causa: e ciò perché in questi ultimi giudizi è proprio la pretesa sostanziale sul diritto che viene in esame, mentre oggetto del processo penale è il «comando» del giudice in ordine alla libertà del cittadino;

che, alla base del riconoscimento o della negazione del diritto controverso non è l'«innocenza», ma proprio l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del processo penale, sicché proprio a questi il legislatore fa riferimento nell'art. 28 del codice di procedura penale, e perciò viene in primo piano il modo e le condizioni del loro accertamento, e persino gli eventuali limiti che la legge civile ponga alla prova del diritto controverso;

che tutto questo spiega a sufficienza la razionalità di un sistema che, per fare salvo ogni effetto del proscioglimento in giudizi diversi da quello penale, si preoccupa che l'accertamento dei fatti sia avvenuto nelle più ampie garanzie di approfondimento e di contraddittorio: garanzie che nella fase istruttoria sono sicuramente affievolite rispetto a quelle di cui gode il pubblico dibattimento;

che assolutamente erroneo è poi il convincimento espresso dal Pretore, secondo cui il legislatore si sarebbe accinto a porre rimedio, con il nuovo codice di procedura penale, a siffatte situazioni, giacché, al contrario, il nuovo codice esalta, già nello spirito generale della riforma, l'accertamento dei fatti al dibattimento e la conseguente valorizzazione ed utilizzazione soltanto della prova ivi acquisita, mentre poi, per quanto in particolare si riferisce al contenuto dell'art. 28 in esame, va rilevato che l'art. 654 del nuovo codice di procedura penale ne ripete sostanzialmente il disposto e con le stesse espressioni: le poche varianti rappresentando semplici miglioramenti tecnici diretti ad esplicitare nei confronti di quali parti del processo quegli effetti si verificino, nonché il limite di rilevanza extrapenale dei fatti accertati;

che, pertanto, il nuovo profilo prospettato dal Pretore non può in alcun modo modificare il giudizio che la Corte ebbe già ad esprimere con la precedente sentenza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visi gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1988..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0468

N. 218

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Modifiche al sistema penale - Applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria - Esclusione - Omissione dei fatti oggetto del procedimento - Richiamo alla sentenza n. 350/1985 dichiarativa dell'inammissibilità della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 77).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria;

Considerato che il pretore ha ommesso ogni esposizione dei fatti oggetto del procedimento pendente innanzi a lui; che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985, ha già dichiarato inammissibile identica questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0469

N. 219

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Abbonamento - Ommesso versamento - Riscossione coattiva - Natura di imposta radiotelevisiva - Idoneità del contribuente ad eseguirla indipendentemente dall'utilità sperata dall'uso dell'apparecchio ricevente - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, secondo comma).

(Cost., art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva), promosso con

ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Gorrified Rainer ed altri e il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989,

Visto l'atto di costituzione della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 24 giugno 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva) in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che nell'ordinanza riferiva la Corte d'Appello di dover decidere in ordine al gravame interposto dalla RAI avverso la sentenza 8 novembre 1984 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato illegittime 32 ingiunzioni emesse dall'Ufficio registro abbonamenti radio di Torino per la riscossione di altrettanti canoni televisivi dei quali era stato omissso il versamento;

che, nella detta sentenza, il Tribunale di Torino aveva ritenuto che il presupposto dell'obbligazione concernente il cosiddetto «canone di abbonamento» fosse costituito bensì dalla detenzione dell'apparecchio, ma purché qualificata dalla effettiva possibilità di uso del medesimo, anche per la ricezione dei programmi televisivi irradiati dal servizio pubblico nazionale;

che, però, in analogo precedente giudizio, lo stesso Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, limitatamente agli artt. 1, 10 e 25 dello stesso regio decreto n. 246 del 1938; questione che questa Corte aveva dichiarata inammissibile perché non era possibile vagliare nel contempo anche il profilo di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975, allora non impugnato;

che, tuttavia, ricorda il Giudice rimettente come, nella detta sentenza di questa Corte, fossero stati affacciati dubbi sulla reale natura del cosiddetto «canone di abbonamento», che, allo stato della legislazione, sembrava poter essere collocato piuttosto nella categoria tributaria usualmente qualificata come «imposta»;

che, sulla base delle argomentazioni in proposito svolte dalla citata sentenza di questa Corte, che il giudice *a quo* afferma di condividere e fare proprie, ritiene allora la Corte d'Appello di Torino che la normativa denunciata sia incompatibile con il principio sancito nell'art. 53 della Costituzione, in quanto «ricollega un'obbligazione verso lo Stato, del tutto sganciata dal conseguimento di speciali vantaggi da parte degli obbligati, ad un presupposto di fatto che non può ritenersi avere alcun rapporto neppure con la capacità contributiva dei medesimi»;

che a tale convincimento perveniva il giudice rimettente osservando che la mera detenzione di un qualsivoglia apparecchio televisivo non potrebbe essere sufficiente, anche a causa del rapido invecchiamento tecnologico, «a rivelare in modo attendibile o a rendere fondatamente presumibile» alcuna capacità contributiva;

che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente l'ordinanza, interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, e si costituiva anche la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, dott. Biagio Agnes, direttore generale, rappresentata e difesa dagli avvocati Franzo Grande Stevens, Attilio Zoccali, Rubens Esposito e prof. Alessandro Pace;

che, secondo l'Avvocatura Generale, la questione andrebbe dichiarata inammissibile perché, nonostante l'evoluzione della normativa, il cosiddetto «canone di abbonamento» non avrebbe perduto il suo carattere di «tassa», ma perché, comunque, la questione sarebbe infondata in quanto la detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente da ogni altra circostanza, è sufficiente indice rivelatore di quella ricchezza che, nella discrezionalità della scelta, il legislatore ha ritenuto idonea a far assumere la modestissima imposta;

che i difensori della RAI, attenendosi proprio a quest'ultima argomentazione, e sostenendo, perciò, che la capacità contributiva dell'utente è desumibile dallo specifico indice rivelatore di «ricchezza» costituito dalla detenzione dell'apparecchio televisivo, secondo valutazioni che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene riservate al legislatore ordinario, chiedevano che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che, indipendentemente dai dubbi espressi da questa Corte in ordine alla natura tributaria del cosiddetto «canone di abbonamento» alla radio e alla televisione, sta di fatto che la Corte d'Appello di Torino, pur facendo proprie le argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 535 del 1988, ha ritenuto, nell'autonomia del suo giudizio di merito, che effettivamente di «imposta» si tratti, soprattutto alla luce della lettura dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, qui ora pure impugnato;

che conseguentemente il giudice *a quo* lungi dal riproporre la questione che aveva sollevato il Tribunale di Torino, si limita a proporre la questione di legittimità costituzionale, esclusivamente in ordine alla compatibilità della ritenuta imposta radiotelevisiva, così come organizzata dal legislatore, con l'art. 53 della Costituzione, denunziando che la mera detenzione di un apparecchio ricevente televisivo non sarebbe sufficiente a rivelare in modo attendibile la capacità contributiva dell'utente;

che, sotto tale riflesso, però, la questione non è fondata giacché — come è stato ripetutamente affermato da questa Corte — «la capacità contributiva consiste... nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata. Quando tale presupposto sussista... l'imposizione della prestazione tributaria è certamente legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo diversa disposizione di legge, ad escludere la sussistenza dell'indicato presupposto. Conseguentemente risulta del tutto irrilevante che in concreto il contribuente consegua o no l'utilità sperata, restando inalterato, per quanto si è detto, il rapporto tributario» (sentenza n. 373 del 1988, ma vedi anche conformemente sentenze nn. 219 del 1985, 186 del 1982 e 120 del 1972);

che, d'altra parte, la questione non avrebbe potuto trovare accoglimento nemmeno se fosse stata riferita all'art. 3 della Costituzione (parametro, peraltro, non invocato dall'ordinanza) giacché sotto tale profilo si sarebbe dovuto condividere il rilievo dell'Avvocatura e della difesa della RAI, secondo cui la costruzione, come presupposto d'imposta e come indice di capacità contributiva, della mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non può essere considerata irragionevole ove venga comparata al modestissimo tributo annuo che l'utente è tenuto a pagare;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 24 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0470

N. 220

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Società - Perdite di precedenti esercizi - Deduzione dal reddito d'impresa - Esclusione - Analoghe questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 54 e 515 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 2; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, punto 6).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto dalla UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro il secondo Ufficio imposte dirette di Milano, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 la Commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso proposto da UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio imposte dirette di Milano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in relazione all'art. 4 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui è in ogni caso esclusa la deduzione dal reddito d'impresa delle perdite di precedenti esercizi, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, in relazione all'art. 10, punto 6, della medesima legge n. 825 e ai criteri direttivi ivi enunciati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza;

Considerato che analoghe questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con ordinanze n. 54 e n. 515 del 1988, in cui si è osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge delega n. 825 del 1971, prevedendo «l'applicazione della imposta (I.L.O.R.) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.P.E.G», non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli esercizi precedenti; e che, d'altra parte, la censura all'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979 «si infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione»;

che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 221

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti regionali - Quote di pensione erroneamente erogate - Irripetibilità - Esclusione - Differente situazione rispetto ai dipendenti statali - Richiamo alle ordinanze nn. 840 e 834 del 1988 - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 26; d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 9, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Paparo Saverio contro il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1987 sul ricorso di Saverio Paparo (ex dipendente regionale, cessato dal servizio anteriormente al 30 giugno 1987) avverso il provvedimento della Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro con cui era stato disposto il recupero (ex art. 26 della legge 3 maggio 1967 n. 315) di quote di pensione già erogategli per errore, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità sia del predetto art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, «nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dei maggiori assegni alla stregua di quanto dispone per gli impiegati statali l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092», sia dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 «in quanto non prevede la applicazione retroattiva dell'estensione (come da esso operato) del detto principio di irripetibilità agli iscritti agli Istituti di previdenza»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che questa Corte ha più volte affermato che «la situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza non è identica a quella dei pensionati statali per la differenza che sussiste tra i vari regimi pensionistici, mentre è solo espressione di una linea di tendenza la loro parificazione» (da ultimo, ordinanze n. 840 e n. 834 del 1988);

che, conseguentemente, attesa la disomogeneità dei termini posti a confronto manifestamente infondata va dichiarata la questione relativa all'art. 26 della legge n. 315 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che del pari manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 538 del 1986 tendente ad ottenere l'applicabilità, anche per il passato, del riconosciuto principio circa l'irripetibilità delle riscosse rate di pensione (come disposto dall'art. 8 dello stesso d.P.R., che richiama il citato art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973);

che, infatti, si è altre volte osservato che «è espressione della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi», di modo che «la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile» (ordinanza n. 671 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 26 legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato) sollevate entrambe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0472

N. 222

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Successione - Imposta - Criteri di determinazione indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un vantaggio economico da parte del singolo erede o legatario - Richiamo alla sentenza n. 68/1985 e ordinanza n. 170/1988 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 6 e 55).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 maggio 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Messina, sul ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro di Messina, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata, in quanto va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985 e ordinanza n. 170 del 1988);

che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0473

N. 223

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Procedimento tributario - Divieto di sospensione in caso di contemporanea pendenza di un procedimento penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 349/1987 e ordinanze nn. 988 e 432 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni). (Cost., artt. 2, 3, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Distilleria Franciacorta contro l'Ufficio II.DD. di Brescia iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 (pervenuta il 16 dicembre 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 224

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Medici radiologi - Malattie professionali da radiazioni - Trattamento deterioro rispetto alle altre categorie mediche - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 246/1986) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale Baldassarre;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 — recante la disciplina dell'«Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive» — nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%;

Considerato che tale disposizione è già stata, nella suddetta parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 246 del 1986;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Tribunale di Enna con ordinanza del 5 aprile 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 225

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Cumulo tra pensione di reversibilità e pensione diretta a carico della medesima gestione - Integrazione al minimo - Esclusione - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze nn. 1144/1988 e 142/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse il 30 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Pretore di Modena e il 30 settembre 1988 (nn. 4 ordinanze) dal Pretore di Bergamo, rispettivamente iscritte ai numeri da 696 a 698 e da 797 a 800 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988 e 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti — titolari di pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché di pensione di vecchiaia a carico del medesimo Fondo — avevano richiesto l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Modena, con due ordinanze di identico contenuto emesse in data 30 maggio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;

che identica questione è stata sollevata con riguardo all'ipotesi di contitolarità di pensione di reversibilità e di pensione d'invalidità, sia dal medesimo Pretore con ordinanza 30 maggio 1988, che dal Pretore di Bergamo con quattro analoghe ordinanze tutte emesse in data 30 settembre 1988;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1144 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di invalidità a carico del medesimo Fondo;

che, pertanto, la relativa questione è manifestamente inammissibile;

che, con la successiva sentenza n. 142 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato illegittimo con riguardo all'ipotesi di contitolarità di pensione di reversibilità e pensione di vecchiaia; che, quindi, è manifestamente inammissibile anche la questione concernente l'integrazione al minimo del trattamento *de quo* nell'ipotesi di cumulo con la pensione di vecchiaia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia titolare di pensione di invalidità a carico della medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia titolare di pensione di vecchiaia a carico della medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 142 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0476

N. 226

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Crediti derivanti dal rapporto di agenzia e crediti retributivi da lavoro dipendente - Parificazione - Rivalutazione - Estensione del privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti - Esclusione - Incongruo richiamo alla sentenza n. 300/1986 - Questione già esaminata sotto analogo profilo (sentenza n. 204/1989) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 59 e 169; artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, stesso decreto).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall'art. 169 dello stesso regio decreto e dell'art. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169 dello stesso regio decreto, nonché dell'art. 54, comma terzo, dello stesso regio decreto, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Belloni Leonardo e la S.p.a. Spinelli, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio promosso da Belloni Luca e Belloni Leonardo, già agenti della S.p.a. Spinelli in concordato preventivo, per conseguire, nei confronti della predetta, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale, ai sensi della sent. n. 300 del 1986 della Corte costituzionale, il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 22 ottobre 1987, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), richiamato dal successivo art. 169, nonché 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la parificazione dei crediti derivanti dal rapporto di agenzia ai crediti retributivi, desumibile dagli artt. 2751-bis c.c. e 429 c.p.c., trova giustificazione nel carattere prevalentemente personale del lavoro prestato dall'agente, che consente una parziale assimilazione di tale tipologia lavorativa a quella subordinata, e la non riconducibilità dei redditi da essa derivanti a quelli d'impresa, sicché appare dubbia la legittimità costituzionale: a) dell'art. 59 del regio decreto n. 267 del 1942, richiamato dal successivo art. 169, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo; b) degli artt. 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, stesso regio decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti nella procedura di concordato preventivo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla disciplina dei crediti da lavoro subordinato risultante dalla sentenza n. 300 del 1986 della Corte costituzionale;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, in relazione alla questione *sub a*), incongruo appare il richiamo alla sentenza n. 300 del 1986, poiché la detta sentenza ha riconosciuto la rivalutazione, dopo la data di presentazione della domanda di concordato, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti, tanto è vero che si è riferita, nell'indicare i parametri costituzionali, congiuntamente agli artt. 3 e 36 della Costituzione, precetto quest'ultimo non invocabile per la categoria di lavoratori di cui si tratta, rientranti pur sempre fra i lavoratori autonomi, e addirittura suscettivo di ricevere offesa dalla auspicata equiparazione dei lavoratori autonomi a quelli subordinati in relazione al potenziale conflitto tra le dette categorie nell'ambito del procedimento concorsuale;

che, quanto alla questione *sub b*), valgono osservazioni sostanzialmente analoghe, in quanto l'estensione della prelazione agli interessi è stata sancita da questa Corte, con la richiamata sentenza n. 300 del 1986, ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione (cfr. anche la sentenza n. 204 del 1989);

che, pertanto, entrambe le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del 1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANTI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 227

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Fallimento - Amministrazione straordinaria - Interessi sui crediti assistiti da privilegio in quanto crediti tributari - Estensione della prelazione - Esclusione - Incongruo richiamo alla sentenza n. 300/1986 - Manifesta infondatezza:**
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e la S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della C.L.M. Sud S.p.A. in amministrazione straordinaria, promosso dall'Esattoria Comunale di Torino, il Tribunale di tale città ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n. 720/1988), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude l'estensione della prelazione agli interessi sui crediti assistiti dal privilegio, quali sono i crediti tributari, maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione straordinaria);

che l'ordinanza in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986, sollecitando l'estensione del principio in essa affermato;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né vi è stata costituzione delle parti;

Considerato che, come già questa Corte ha più volte affermato (cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza n. 226 del 1989) l'estensione della prelazione agli interessi è stata sancita, con la sentenza n. 300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione;

che, nella specie, vengono invece in considerazione interessi che accedono ad un credito tributario, sicché non è conferente il richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CORASANITI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 228

Ordinanza 12-20 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Crediti da lavoro - Privilegio - Produzione di interessi muniti della stessa prelazione che assiste il capitale - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 204/1989) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, terzo comma, e 55, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Cusini Enrico e il Fallimento Zucca Giuseppe s.a.s., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42/1^a serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della S.a.s. Zucca Giuseppe, promosso da Cusini Enrico, già dipendente della società, il Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 (R.O. n. 452/1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui escludono che i crediti da lavoro, garantiti da privilegio, producano interessi muniti della stessa prelazione che assiste il capitale, nel corso della procedura fallimentare, deducendo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del 1986, ha dichiarato illegittima siffatta esclusione, in relazione ai crediti da lavoro, con espresso riferimento al concordato preventivo, e che il principio è da estendere nell'ambito del fallimento;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né vi è stata costituzione delle parti;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui non estendono la prelazione

agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento, sollevata dal Tribunale di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarati costituzionalmente illegittimi nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 204 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0479

N. 229

Sentenza 13-21 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Costituzione della Repubblica - Consiglio dei Ministri - Attribuzioni - Annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle regioni e delle province autonome - Violazione dell'autonomia - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, terzo comma, lett. p).

(Cost., artt. 5, 115, 118, 125, 126 e 134, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma; lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina della attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 12 ottobre 1988, depositato in cancelleria il 18 ottobre 1988 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 12 ottobre 1988 la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 2, comma 3, lett. p), della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nella parte in cui sottopone alla deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, «le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province

autonome», con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 125, 126 e 134 Cost. (quest'ultimo anche in relazione all'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87). Secondo la ricorrente la norma in esame, pur limitandosi in apparenza a ridisciplinare il modo di esercizio del potere di annullamento già previsto dall'art. 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), avrebbe una portata sostanzialmente innovativa, includendo per la prima volta le Regioni e le Province autonome tra gli enti sottoposti a questo tipo di controllo. Successivamente all'entrata in vigore della Carta repubblicana, infatti, tale inclusione - sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa - avrebbe incontrato l'opposizione unanime della dottrina che, vedendo nel potere in questione un mezzo di autotutela, lo avrebbe fatto discendere dalla posizione di supremazia spettante al Governo nell'ambito di un sistema amministrativo concepito come «unitario e monolitico», sistema cui l'amministrazione regionale, in virtù della sua autonomia costituzionale, non potrebbe comunque fare capo.

La ricorrente sostiene inoltre che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti favorevoli all'estensione di tale potere governativo di annullamento anche agli atti delle Regioni e Province autonome. Le sentenze n. 24 del 1957 e n. 23 del 1959 riguarderebbero, infatti, il potere di annullamento nei confronti degli enti minori; la sent. n. 58 del 1959 avrebbe esplicitamente lasciato impregiudicato il problema; la sent. n. 207 del 1971, infine, avrebbe riconosciuto l'applicabilità dell'art. 6 del Testo unico della legge comunale e provinciale alle Regioni a statuto speciale solo sulla base di una «svista», ossia di un'errata lettura delle citate decisioni del 1957 e del 1959.

A sostegno delle sue censure la ricorrente afferma che la norma impugnata pone in questione «la stessa essenza del sistema autonomistico configurato nella Costituzione», sistema che si afferma basato sull'attribuzione alle Regioni di poteri e funzioni non disponibili se non entro limiti precisi da parte del legislatore ordinario (artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.); sulla disciplina costituzionalizzata degli elementi fondamentali di tutti i procedimenti di controllo sull'attività e sugli organi delle Regioni (artt. 125, 126 e 127 Cost.); infine, sulla esclusiva attribuzione alla Corte Costituzionale del potere di risolvere i conflitti di legittimità che possono insorgere fra Regione e Stato (artt. 127 e 134 Cost.; art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87).

Alla luce di siffatti principi la previsione in via legislativa di un potere di controllo governativo generale e innominato e altresì caratterizzato dalla massima discrezionalità, violerebbe in primo luogo i principi di legalità e di riserva di legge che governano i rapporti fra Stato e Regioni; in secondo luogo, svuoterebbe di significato l'articolato strumentario di controlli previsto dalla Costituzione e, in particolare, la competenza della Corte Costituzionale in ordine ai conflitti di attribuzione originati da atti amministrativi regionali.

L'esercizio del potere in esame non potrebbe del resto giustificarsi né con la presenza di un obiettivo interesse al ripristino della legalità - dato che il Governo non potrebbe assumere il ruolo di giudice o di controllore fuori dei casi indicati dalla Costituzione - né con l'esigenza di far prevalere l'interesse nazionale su quello delle Regioni. In ordine a quest'ultimo punto la ricorrente rileva che la formulazione della norma impugnata legittimerebbe l'uso in funzione politica del potere in esame. Il previsto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, infatti, potrebbe configurarsi solo come strumento di ulteriore valutazione non della legittimità dell'atto da annullare, ma dell'interesse politico in nome del quale il Governo intende annullarlo. A questo proposito la ricorrente contesta che il Governo, sia pure previo parere della Commissione parlamentare, possa sovrapporre la propria valutazione politica a quella compiuta dall'amministrazione regionale: detta valutazione potrebbe, infatti, fondarsi solo sull'attribuzione legislativa di poteri specifici, disciplinati in modo da assicurarne la corretta utilizzazione, mentre, anche là dove la Costituzione ammette che la valutazione statale dell'interesse nazionale prevalga definitivamente, non sarebbe in ogni caso il Governo a poter decidere, ma solo il Parlamento (art. 127, comma 4).

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, osservando sostanzialmente: che la garanzia costituzionale delle autonomie regionali non può trasmutarsi in salvaguardia degli atti amministrativi regionali illegittimi; che la potestà di annullamento straordinario non è riducibile a semplice modalità di «controllo»; che la illegittimità costituzionale di una legge regionale non è «sanata» dall'atto positivo di controllo e può essere rilevata in via incidentale in ogni tempo; che la disposizione *sub judice* ha recepito gli insegnamenti dati da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971.

Solo in via subordinata il resistente ha rilevato che l'art. 125, comma primo, Cost. non imporrebbe affatto che la potestà di controllo debba esaurirsi irreversibilmente in tempi brevi (ad esempio, i «venti giorni dal ricevimento» previsti dall'art. 45 della legge 10.2.1953 n. 62); che non possa aversi, quanto meno in via straordinaria, un intervento demolitorio successivo all'inizio della esecutività dell'atto già controllato; che il controllo non possa prendere forma diversa dall'«annullamento».

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato memoria, diffondendosi a esaminare la natura del contestato potere di annullamento straordinario. Le origini e la storia di tale istituto dimostrerebbero che si tratta non di un potere di controllo, ma di amministrazione attiva, tant'è che il suo esercizio risulta condizionato non

solo all'asserita illegittimità dell'atto da annullare, ma anche al ricorrere di un interesse pubblico attuale. Tale interesse dovrebbe individuarsi, secondo la ricorrente, nello stesso interesse pubblico che ha presieduto alla formazione dell'atto, fondandosi, di conseguenza, il potere in esame sulla tradizionale concezione dell'autarchia», secondo cui gli enti pubblici sono «organi indiretti» dello Stato, deputati a curare interessi che non sono esclusivamente propri, ma che rimangono anche interessi dello Stato. Detta concezione contrasterebbe peraltro con la disciplina costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni (o Province autonome), che presuppone la titolarità, in capo a queste, di funzioni e interessi «propri», legittimando di contro eventuali «interferenze» dello Stato solo in funzione del perseguimento di specifici interessi di rilievo nazionale o ultraregionale suscettibili di trovare fondamento in una norma costituzionale.

4. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, dove si rileva che l'istituto dell'annullamento straordinario era «diritto vivente» già prima dell'entrata in vigore della disciplina impugnata e che, rispetto al passato e agli stessi principi posti dalla giurisprudenza di questa Corte, la norma in contestazione avrebbe il merito di accrescere il livello delle garanzie apprestate a favore dei soggetti di autonomia, grazie alla esplicita attribuzione del potere di annullamento al Governo nella sua collegialità, alla specifica indicazione del fine di «tutela dell'unità dell'ordinamento», nonché alla previsione del parere della Commissione parlamentare, chiamata ad apprezzare il profilo dell'«interesse nazionale» rispetto all'annullamento dell'atto illegittimo. Dette garanzie non pregiudicherebbero, d'altro canto, la giurisdizione di questa Corte in ordine agli atti amministrativi regionali invasivi di competenze statali, poichè l'area dell'«invasività» sarebbe, ad avviso del resistente, molto più ristretta dell'area delle residue illegittimità.

Il Presidente del Consiglio - dopo aver individuato il fondamento dell'istituto in esame nel principio di unità della Repubblica (art.5 Cost.) e nel principio di legalità - fa osservare che la «consolidazione» dell'atto amministrativo illegittimo non è regola generale nel nostro ordinamento, dove peraltro non esiste neppure una «riserva di giurisdizione» per quanto attiene alla rimozione degli atti illegittimi. Ragioni di funzionalità delle istituzioni imporrebbero anzi di preferire la rimozione in via amministrativa, evitando di incrementare ulteriormente la «giurisdizionalizzazione» dei conflitti tra amministrazioni, specie quando, come nel caso in esame, essi mal si adattano ai presupposti di legittimità e di interesse caratteristici del processo amministrativo. Rispetto alla disapplicazione l'annullamento governativo costituirebbe, infatti, uno strumento molto più lineare e preciso; rispetto all'ordinario controllo sugli atti esso consentirebbe una valutazione meno frettolosa e sommaria, oltre che estensibile alle ipotesi di illegitt. c.d. «sopravvenuta».

Riguardo alla natura del potere, il resistente nega, infine, che si tratti di controllo (e che quindi possa invocarsi l'art. 125 Cost.), a causa del rilievo che nell'annullamento straordinario, a differenza che negli atti di controllo, assumerebbe l'interesse nazionale «attuale»: interesse che sarebbe dunque distinto e separato rispetto a quello perseguito dalla amministrazione regionale.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto di impugnativa l'art. 2, terzo comma, lett. p) della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) nella parte in cui attribuisce alla competenza del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, «le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi» delle Regioni e delle Province autonome.

Ad avviso della Regione Lombardia tale norma risulterebbe viziata nella legittimità per violazione degli artt. 5, 115, 118, 125, 126 e 134 della Costituzione (anche in riferimento all'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87), in quanto suscettibile di ledere «la stessa essenza del sistema autonomistico configurato nella Costituzione», incidendo sul «carattere costituzionale» dell'autonomia regionale sancita dall'art. 115 Cost., sia con riferimento all'«attribuzione alle Regioni di poteri e funzioni non disponibili se non entro limiti precisi da parte del legislatore ordinario (artt. 117 e 118 Cost.)», sia con riferimento alla «disciplina costituzionalizzata degli elementi fondamentali di tutti i procedimenti di controllo sull'attività e sugli organi della Regione (artt. 125, 126 e 127)», sia, infine, in relazione alla «esclusiva attribuzione alla Corte costituzionale dei poteri di risoluzione autoritativa dei conflitti di legittimità che possono sorgere fra Regione e Stato-persona, di cui il Governo è portavoce unitario (artt. 134 e 127 Cost.)». Né il richiamo all'interesse nazionale o ad altri interessi pubblici affidati alla cura dello Stato potrebbe comunque giustificare l'attribuzione allo stesso «di un potere generale e inominato di annullamento degli atti amministrativi» senza limiti di materia o condizioni sostanziali di esercizio: dal che l'asserita violazione anche dei principi di legalità e di riserva di legge che regolano i rapporti tra Stato e Regioni.

2. — Il ricorso è fondato.

L'annullamento straordinario previsto dalla disposizione impugnata trova il suo antecedente storico diretto nell'art. 6 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (norma, a sua volta, mutuata dall'art. 114 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, ma già presente nei regolamenti di esecuzione della legge comunale e provinciale succedutisi dopo il 1865), dove si attribuiva al Governo «la facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi e di regolamenti generali o speciali».

Rispetto a tale precedente formulazione la disciplina in contestazione ha, peraltro, introdotto alcune novità rilevanti: riferendo il potere di annullamento non al Governo genericamente inteso, ma al Consiglio dei ministri; estendendo esplicitamente la sua applicazione anche agli atti amministrativi delle Regioni e delle Province autonome; prevedendo, in questo caso, accanto al parere del Consiglio di Stato, anche il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Questi elementi di novità appaiono sufficienti a escludere la possibilità di configurare la norma impugnata — contrariamente a quanto asserito dalla difesa dello Stato — come meramente ricognitiva o confermativa di una norma preesistente ovvero di un «diritto vivente» già da tempo consolidato.

3. — L'esame della giurisprudenza costituzionale in tema di annullamento governativo previsto dall'art. 6 del R.D. n. 383 del 1934 concorre, d'altro canto, a convalidare tale indicazione.

Questa Corte, com'è noto, fin dai primi anni della sua attività, si è in più occasioni occupata di tale potere, riconoscendone sia l'esclusiva spettanza al Governo centrale sia la legittimità nel caso in cui venga esercitato, in presenza di un interesse attuale di carattere generale, come strumento d'intervento eccezionale nei confronti degli atti delle Comuni e delle Province (sentt. n. 24 del 1957; n. 23 del 1959; n. 73 del 1960; n. 74 del 1960; n. 128 del 1963; n. 4 del 1966).

La giurisprudenza costituzionale non ha avuto, invece, in passato occasione di affrontare in termini diretti il problema della ammissibilità di un potere governativo di annullamento straordinario nei confronti degli atti amministrativi delle Regioni, ordinarie e speciali, e delle Province autonome: di talché tale problema è rimasto sinora, in sede giurisprudenziale, del tutto impregiudicato, mentre è stato esplicitamente risolto, in sede legislativa, solo attraverso la norma di cui è causa, formulata per la prima volta nella legge n. 400 del 1988.

4. — Poste tali premesse, ai fini della soluzione della questione, vanno innanzitutto richiamati i principi affermati dalla Costituzione a fondamento dell'ordinamento delle autonomie territoriali e che connotano la stessa forma di Stato italiana come «Stato regionale». A tal proposito, la norma fondamentale — al di là delle enunciazioni più generali tracciate in tema di autonomia e decentramento dall'art. 5 Cost. — può essere individuata nell'art. 115 Cost., secondo cui «le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri secondo i principi fissati nella Costituzione»: norma ben differenziata, nei suoi contenuti, da quella espressa con l'art. 128 Cost., dove si qualificano le Province ed i Comuni come «enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». Tale diversità di formulazione mette, pertanto, in luce la natura costituzionale (o politica) dell'autonomia regionale, nonché l'attribuzione alle stesse Regioni della qualità di soggetti non solo amministrativi, ma costituzionali, investiti tra l'altro di una funzione quale quella legislativa, tradizionalmente riservata, nel modello di Stato liberale a impianto centralista, allo Stato-persona.

La natura costituzionale che risulta conferita all'autonomia regionale comporta, come prima conseguenza, che il complesso sistema delle relazioni tra Stato e Regioni debba trovare la sua base diretta nel tessuto della Costituzione, cui spetta il compito di fissare, in termini conclusi, le stesse dimensioni dell'autonomia, cioè i suoi contenuti ed i suoi confini. L'ulteriore conseguenza sarà che ad ogni potere di intervento dello Stato, suscettibile di incidere su tale sfera costituzionalmente garantita, in modo da condizionarne in concreto — così come accade con le forme puntuali del controllo — la misura e la portata, non potrà non corrispondere un fondamento specifico nella stessa disciplina costituzionale.

5. — Tale fondamento specifico — nonostante il richiamo espresso nella norma impugnata ad un fine generico di «tutela dell'unità dell'ordinamento» — non può essere reperito per quanto riguarda un potere di annullamento generale, straordinario e svincolato da qualunque limite temporale, quale quello di cui è causa: dal disegno costituzionale scaturiscono, invece, chiare indicazioni contrarie all'ammissibilità di un potere di questo tipo, anche in riferimento alla natura che si intenda riconoscere allo stesso.

Come è noto, su questo punto, diverse sono state le tesi enunciate, tanto in sede scientifica che giurisprudenziale, con riferimento al potere di cui all'art. 6 del R.D. n. 383 del 1934: da quelle che hanno individuato in tale potere una forma speciale di controllo sugli atti; a quelle che ne hanno, invece, avvicinato la natura alle forme dell'autotutela e dell'annullamento di ufficio; a quelle, infine, che, valorizzando al massimo la discrezionalità dell'intervento, hanno ricondotto il potere in parola all'attività di «alta amministrazione» o di «indirizzo politico». In realtà, il fatto che il

potere venga esercitato da un soggetto esterno all'amministrazione che ha posto l'atto da annullare e nei confronti di atti comunque viziati nella legittimità induce a ritenere prevalenti, nella fattispecie, le garanzie della legalità che si ricollegano al controllo di legittimità sugli atti, pur con tutte le connotazioni speciali che tendono ad avvicinare il potere stesso all'amministrazione attiva, in relazione sia alla facoltatività dell'annullamento, sia all'inesistenza di un limite temporale per il suo esercizio, sia all'ampia discrezionalità della valutazione relativa alla presenza di un interesse attuale di carattere generale in grado di giustificare l'intervento straordinario del Governo.

Se così è, il potere in esame non potrà non essere ricondotto alla disciplina del controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni posta dall'art. 125 Cost., disciplina che — al pari di quella espressa sempre in tema di controlli negli artt. 126 e 127 Cost. — viene a presentarsi come tassativa e insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, in quanto posta a garanzia di una autonomia compiutamente definita in sede costituzionale. Da qui l'incompatibilità della disposizione impugnata, dove si prevede un tipo particolare di controllo di legittimità da esercitare in forma accentrata attraverso il Governo, con il contenuto normativo dell'art. 125 Cost., dove si impone, invece, che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione avvenga da parte di un organo dello Stato «in forma decentrata».

6. — La conclusione relativa all'incostituzionalità del potere in esame non potrebbe, d'altro canto, essere superata neppure ove si intendesse collocare il potere stesso fuori dell'ambito di operatività dell'art. 125 Cost., seguendo le diverse tesi che hanno configurato l'annullamento straordinario o come atto di autotutela (legato all'esigenza di preservare l'unità dell'ordinamento amministrativo) o come atto di «alta amministrazione» (destinato a far prevalere, nel conflitto tra interessi locali e centrali, le esigenze connesse all'indirizzo politico nazionale). Nel primo caso, infatti, occorrerebbe muovere dall'accettazione di una visione monolitica dell'amministrazione pubblica — quale quella che risulta sottesa alla stessa possibilità di impiego degli strumenti di autotutela — visione certamente incompatibile con il disegno pluralista tracciato dalla Carta repubblicana, dove la valutazione anche politica di larga parte degli interessi locali risulta affidata alla competenza delle Regioni e delle Province autonome, con apparati distinti da quelli del Governo e dell'amministrazione centrale; mentre, nel secondo caso, l'incostituzionalità deriverebbe dal fatto della previsione di un intervento limitativo della sfera regionale non d'indirizzo, bensì specifico e puntuale, intervento che — per quanto avallato dal parere non vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali — si verrebbe pur sempre a configurare come caratterizzato dal massimo della discrezionalità, per il fatto di essere facoltativo e svincolato da qualsivoglia tipizzazione dei contenuti o degli interessi generali da affermare in sede di adozione del provvedimento demolitorio.

7. — Sotto qualunque profilo si voglia inquadrare, il potere in questione si presenta, dunque, incostituzionale ove venga esercitato nei confronti delle Regioni, ordinarie e speciali, e delle Province autonome, in quanto incompatibile con la natura stessa della loro autonomia, così come definita nel disegno tracciato dal titolo quinto della parte seconda della Costituzione, derogabile, ma solo in termini più favorevoli, per le autonomie speciali. Tale conclusione non comporta, peraltro, che gli atti amministrativi di tali enti, ove risultino viziati nella legittimità possano godere — una volta superata la soglia dei controlli amministrativi ordinari — di una sorta di immunità da forme di sindacato successive all'inizio della loro efficacia, suscettibili di condurre all'annullamento dell'atto: tale sindacato, com'è noto, si potrà, infatti, pur sempre attivare, oltre che attraverso l'annullamento di ufficio da parte dello stesso ente che ha emesso l'atto, attraverso i comuni strumenti del controllo giurisdizionale e del conflitto di attribuzione da sollevare innanzi a questa Corte, nel rispetto delle forme e dei limiti fissati dalle diverse procedure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lett. p) della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 230

Sentenza 13-21 aprile 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ordinamento giudiziario - Custodi giudiziari - Indennità giornaliera - Liquidazione - Importi determinati senza riferimento alle tariffe vigenti e agli usi locali - Esigenza di non assegnare agli stessi un contenuto irrisorio e puramente simbolico e diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.****(Legge 13 luglio 1965, n. 836, art. 5).****(Cost., artt. 3, 36 e 42).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidenzie: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1. — Ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Pellicciari Enrichetta nel procedimento penale contro Mebus Karl, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2. — Ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso da Casadio Romano nel procedimento penale relativo al decesso di Lombardi Elena, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3. — Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione promosso dalla Nuova Centercar s.r.l. nel procedimento penale contro Pellati Elena, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Bologna, con tre ordinanze analoghe nel contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 recante: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale (in riferimento all'art. 103 della Tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701), in quanto la previsione ivi contenuta del compenso per le incombenze di custodia ha contenuti quantitativi irrisori, e pertanto la disposizione risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 42 della Costituzione.

Il giudice *a quo* premette che, proprio per ovviare alla palese insufficienza dei compensi previsti nelle disposizioni impugnate, è invalsa la prassi di autorizzare *de plano* le spese di conservazione previste dall'art. 104 della tariffa penale, che fa richiamo agli usi locali, onde tentare di compensare adeguatamente il custode.

Ciò posto, viene ritenuto ravvisabile un contrasto con l'art. 3 Cost. per essere la stessa prestazione diversamente regolata a seconda che si tratti di sequestro amministrativo, eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e disciplinato dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, che prevede la liquidazione in base alle tariffe vigenti e agli usi locali, o di sequestro penale nel quale trova applicazione la norma impugnata.

Il contrasto con l'art. 36 Cost. si avrebbe poi in quanto l'opera del custode, che si sostanzia in una vera e propria attività lavorativa, non verrebbe remunerata in proporzione alla sua qualità e quantità.

Circa il preteso contrasto con l'art. 42 Cost. (profilo sollevato solo in una delle tre ordinanze), il giudice *a quo* osserva che il provvedimento della Polizia giudiziaria con cui è stata disposta la custodia in autorimessa di un'autovettura in sequestro penale e la contestuale nomina del gestore a custode, ha determinato un sacrificio parziale della utilizzazione del bene; poiché quindi la legge prevede un compenso palesemente irrisorio rispetto al valore effettivo che l'utilizzazione completa del bene avrebbe prodotto, verrebbe meno il requisito del «serio ristoro», posto a base di più sentenze della Corte costituzionale ed in particolare della sentenza n. 5 del 1980.

2. — Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'inaffidabilità della questione poiché, nella specie, troverebbe applicazione proprio quell'art. 104 della Tariffa Penale che il giudice *a quo* considera invece applicato a torto.

In ogni modo, prosegue l'Avvocatura, sarebbe inconferente il richiamo all'art. 36 Cost. in quanto il compenso spettante al custode attiene ad un incarico di natura pubblicistica che non può essere assimilato ad un'attività lavorativa in senso proprio.

Né sarebbe fondato il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto la misura delle spese previste dal citato art. 104 renderebbe equivalenti i compensi previsti per il caso di sequestro amministrativo e per quello di sequestro penale.

Il riferimento all'art. 42 Cost., infine, che postula un'inaffidabile ricostruzione dell'incarico di custode come requisizione in uso dei locali in cui le cose sequestrate sono depositate, presuppone la proprietà in capo al custode dei locali medesimi e sarebbe comunque da superarsi in ragione della dedotta applicabilità dell'art. 104 della tariffa penale.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in esame sollevano questione di legittimità costituzionale della medesima norma; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. — Il Tribunale di Bologna, in tre distinti procedimenti camerali sorti a seguito di incidente di esecuzione promosso da custodi di beni in sequestro penale avverso la liquidazione del compenso loro spettante per l'attività svolta, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965 n. 836, che determina in lire 300 l'indennità giornaliera spettante ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701.

In ordine al primo dei profili indicati, il giudice remittente, dopo aver dato atto che il custode lamenta, oltre alla mancata liquidazione delle spese di recupero e di conservazione dei beni, anche la irrisorietà del compenso liquidato per la propria attività, osserva che il sequestro penale è, sul punto, disciplinato in maniera differente rispetto al cosiddetto sequestro amministrativo eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione al quale l'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 stabilisce che la liquidazione delle somme dovute al custode: «è effettuata dalle autorità ... tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali...».

Se quindi, prosegue il giudice *a quo*, una differenza di trattamento fra chi esercita l'attività di custodia in virtù di un contratto privato ed il custode di un bene sottoposto a sequestro penale potrebbe giustificarsi considerando che quest'ultimo svolge un servizio di interesse preminentemente pubblico, analoga ragione non può addursi in ordine a disparità di trattamento fra custodi di beni sottoposti a sequestro penale e custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo, entrambi svolgendo un servizio che interessa la comunità intera.

3. — Sotto questo profilo la questione è fondata.

Occorre rammentare che nella richiamata tariffa penale i custodi sono menzionati agli artt. 102 e 103, con riguardo rispettivamente al «custode ai sigilli» ed al «custode agli oggetti» indicati nell'art. 605 del codice di procedura penale allora vigente (ora art. 344 del codice di procedura penale del 1930; v. pure l'art. 259 del nuovo codice di procedura penale del 1988), e con previsione in favore degli stessi di un'indennità giornaliera decrescente in funzione della durata dell'incarico, oltre che del rimborso delle spese di conservazione, da liquidarsi in conformità alle tariffe vigenti ed agli usi locali, ai sensi dell'art. 104 della citata tariffa penale.

Le predette voci della tariffa hanno quindi evidentemente riguardo ad entrambe le funzioni in cui si sostanzia la custodia in senso stretto e cioè un'attività di vigilanza, da un lato, e di conservazione in senso materiale, dall'altro, di stati di fatto o di cose mobili in sequestro per le esigenze proprie del procedimento penale.

Ciò del resto in conformità all'art. 626 del codice di procedura penale (ed all'art. 48 delle relative disposizioni di attuazione) che testualmente si riferisce a spese «per la conservazione e per la custodia» con espressione che vale ad esplicitare i diversi titoli degli oneri relativi.

In altri termini, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, il compenso spettante al custode ex artt. 102 e 103 della tariffa penale va distinto dalle spese di conservazione della cosa sequestrata, anch'esse da rimborsare ai sensi dell'art. 104 della tariffa medesima.

Non per questo però viene meno la rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*, in quanto, una volta che il legislatore abbia stabilito il riconoscimento di un'indennità di custodia distinta dal rimborso delle spese di conservazione, e quindi finalizzata a compensare l'attività propria del custode quale incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso le parti private e soprattutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato, rimane comunque ferma l'esigenza, sotto il profilo della ragionevolezza della norma e quindi della sua legittimità costituzionale, di non assegnare alla stessa un contenuto del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltreché ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe.

In particolare, tra l'attività del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo non è dato riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente, essendo l'attività, in sé e per sé considerata, ontologicamente identica in entrambe le ipotesi.

Può semmai ulteriormente notarsi che l'incarico in questione non solo dà luogo a responsabilità civile e penale, come prima ricordato, ma può anche essere imposto, e l'eventuale rifiuto di assumerne le funzioni dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 366 c.p.; il che rende maggiormente irragionevole la rilevata disparità di trattamento.

4. — Riconosciuta fondata la questione con riferimento all'art. 3 della Costituzione diviene superfluo l'esame degli altri parametri invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701, in lire 300, e successive variazioni, anziché con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 231

Sentenza 13-21 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Impignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti - Disparità con il settore privato - Richiamo alle sentenze nn. 89/1987 e 878/1988 - Parificazione del regime pensionistico generale nel senso della impignorabilità sia per l'uno che per l'altro settore - Non fondatezza.****(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2, primo comma, n. 3).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Tomei Flora e Pramaggiore Luigi, iscritta al n. 367 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 nel procedimento civile vertente tra Tomei Flora e Pramaggiore Luigi, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevedono la pignorabilità delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei confronti del personale.

Il giudice remittente, adito in sede di ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo — che aveva dichiarato la nullità del pignoramento eseguito dalla Tomei, presso la Cassa Centrale di Risparmio di Palermo, della pensione dovuta al Pramaggiore, ex dipendente della Cassa stessa, a soddisfazione di un credito di L. 14.000.000 — ha tratto argomento dalla sentenza n. 89 del 1987 di questa Corte per censurare il trattamento più favorevole che, in tema di pignorabilità delle pensioni, le norme impugnate detterebbero, a suo avviso, per i pubblici dipendenti in raffronto al regime previsto per i dipendenti privati.

Ritenuto che l'art. 545, quarto comma, c.p.c., consentirebbe la pignorabilità, per ogni tipo di credito, delle pensioni dei dipendenti da imprese private fino alla concorrenza di un quinto, la Cassazione ha affermato che gli stessi motivi che hanno dato luogo alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950, limitata dalla citata decisione n. 89 del 1987, per ragioni di rilevanza nel giudizio *a quo*, ai soli emolumenti spettanti in virtù di rapporto di lavoro in corso a dipendenti di enti diversi dallo Stato, potrebbero essere ritenuti validi perché tale illegittimità sia estesa anche alle pensioni del personale in quiescenza.

2. — Nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* ritiene che la disciplina prevista dall'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che prevede in via generale l'impignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti, e dall'art. 2, primo comma, n. 3, del medesimo decreto, che consente la pignorabilità sino ad un quinto di dette pensioni solo per tributi verso lo Stato, le province e i comuni, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, senza ragionevoli giustificazioni, assicurerebbe ai pubblici dipendenti un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti di imprese private dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che autorizzerebbe invece la pignorabilità delle pensioni fino alla concorrenza di un quinto, per ogni tipo di credito.

2. — La questione non è fondata.

Occorre osservare che la tutela previdenziale nel campo del lavoro privato è realizzata essenzialmente attraverso il sistema delle assicurazioni obbligatorie costituite presso il «regime generale» dell'INPS, che accoglie, in linea di principio, i dipendenti privati, individuati come tali dal solo fatto di lavorare contro retribuzione alle dipendenze altrui (v. art. 37 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).

La pignorabilità della gran parte delle pensioni derivanti da rapporto di lavoro privato non è dunque regolata dall'art. 545 del codice di procedura civile — che si riferisce esclusivamente alle somme dovute «dai privati» — ma dalle norme speciali sulla previdenza sociale (art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 4 ottobre 1935: «Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale», e art. 69 della legge n. 153 del 30 aprile 1969: «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale») le quali, lungi dal disporre, sul punto, un trattamento meno favorevole di quello previsto per i pubblici dipendenti dalle richiamate disposizioni del testo unico n. 180 del 1950, escludono anch'esse in linea generale la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS finanche per crediti alimentari, consentita invece dall'art. 2 n. 1 del citato testo unico nei confronti delle pensioni dei pubblici dipendenti; esclusione che la recente sentenza n. 1041 del 1988 di questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima parificando, sul punto, i due regimi.

In definitiva, la disparità di disciplina tra settore pubblico e privato, in materia di pignorabilità degli emolumenti spettanti in virtù di rapporto di lavoro in corso, posta dal giudice remittente a base delle sue argomentazioni, è dichiarata costituzionalmente illegittima dalle sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988 di questa Corte, non è riscontrabile ove ci si riferisca invece alle pensioni, in ordine alle quali il regime generale è nel senso della impignorabilità (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno che per l'altro settore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27.000

*Ricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 1989
(della regione Emilia-Romagna)*

Comunità europea - Attuazione di direttive, regolamenti, decisioni ed altri obblighi comunitari - Eventuali inadempienze regionali - Previsto intervento sostitutivo effettuato da una commissione presieduta dal commissario di Governo e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Illegittima invasione delle competenze legislative ed amministrative della regione - Richiamo alla sentenza n. 177/1988.

(Legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 11).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 121, seconda comma, e 124).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale n. 230, giusta deliberazione p. 1296 del 6 aprile 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

L'art. 11 della legge n. 86/1989 prevede un'intervento sostitutivo nel caso di inattività regionale nell'attuazione di direttive, regolamenti decisioni comunitarie e altri obblighi previsti nell'art. 1, primo comma, della legge. È previsto che tale intervento venga effettuato, qualora fosse necessario, da una commissione composta secondo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 6 e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Di tale commissione fa parte come presidente il commissario di Governo.

La norma posta dall'art. 11 invade le competenze regionali violando gli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, l'art. 124 e l'art. 121, secondo comma, perché disciplinano il potere sostitutivo che può essere esercitato per insegnamento della Corte nella sentenza n. 177/1988 solo dal governo nello specifico senso dell'art. 92 della Costituzione con le garanzie sostanziali e procedurali, comprese l'esigenza del rispetto della regola di proporzionalità e con esclusione di attribuzione di controllo ad un organo che, sempre per insegnamento della Corte costituzionale, non si identifica in nessuno degli organi che l'art. 92 comprende nel concetto di governo e al quale l'art. 124 non attribuisce un potere del genere di quello che gli conferirebbe la legge qui impugnata (così come quella a suo tempo dichiarata illegittima dalla Corte nella ricordata sentenza).

La Corte ha statuito «che forme di controllo sostitutivo siano imputabili dalla legge soltanto ad organi che per poter legittimamente adottare indirizzi od esercitare controlli nei confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza di vertice (la giunta) non possono essere che organi di governo».

«È solo su questo piano, infatti che operano organi in grado di vigilare sull'unitarietà e sul buon andamento della complessiva amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri così penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al Parlamento nazionale».

Orbene, nel nostro caso, tutto ciò è ancora più valido dal momento che l'attività di attuazione della normativa comunitaria prevista dall'art. 1 della legge n. 86/1988 non è solo provvedimentale ma è anche normativa, ovviamente trattandosi, per quanto riguarda l'art. 11 della legge medesima, di normazione secondaria con la quale si può dare attuazione a direttive e particolarmente a regolamenti.

Tale normazione è di competenza dell'art. 121, secondo comma, del consiglio regionale: cosicché tutto ciò che la Corte dice a proposito della giunta vale, a maggior ragione, per il consiglio regionale.

È evidente che la formazione di atti sostitutivi nei confronti del consiglio regionale non può essere affidata ad una commissione presieduta dal commissario del governo, privo di per sé di funzioni di tale genere, e che tale resta anche se affiancato da altre due persone, e che non può sostituirsi al governo di cui parla l'art. 92 della Costituzione, tanto meno nel compiere un'attività normativa, formando regolamenti di esecuzione di norme comunitarie in sostituzione del consiglio.

La norma appare, dunque, lesiva delle competenze regionali riconosciute dalla costituzione e pertanto.

P. Q. M.

Si chiede l'annullamento dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, per contrasto con gli artt. 117, 118, 119, della Costituzione, 124, 121, secondo comma, della costituzione.

Roma, addì 7 aprile 1989

Avv. Alberto PREDIERI

89C0454

N. 203

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Gherardi Venio e il Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli eredi a percepire le quote della prestazione assistenziale dalla data della domanda a quella della morte - Attribuzione dell'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, interpretato della legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 602 dell'anno 1987 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da Gherardi Venio, residente in Novi di Modena, rappresentato e difeso dal proc. avv. Alberto Mori e presso di lui, in Modena, viale Nicola Fabrizi 119, elettivamente domiciliato, attore, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro dell'interno in carica, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e negli uffici di detta avvocatura distrettuale, in Bologna, via Marsala, 19, legalmente domiciliato, convenuto.

In punto a: pagamento somma a titolo di indennità di accompagnamento per invalidi civili;

All'esito dell'udienza del giorno 27 settembre 1988 fissata per la discussione orale e per la decisione della causa;

Esaminati gli atti del processo ed i documenti prodotti dalla parte attrice;

Sentiti i rappresentanti delle parti;

A scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

L'attore, nella sua qualità di figlio ed erede di Era Malagoli, deceduta il 24 febbraio 1985, ha proposto domanda di condanna del Ministero dell'interno al pagamento della somma complessiva che avrebbe dovuto essere corrisposta in vita alla madre, a titolo di indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 113, se fosse stata accolta la domanda di assegnazione dell'indennità presentata da Era Malagoli il 31 ottobre 1984.

L'indennità non fu però concessa alla dante causa dell'attore che ne aveva fatto domanda, né in luogo di essa ai suoi eredi, per essere la Malagoli deceduta prima che la competente commissione sanitaria avesse accertato che ella si trovava effettivamente nello stato di totale inabilità lavorativa e nelle altre speciali condizioni di invalidità richieste dalla legge perché sorga il diritto alla prestazione assistenziale. Sostiene infatti il Ministero dell'interno che la ricorrenza dei presupposti del diritto all'indennità di accompagnamento, come della pensione di inabilità per gli invalidi civili, deve essere necessariamente accertata dall'organo amministrativo competente finché l'invalido sia ancora in vita, come condizione indispensabile per la nascita del diritto a percepirla e per la conseguente trasmissione di detto diritto agli eredi, ciò ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Essendo stata disposta una consulenza medico-legale, atteso il risultato delle indagini peritali e l'argomentato parere espresso dal consulente tecnico di ufficio, può dirsi peraltro accertato nel corso del giudizio che Era Malagoli, in età di anni settantanove, allorché sollecitò l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento e da allora sino al momento della morte, era totalmente inabile al lavoro ed altresì nell'impossibilità di autonoma deambulazione e bisognevole di continua assistenza perché non in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita. La Malagoli era invero affetta da neoplasia rettale, malattia che era stata trattata *ex iuvantibus* con un intervento chirurgico di sigmoidostomia a sperone e che si era instaurata in un soggetto diabetico, obeso e colpito dalla sindrome di Parkinson.

Essendo certo che, se la madre dell'attore fosse stata sottoposta prima della morte agli accertamenti del caso, il suo diritto alla prestazione assistenziale invocata non avrebbe potuto non essere riconosciuto, l'esistenza del diritto e la successione in esso del figlio ed erede dipendono peraltro dalla conclusione alla quale si pervenga circa la necessità che l'accertamento dello stato invalidante intervenga prima del decesso dell'invalido, ovvero della possibilità che l'accertamento in questione possa essere compiuto anche successivamente, sia in sede amministrativa che giudiziaria, utilizzando ogni idoneo mezzo di prova, senza alcuna limitazione non rinvenendosi al riguardo alcuna limitazione nella legge e salva la ripartizione dell'onere relativo ai sensi dell'art. 2697 del c.c.

Con le sue precedenti pronunce, tutte peraltro anteriori alla legge 13 dicembre 1986, n. 912, di cui si dirà (vedasi in particolare pretore Modena sentenza 4 maggio 1985 emessa nella causa Piccinini c/Ministero dell'interno in Sicur. soc. 1986, 440), il decidente aveva affermato che, qualora l'accertamento delle condizioni di minorazione da parte delle competenti commissioni sanitarie non fosse stato eseguito prima della morte del soggetto che l'erogazione della prestazione aveva sollecitato, e fosse stata altresì omessa per il sopravvenuto decesso dell'interessata, non viene meno il già sorto diritto di questo alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che fosse stato tempestivamente esercitato, ancorché non riconosciuto dalla pubblica amministrazione, cosicché detto diritto si trasferisce agli eredi, ai quali incombe l'onere di dare la prova dei suoi elementi costitutivi con qualsiasi mezzo idoneo. Era stata infatti ritenuta preferibile, anzi doverosa, ed accolta l'interpretazione dell'ultimo dell'art. 12 che fosse non in contrasto, ma piuttosto in perfetta concordanza, con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione. Era stato in particolare rifiutato il principio affermato dalla Corte suprema (Cass. sez. lav. 2 dicembre 1983, n. 7220) in relazione ad una disposizione affine (art. 6 della legge 6 agosto 1966, n. 625). La Corte, pronunciandosi sulla trasmissibilità agli eredi del diritto all'assegno di sussistenza nel caso di morte dell'invalido in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, ma anteriormente all'emissione dell'atto amministrativo attributivo dell'assegno, aveva escluso che si fosse verificata l'acquisizione del diritto alla prestazione nel patrimonio dell'interessato deceduto e la sua conseguente trasmissione agli eredi.

L'art. 12 del 1971 era stato ritenuto non ostativo alla conservazione ed alla trasmissione *mortis causa* del diritto alla prestazione assistenziale, nel caso di morte dell'invalido prima dell'accertamento medico-legale necessario per stabilirne l'effettiva invalidità, nonostante che il primo comma richieda, come condizione per la concessione della pensione, l'avvenuto accertamento della totale inabilità lavorativa e l'ultimo comma riconoscesse (come riconosce ancora) il diritto degli eredi alle quote maturate della pensione solo nel caso di decesso dell'interessato successivo al riconoscimento dell'invalidità. Fu dato rilievo ai fini ermeneutici:

1) alla decorrenza della pensione, riferita alla data della presentazione della domanda e non alla data del riconoscimento dell'inabilità lavorativa del richiedente, come disponeva invece la legge 625 del 1966;

2) alla nascita del diritto alla prestazione per effetto dell'esistenza obiettiva dei suoi presupposti, quindi allo stato di bisogno al quale la legge intende sovvenire e non dell'accertamento di tale stato, accertamento avente valore meramente dichiarativo e natura di atto di citazione e quindi bensì necessario, ma non di per sé stesso determinante, né insostituibile;

3) alla incongruità di una situazione giuridica di diritto soggettivo costituzionalmente garantito (art. 38, primo comma, della Costituzione) la cui realizzazione dipenda dalla tempestività dell'azione amministrativa di accertamento e sia quindi rimessa alla discrezionalità ed all'efficienza (in sostanza all'arbitrio) dell'autorità amministrativa;

4) al principio, reiteratamente affermato dalla Corte suprema in materia di previdenza sociale, principio ritenuto estensibile anche all'affine campo dell'assistenza sociale obbligatoria, secondo il quale il diritto alle prestazioni relative deriva direttamente dalla legge, in presenza dei requisiti da essa stabiliti, con l'obbligo della erogazione delle prestazioni dopo che, non la presentazione della domanda, ne sia stata posta in essere l'indispensabile *condicio iuris*.

A tale conclusione non è però più dato pervenire una volta che, con la legge 13 dicembre 1986, n. 912, è stata data l'interpretazione autentica, vincolante per il giudice, dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 118/1971. Il legislatore ha sovrannamente disposto che la detta norma deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato od invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell'invalidità, hanno diritto di percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.

La norma interpretativa, che ribadisce e quindi comporta la necessità del riconoscimento dello stato di invalidità anteriormente al decesso, confermando la trasmissione agli eredi del diritto alle quote di pensione maturate solo se la morte dell'invalido si sia verificata dopo l'avvenuto accertamento sanitario della sua totale invalidità lavorativa, distingue e regola diversamente l'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto soltanto prima della deliberazione di concessione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di cui al successivo art. 14, primo comma. Essa rende pertanto palese e non diversamente intelligibile la volontà del legislatore di escludere il diritto degli eredi alle quote della prestazione assistenziale maturate tra la data della domanda e quella del decesso qualora l'invalido sia deceduto prima dell'accertamento sanitario delle condizioni di menomazione stabilite dalla legge quale presupposto del diritto alla prestazione. Esplicita quindi la volontà di subordinare, non la conservazione, ma l'esistenza stessa del diritto dell'invalido civile all'accertamento dell'invalidità da parte degli organi amministrativi all'uopo istituiti, accertamento eseguibile soltanto se e fino a quando l'interessato sia ancora in vita.

La lettera della legge interpretativa, contenente la significativa reiterazione della previsione del decesso successivo al riconoscimento dell'invalidità, e la sua *ratio legis*, desumibile dalla distinzione fatta e sopra evidenziata dei casi di decesso intervenuto prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, non consentono una soluzione ermeneutica diversa da quella delineata ed impongono al decidente di porsi la questione della conformità ai principi costituzionali dell'art. 12, quarto comma, del 1971, così come autenticamente interpretato nel 1986. La questione di legittimità costituzionale prospettata non appare manifestamente infondata.

È già stato rilevato come per l'art. 38, primo comma, della Costituzione ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Dai lavori preparatori è dato desumere con certezza che il legislatore costituente ha imposto allo Stato un obbligo generale ed incondizionato di provvedere al mantenimento, oltre che all'assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi occorrenti per il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita, obbligo al quale corrisponde una situazione giuridica di diritto soggettivo di coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla norma costituzionale. Di diritto del resto, in relazione al disposto dell'art. 38, primo comma, ha parlato la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 92/1966) riconoscendo che il diritto al mantenimento ed all'assistenza costituisce il contenuto di una pretesa attribuita ad ogni cittadino il quale sia invalido al lavoro e sfornito dei mezzi di sussistenza.

Le provvidenze istituite in favore dei mutilati ed invalidi civili con le leggi 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, costituiscono attuazione del dettato costituzionale da parte del legislatore ordinario.

Orbene una situazione giuridica di diritto soggettivo, quale deve essere quella in esame, è incompatibile con la rilevanza determinante attribuita dalla legge all'accertamento amministrativo in vita dello stato di invalidità, quale condizione perché venga ad esistenza e divenga quindi trasmissibile *mortis causa* il diritto alla prestazione.

Questo viene a dipendere, non tanto da una circostanza casuale, (la data della morte) quanto dal modo e dal tempo, assolutamente discrezionale, dell'esercizio dell'attività amministrativa, nonché dall'efficienza e dalla solerzia della pubblica amministrazione, alla quale è attribuito il potere (insindacabile) di disporre della pretesa dell'invalido e delle sue ragioni di credito omettendo o procrastinando sino al decesso l'accertamento dovuto.

Non occorrono altri argomenti per dimostrare il valore costitutivo, indiscutibilmente attribuito all'accertamento dalla legge interpretativa, espressione insostituibile di discrezionalità amministrativa e non esercizio di mera discrezionalità tecnica suscettibile di pieno controllo di merito o di accertamento sostitutivo da parte del giudice ordinario, al quale è consentito anche nei confronti della pubblica amministrazione di accertare i presupposti del diritto avanti a lui fatto valere dal privato, non sia in linea con il dettato costituzionale, derivandone per l'invalido e per i suoi eredi una situazione giuridica di rango inferiore, perché non direttamente tutelata, rispetto a quella che ad essi invece compete.

Non solo l'esistenza, ma anche realizzazione *ope iudicis* del diritto è impedita dalla necessità che l'accertamento (positivo) dello stato invalidante intervenga prima della morte dell'interessato. I suoi eredi infatti non possono agire (utilmente) in giudizio perché l'autorità giudiziaria supplisca all'inattività dei competenti organi amministrativi, ovvero ne corregga l'apprezzamento tecnico negativo, se erroneo. È ipotizzabile dunque la violazione, in danno degli eredi dell'invalido civile, del disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito non è attuato qualora l'azione avanti all'autorità giudiziaria sia resa inutile da una struttura della fattispecie legale che impedisca la cognizione del giudice-sugli accertamenti compiuti in sede amministrativa, così da rendere il risultato di detti accertamenti insindacabile e/o insostituibile. L'esistenza di un diritto implica, in virtù dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, la possibilità di farlo valere avanti l'autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall'ordinamento giuridico, possibilità che è compromessa quando sia limitata la libertà di apprezzamento del giudice su un punto fondamentale della controversia (così Corte costituzionale sentenza n. 70/1961), ovvero quando l'accertamento dell'esistenza del diritto sia demandata ad un organo amministrativo, senza possibilità di un controllo di merito da parte del giudice e con esclusione di ogni potere di decisione sullo specifico oggetto della controversia (così Corte costituzionale sentenza n. 142/1974).

A maggior ragione va ritenuto violato il dettato dell'art. 24, primo comma, quando, per il valore costitutivo attribuito dal legislatore ad un atto dell'autorità amministrativa il giudice non può autonomamente accertarne i presupposti, oviando all'omissione od all'errore di ricognizione e/o di valutazione della realtà obiettiva in cui sono incorsi gli organi tecnici della pubblica amministrazione, ma debba necessariamente dichiarare, quale conseguenza dell'omissione o dell'errore, inesistente il diritto avanti a lui fatto valere.

Infine le norme della cui legittimità costituzionale si scruta non appare neppure conforme al fondamentale principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) in considerazione del diverso e deteriore trattamento, in raffronto alla situazione giuridica degli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre prestazioni previdenziali o assistenziali, riservato dalla legge agli eredi dell'invalido civile per effetto della prescritta necessità del decesso del loro dante causa successivamente al riconoscimento dell'invalidità. Infatti gli eredi del mutilato od invalido civile, nei confronti dei quali non può trovare applicazione il silenzio-rifiuto istituito con l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, atteso il valore costitutivo dell'accertamento in vita (e soltanto dell'accertamento in vita) dell'invalidità, sono gli unici, oltre agli eredi dei soggetti affetti da sordomutismo di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (questi ultimi per effetto dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 912/1986) a subire un irreparabile pregiudizio delle loro ragioni successorie ed ad essere privati del diritto di percepire, in luogo del *de cuius*, quanto a questo avrebbe dovuto essere e non è stato corrisposto prima del decesso.

In relazione a nessuna altra prestazione attinente ad una forma di previdenza ed assistenza obbligatoria, salvo quelle dianzi indicate, è dalla legge stabilita una condizione tanto pregiudizievole del diritto di succedere in tutti gli elementi patrimoniali attivi dell'eredità ed in particolare nel diritto alle quote maturate della prestazione assistenziale. La situazione giuridica di particolare sfavore nella quale sono posti gli eredi dei mutilati ed invalidi civili appare priva di ogni razionale giustificazione e costituisce una disuguaglianza disposta per legge che deriva unicamente dalla loro condizione personale e sociale di aventi causa *iure successionis* da un mutilato o da un invalido civile (o da un soggetto affetto da sordomutismo) anziché da un qualsiasi altro avente diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale che l'abbia richiesta e non l'abbia ottenuta prima della morte.

Sotto ognuno dei tre profili di legittimità costituzionale esaminati la questione di costituzionalità dell'art. 12, ultimo comma, merita di essere portata al vaglio della Corte costituzionale.

La questione è infatti rilevante, ancorché oggetto della domanda attrice sia l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 118 e non la pensione di invalidità prevista dall'art. 12 della legge n. 18, in considerazione del richiamo all'anteriore testo legislativo, in particolare agli articoli 2, 7 e 12, contenuto nell'art. 1 della legge del 1980. Quest'ultimo del resto dispone anch'esso esplicitamente, alla pari dell'art. 12, primo comma, del 1971, che l'indennità di accompagnamento sia concessa, ancorché al solo titolo della minorazione, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili nei cui confronti le commissioni sanitarie competenti all'accertamento della loro totale invalidità abbiano altresì accertato la ricorrenza delle ulteriori speciali condizioni di menomazione fisica o psichica stabilita dal legislatore. Se ne deve inferire un rinvio generalizzato della legge del 1980 a quella fondamentale del 1971, salvo per quanto da quella posteriore diversamente disposto, quindi l'estensibilità dell'art. 12, ultimo comma, anche agli eredi di coloro che abbiano sollecitato e non ottenuto in vita l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento anziché della pensione di invalidità.

Solo in caso di riconoscimento della fondatezza della questione di costituzionalità sollevata e di conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di legge incriminata, potrebbe essere accolta la domanda attrice, che in caso contrario sarebbe infondata ed andrebbe respinta. La soluzione della questione è dunque pregiudiziale alla decisione di merito. La sua riconosciuta pregiudizialità rende necessario il promouimento del giudizio incidentale di costituzionalità, con la rimessione agli atti alla Corte costituzionale e la sua sospensione del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 38, primo comma, 24, primo comma, e, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio e concernente l'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento dell'inabilità;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria per la notificazione del provvedimento alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 4 ottobre 1988

(Seguono le firme)

89C0429

N. 204

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Galloni Mara e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Attribuzione ai titolari di pensioni I.N.P.S. a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nonché ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di quote di maggiorazione di assegni familiari - Esclusione dell'attribuzione di dette maggiorazioni ai titolari di pensioni erogate dai fondi speciali per lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali) - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al lavoro (dipendente o autonomo) svolta prima del pensionamento, senza tener conto delle condizioni di effettivo bisogno - Violazione del principio della agevolazione da parte dello Stato, con misure economiche, della formazione della famiglia.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 5, quarto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79) (Cost., artt. 3, 31 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al numero 448 dell'anno 1988 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da Galloni Mara in Generali, residente in Fiorano Modenese (Modena), rappresentata e difesa dal proc. avv. Vittorio Morselli e nel suo studio, in Modena viale Virginia Reiter, 169, elettivamente domiciliata, attrice, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Modena, con sede legale in Roma; rappresentato e difeso dal proc. avv. Franco Saracini del suo ruolo professionale legale, elettivamente domiciliato, in Modena viale Virginia Reiter, 72, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'istituto, convenuto;

In punto ad accertamento del diritto alla maggiorazione degli assegni familiari per i figli minori;

Il pretore all'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 29 settembre 1988;

Esaminati gli atti del giudizio ed i documenti prodotti dalle parti;

Sentiti i difensori delle parti stesse, a scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

La ricorrente ha proposto nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale domanda di accertamento del suo diritto a percepire, nonché domanda di condanna dell'ente previdenziale a corrisponderle, pe i due figli minori a carico, la maggiorazione degli assegni familiari prevista dall'art. 5 del d.-l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con

modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e della tabella allegata al decreto. L'attrice, titolare di pensione a carico della gestione speciale per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, del d.-l. n. 17/1983 perché detta disposizione, stabilendo unicamente e limitativamente che la maggiorazione in questione spetta ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutiva od integrative di quella dei lavoratori dipendenti, ovvero che di quest'ultima comportino l'esclusione o l'esonero, non è estensibile, quindi non attribuisce il diritto alla maggiorazione, ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed in particolare degli artigiani. L'illegittimità costituzionale è stata dedotta con riferimento agli articoli 3, 31 e 38, secondo comma, della Costituzione.

La questione di costituzionalità così prospettata è rilevante e non è manifestamente infondata.

Poiché il quarto comma dell'art. 5, nel disciplinare l'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari ai titolari di pensione diversi dai dipendenti in quiescenza dello Stato e degli altri enti pubblici (per i quali provvede il comma successivo), stabilisce specificamente che la maggiorazione spetta ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali di essa sostitutive, integrative, esclusive od esonerative, è certo ed evidente che la maggiorazione non è stata attribuita ai titolari di pensione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali). Infatti la precisa e circoscritta previsione legislativa non può essere intesa ed applicata estensivamente, ad ipotesi non contemplate e quindi lasciata al di fuori del suo ambito di applicazione, ma deve essere interpretata in senso letterale. Le espressioni usate dal legislatore ed il raffronto con le disposizioni precedenti dello stesso articolo indicato inoltre chiaramente la *ratio legis* di privare del beneficio non solo i percettori di assegni familiari diversi dai prestatori di lavoro subordinato (in tal senso deponendo univocamente i primi tre commi) ma anche i titolari dei relativi trattamenti di previdenza.

In base alla normativa vigente e censurata di incostituzionalità la pretesa della ricorrente è dunque infondata e del tutto legittimamente l'I.N.P.S. le ha negato la maggiorazione richiesta. Solo se la questione di illegittimità costituzionale fosse ritenuta fondata ed accolta la domanda attrice, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, diverrebbe meritevole di accoglimento e l'I.N.P.S. sarebbe tenuto e dovrebbe essere dichiarato obbligato e condannato all'erogazione della maggiorazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, va rilevato innanzi tutto come la discriminazione operata in danno dei titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione dei lavoratori autonomi (tra essi degli artigiani) non appaia conforme al principio generalissimo e fondamentale di uguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. A tale proposito appaiono pertinenti e convincenti le osservazioni fatte dalla parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio e volte a dimostrare l'irrazionalità e l'ingiustificata diversità di trattamento riservato dal legislatore ai lavoratori autonomi in pensione successivamente e nonostante che, con l'art. 4 del d.-l. 14 luglio 1980, n. 314, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 440, essi erano stati finalmente parificati ai titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti quanto alla misura della maggiorazione del trattamento pensionistico in relazione al carico familiare.

La nuova alterazione operata dal legislatore nel 1983 dell'uguaglianza a tale riguardo raggiunta dai lavoratori autonomi pensionati nel 1980, rispetto ai lavoratori dipendenti in pensione, appare francamente iniqua sul piano sostanziale e non ragionevole dal punto di vista logico, attesa l'omogeneità delle situazioni personali (quelle di lavoratori non più in attività ma ormai resi inoperosi dall'età o dalle condizioni di salute ovvero di superstiti di lavoratori deceduti) che sono state diversamente regolate, con netto pregiudizio di alcune soltanto, nonostante tutte indistintamente l'art. 38, secondo comma, della Costituzione affermi meritevoli dell'identica considerazione ai fini della adeguatezza, alle esigenze di vita dei lavoratori inabili e delle loro famiglie, dei mezzi di sostentamento che debbono essere ad essi assicurati. La differente natura dell'attività svolta prima del pensionamento non sembra ragione giustificativa della disparità *ex novo* instaurata tra i lavoratori autonomi ed i lavoratori subordinati, essendo essa ormai superata e divenuta irrilevante per effetto dell'identica condizione personale di titolari di pensione ormai acquisita e che non a caso, ma proprio in attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, nel 1980 era stato motivo determinante della disposta uniformità di trattamento con riferimento, non all'entità della pensione, ma alla sua maggiorazione in ragione del carico familiare. Tale uniformità avrebbe dovuto rimanere inalterata anche nell'1983, quanto alla misura della maggiorazione, come lo è rimasta a partire dal 1° gennaio 1984 quanto alla conservazione del diritto al trattamento per carico di famiglia in relazione al reddito familiare (art. 20 legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Non è manifestamente da escludersi neppure la dedotta violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione attesa la indubbia ed identica funzione di attuazione di detta disposizione costituzionale che deve essere riconosciuta ad ogni trattamento pensionistico ed a ciascuna delle sue componenti, compresa la maggiorazione per i familiari a carico, attribuita perché il lavoratore pensionato possa provvedere in misura sufficiente, non solo a se stesso, ma anche ai congiunti privi di autonomia patrimoniale ed alle necessità dei quali egli deve pertanto sopprimerle. Poiché l'art. 38, secondo comma, non distingue i lavoratori autonomi dai lavoratori subordinati, ogni distinzione al riguardo, che non abbia aliunde il suo fondamento, appare arbitraria e suscettibile di porsi in contrasto con il dettato costituzionale.

Certamente il legislatore ordinario può determinare differentemente l'ammontare del trattamento pensionistico per le varie categorie di lavoratori, avendo riguardo ai presupposti stabiliti per l'acquisizione del relativo diritto ed ai criteri di liquidazione dell'entità delle prestazioni assicurative, ma non può legittimamente operare una disparità di trattamento in relazione a presupposti identici. Una volta discrezionalmente ritenuta l'insufficienza dell'importo erogato a titolo di assegni familiari (od a titolo equipollente) e la necessità di un adeguamento in senso maggiorativo, si a favore dei lavoratori in attività che in quelli in pensione, non può poi il legislatore insindacabilmente privare del più favorevole trattamento per il carico di famiglia solo alcune categorie di pensionati i quali, per essere tali e nel contempo per dovere sopportare il peso di familiari economicamente non autosufficienti, si trovano nell'identica situazione di bisogno degli altri titolari di pensione preferiti e possono far valere i medesimi presupposti cui è stata riconosciuta l'attribuzione della maggiorazione che è stata ad essi invece negata. In tal modo i soggetti discriminati vengono privati di quell'adeguamento del trattamento di pensione alle esigenze complessive dell'intero nucleo familiare che è stato ritenuto indispensabile ed ad altri concesso.

Da ultimo, poiché lo Stato deve agevolare con misure economiche, non solamente la formazione delle famiglie, ma anche l'adempimento dei compiti relativi (art. 31, primo comma, della Costituzione) e poiché tra detti compiti rientra con certezza il sostentamento dei membri non ancora (o non più) in grado di procacciarsi da sé stessi il necessario per vivere, l'istituto degli assegni familiari e delle maggiorazioni della pensione per carichi di famiglia è sicuramente una delle provvidenze di ordine economico che rientrano tra i compiti indefettibili. Ma se così è, va ritenuto che, pur nell'ampia facoltà di scelta che deve essere riconosciuta dal legislatore ordinario, questi non possono operare distinzioni e trattare diversamente famiglia e famiglia, se non in conseguenza di situazione oggettive realmente differenti, debitamente valutate e ragionevolmente comparate.

Non gli è invece consentita l'istituzione di misure economiche agevolative da attribuire ad alcune famiglie soltanto, arbitrariamente privandone altre.

Orbene l'art. 5, quarto comma, del d.-l. n. 17/1983, che va letto anche in relazione al comma successivo, estensivo della maggiorazione a tutti indistintamente i pubblici dipendenti in quiescenza, ai fini dell'attribuzione del maggiore trattamento per carichi di famiglia non ha riguardo all'ammontare della pensione od alle condizioni patrimoniali o reddituali complessive ed attuali del pensionato o dell'intero suo nucleo familiare, bensì alla sola natura dell'attività lavorativa a suo tempo esercitata dal titolare della pensione ed alla conseguenza forma di previdenza delle cui prestazioni egli fruisce. Indipendentemente dall'ammontare della pensione, come dalla ricorrenza di una condizione di effettivo bisogno, anche solo astrattamente considerata, la maggiorazione degli assegni familiari è stata attribuita unicamente ai pensionati che furono lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e non ai titolari di pensione (normalmente di importo molto inferiore a quelle degli altri) che furono lavoratori autonomi. Una scelta siffatta è *ictu oculi* ingiustificata e collide con tutti i parametri di legittimità costituzionale esaminati, essendo contraria al principio di uguaglianza, al dovere dello Stato di tutela della famiglia e di uno dei suoi compiti essenziali, al diritto di una previdenza sociale adeguata, sufficiente o non discriminatoria.

La questione sollevata dalla parte attrice merita pertanto di essere portata all'esame della Corte costituzionale.

Va pertanto promosso il procedimento incidentale di costituzionalità con la rimessione degli atti al giudice delle leggi e con contestuale sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 novembre 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo comma, e 38 secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, perché non attribuisce la maggiorazione degli assegni familiari stabilita dal secondo comma, oltre che ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nonché ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

dei lavoratori dipendenti, ovvero che ne comportino l'esclusione o l'esonero, anche ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, o quanto meno ai titolari delle pensioni erogate dalla sola gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani;

Sospende il giudizio;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia notificata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 10 ottobre 1988.

(Seguono le firme)

89C0430

N. 205

Ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Melotti Maurizio e la ditta officina Bindi di Bertocchi Franco

Previdenza e assistenza - Lavoratori privati dipendenti - Trattamento di fine rapporto - Nuove norme - Criteri di calcolo - Non computabilità, fra i casi (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) di sospensione della prestazione di lavoro di cui all'art. 2116 del c.c. (per cui, agli effetti del trattamento di fine rapporto, è previsto il riferimento all'equivalente della retribuzione dovuta nel normale svolgimento del rapporto di lavoro) del servizio militare di leva - Violazione del principio che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei dipendenti privati rispetto ai dipendenti pubblici - Elusione della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/1963.

(Cod. civ., art. 2120, terzo comma, testo sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 136).

IL PRETORE

ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia individuale di lavoro iscritta al numero 211 dell'anno 1988 del ruolo generale delle controversie di lavoro promossa da Melotti Maurizio, residente in Modena, rappresentato e difeso dal proc. avv. Gavino Comida e presso di lui, in Modena, via Sant'Agata, 11, elettivamente domiciliato, attore, contro la ditta officina Bindi di Bertocchi Franco, corrente in Modena, rappresentata e difesa dal dott. Sandro Silvestri e presso di lui e nel suo studio, in Modena, via del Teatro n. 1, elettivamente domiciliato convenuta in punto ad accertamento della computabilità del periodo del servizio militare di leva ai fini del trattamento di fine rapporto e conseguente pagamento di somma ad integrazione del detto trattamento;

Il pretore all'esito dell'udienza del giorno 26 ottobre 1988 fissata per la discussione orale e per la decisione della causa;

Esaminati gli atti del processo ed i documenti prodotti dalla parte attrice;

Sentiti i difensori delle parti, a scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

Sull'assunto, *ex adverso* non contestato ed anzi implicitamente riconosciuto veritiero, di essere stato parte di un rapporto di apprendistato intercorso tra lui e l'impresa convenuta dal 5 dicembre 1984 al 29 agosto 1987, ma di avere prestato servizio militare di leva dal 18 agosto 1986 al 4 agosto 1987, l'attore pretende che, ai fini del trattamento di fine rapporto spettantogli, sia tenuto conto del periodo di servizio militare e l'ammontare dell'emolumento sia pertanto determinato, ai sensi dell'art. 2120 del c.c., per detto periodo in base alla retribuzione virtuale che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro avesse avuto il suo normale svolgimento, in luogo della retribuzione effettiva non ricevuta, secondo quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 2120, quale risulta dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Egli ha proposto pertanto nei confronti dell'ex datore di lavoro domanda di accertamento della computabilità del periodo di servizio militare di leva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di L. 396.050 ad integrazione del trattamento riscosso.

Per contrastare l'accoglimento delle domande attrici ed al fine di ottenere l'invocato accertamento negativo della computabilità del periodo di servizio militare nella determinazione del trattamento di fine rapporto, la parte convenuta ha sostenuto l'accezionalità del richiamo contenuto nell'art. 2110 terzo comma alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2110 e la non estensibilità in via interpretativa del principio alla diversa e pretermissa ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per prestazione del servizio militare, ipotesi autonomamente regolata dall'art. 2111.

Essendo stata fissata altra udienza per la discussione orale e per la decisione, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note difensive ex art. 429 secondo comma, del c.p.a., con le proprie note depositate il 25 luglio 1988 la difesa attrice ha sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 52 della Costituzione e rifacendosi alla sentenza 16 febbraio 1963, n. 8, della Corte costituzionale, dell'art. 2120 nel testo vigente, nella parte in cui non prevede il computo del periodo di servizio militare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

All'udienza di decisione, attesa l'intervento sentenza 4-14 luglio 1988, n. 802 della Corte costituzionale, la questione di costituzionalità dell'art. 2120, in relazione al disposto dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 938, è stata dalla parte attrice riferita non più all'art. 52 bensì all'art. 3 della legge fondamentale dello Stato.

La questione è rilevante. Il richiamo contenuto nell'art. 2120 terzo comma soltanto alle ipotesi di sospensioni del rapporto di lavoro di cui all'art. 2120 e di intervento della Cassa integrazione guadagni non può interpretato che come deliberata esclusione ad opera del legislatore ordinario della rilevanza agli effetti del trattamento di fine rapporto del periodo di servizio militare di leva, servizio che del pari sospende il rapporto di lavoro per quanto disposto dall'art. 1, primo comma, del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303. Detto limitativo richiamo impedisce ogni applicazione in via di interpretazione estensiva od analogica della disposizione. Così è stato ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 802/1988 (punto 2 della motivazione in diritto) che ha giudicato corretta l'opinione del giudice *a quo*, secondo il quale va ravvisata all'art. 2120 una norma implicita di contenuto negativo comportante l'esclusione del tempo trascorso in servizio di leva ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Del medesimo avviso è la Corte di cassazione (sentenza 5 febbraio 1988, n. 1222) la quale ha a sua volta negato l'applicabilità dell'art. 2120, in forza di una interpretazione estensiva o analogica dichiarata inammissibile, al caso di sospensione del rapporto di lavoro per prestazione del servizio militare di leva, caso che non è previsto dalla norma citata e che nell'art. 2111 è oggetto di previsione distinta da quella di sospensione del rapporto per richiamo alle armi.

È certo dunque che le domande attrici sono entrambe infondate e dovrebbero essere respinte. Potrebbe addivenirsi alla decisione opposta solo qualora la questione di legittimità costituzionale fosse ritenuta meritevole di accoglimento dal giudice della legittimità delle leggi, la cui pronuncia in tal caso provocherebbe una modificazione del diritto positivo vigente che renderebbe fondata la pretesa del ricorrente ed accoglibili entrambe le domande da lui proposte.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione va premesso che la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, con la menzionata sentenza 4-14 luglio 1988, n. 802, unicamente in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione e che solo con riguardo al medesimo parametro di costituzionalità essa è stata giudicata manifestamente infondata dalla Corte di cassazione con la medesima sentenza n. 1222/1988. La questione merita peraltro di essere nuovamente portata al vaglio della Corte costituzionale sotto altri profili che il giudice *ad quem* non ha avuto modo di considerare.

Va altresì premesso che uno degli argomenti che hanno portato la Corte costituzionale alla propria pronuncia negativa non appare condivisibile, tale è quello secondo cui il trattamento di fine rapporto, a differenza dell'indennità originariamente prevista dall'art. 2120, non sarebbe un effetto dell'anzianità.

Può infatti osservarsi a tale proposito che la durata del rapporto di lavoro, *id est* l'anzianità di servizio, ha in realtà conservato, con l'entrata in vigore della legge n. 297/1982, la medesima rilevanza ai fini del trattamento di fine rapporto che aveva agli effetti dell'indennità di anzianità. È vero che l'art. 2120 vigente non contiene più la prescrizione della necessaria ed inderogabile proporzionalità dell'emolumento da esso disciplinato agli anni di servizio, prescrizione esistente invece nel testo originario dell'articolo, ma è altrettanto vero che nel suo testo attuale e con il primo comma l'art. 2120 dispone che il trattamento di fine rapporto deve essere calcolato per ciascun anno di servizio e quindi con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro, durata che ha dunque un rilievo non minore, bensì identico, a quello che aveva in precedenza. Il trattamento di fine rapporto, non diversamente dall'indennità di anzianità, sarà dunque di entità tanto maggiore quanti più sono gli anni di servizio. Se così non fosse la questione che ne occupa non si porrebbe neppure, come non sarebbe stata necessaria la previsione espressa dalla computabilità dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa nei casi previsti dall'art. 2110 ed in quelli di intervento della Cassa integrazione guadagni.

In realtà la differenza fondamentale tra il trattamento di fine rapporto e l'indennità di anzianità è ravvisabile nel diverso criterio di calcolo del loro ammontare. Mentre l'indennità di anzianità doveva essere commisurata all'ultima retribuzione percepita dal prestatore di lavoro e determinata in proporzione ai suoi anni di servizio, il trattamento di fine rapporto va ragguagliata ad una frazione della retribuzione annua percepita (o che sarebbe stata percepita se il rapporto di lavoro avesse avuto il suo normale svolgimento) ma ancora una volta per tutti gli anni di servizio, quindi per l'intera durata del rapporto. L'identica rilevanza dell'anzianità che ne deriva, ai fini della misura complessiva dell'attribuzione pecuniaria, salvo il diverso termine di riferimento (retribuzione di ogni singolo anno in luogo dell'ultima), rende del tutto assimilabili sotto tale riguardo i due emolumenti, giacché ognuno di essi è direttamente proporzionato quanto alla sua entità complessiva all'anzianità di servizio dell'avente diritto e rende allo stesso modo determinanti, agli effetti della liquidazione del trattamento di fine rapporto, i periodi di sospensione della prestazione lavorativa per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, cassa integrazione e servizio militare, come tutti lo erano in precedenza per la liquidazione dell'indennità di anzianità.

La diversità di trattamento riservata al legislatore del 1982 al periodo di sospensione del rapporto per la prestazione del servizio militare di leva, rispetto alle altre ipotesi di sospensione nominativamente (e tassativamente) previste dall'art. 2120 terzo comma, non appare in linea con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e prima ancora con l'altrettanto fondamentale ed inderogabile principio di necessaria complessiva razionalità del sistema, desumibile dalla medesima disposizione costituzionale alla luce delle ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 8/1963, a dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni allora in vigore che escludevano il diritto del prestatore di opere all'indennità di anzianità per il periodo di assenza dal lavoro per adempimento degli obblighi di leva, quali che fossero la natura, la funzione e la misura dell'indennità. Non appare conforme al principio di uguaglianza, né razionale, la differenziazione (risolventesi in una vera e propria discriminazione in danno del militare in servizio di leva) reintrodotta dal legislatore ordinario qualora si consideri che l'interruzione dell'attività lavorativa per l'adempimento degli obblighi di leva non è, al pari dell'interruzione determinata da malattia ed infortunio, in alcun modo addebitabile al lavoratore ma derivante da un obbligo di legge il cui assolvimento non deve (come ed a maggior ragione delle precarie condizioni di salute comportanti anch'esse impossibilità della prestazione del lavoratore) pregiudicare la posizione di lavoro (art. 52, secondo comma, della Costituzione) e quindi non solo impedire la conservazione dell'occupazione ma anche soltanto limitare od escludere le conseguenze legali di carattere patrimoniale della conservazione del rapporto che sono dalla legge riferite alla anzianità di servizio e quindi alla durata complessiva del rapporto di lavoro.

Attenendo due delle cause di sospensione previste dall'art. 2110 (la gravidanza ed il puerperio) esclusivamente alla condizione propria delle persone di sesso femminile, mentre la prestazione del servizio militare è per diritto positivo obbligo peculiare dei cittadini di sesso maschile, la disparità di trattamento, ai fini considerati, tra il periodo di gravidanza e di puerperio da un lato ed il periodo di servizio militare di leva dall'altro, si risolve in una pregiudizievole differenziazione del trattamento riservato per legge ai lavoratori di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, differenziazione essenzialmente inerente alla diversità di sesso, con vilazione anche sotto tale riguardo del principio di uguaglianza, che vieta ogni disuguaglianza sul sesso fondata. Se è vero che la ricompressione dei periodi di gravidanza e di puerperio nell'art. 2120 terzo comma trova ampia e sicura giustificazione nella speciale tutela che la Costituzione accorda alla donna lavoratrice ed alla sua essenziale funzione familiare (art. 37 primo comma), nonché alla maternità ed all'infanzia (art. 31, secondo comma), è altrettanto vero che rilievo costituzionale, oltretutto sociale ed etico, non inferiore deve essere riconosciuto al dovere «sacro» di difesa della Patria (art. 52, primo comma della Costituzione), all'adempimento del quale il servizio militare di leva è propedeutico ed il cui valore è dunque esaltato e reso preminente su ogni altro dalla sacralità, quindi dalla massima elevatezza costituzionalmente affermata, sotto ogni riguardo, dello scopo. Non sembra dunque legittima dal punto di vista costituzionale la diversità di trattamento esistente in ordine al trattamento di fine rapporto tra la lavoratrice madre ed il lavoratore militare di leva.

Non appare determinante per escludere la fondatezza della questione la circostanza che in tutte le ipotesi di sospensione del rapporto privilegiate rispetto al servizio militare di leva il prestatore di lavoro abbia diritto ad una prestazione assicurativa (indennità di malattia, indennità giornaliera, indennità di maternità o integrazione dei guadagni) sostitutiva della perduta retribuzione. Innanzitutto perché anche chi presta servizio militare ha diritto ad una elargizione pecuniaria erogata dallo Stato ed integrata da attribuzioni ulteriori in natura (vitto, alloggio, vestiario, servizi) sicuramente diverse dalle provvidenze di carattere previdenziale ma aventi l'analoga funzione di sostentamento e di parziale compenso della retribuzione (eventualmente) perduta. Ma soprattutto perché il trattamento di fine rapporto non è dalla legge riferito alla misura ed alla stessa erogazione delle singole provvidenze assicurative della retribuzione, bensì alla retribuzione virtuale che il lavoratore ammalato, infortunato, collocato in cassa integrazione o la lavoratrice gravida o puerpera avrebbe percepito se la causa di sospensione del rapporto non fosse intervenuta e la prestazione lavorativa avesse avuto esecuzione. Non vi è dunque motivo per trattare diversamente il lavoratore in servizio militare di leva e non riconoscere anche per lui la rilevanza, per il periodo di servizio militare, della retribuzione perduta ma facilmente e sicuramente determinabile in questo come negli altri casi.

La possibile violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione è ben ipotizzabile anche sotto il diverso profilo prospettato dalla difesa attrice, la quale ha posto in evidenza il miglior trattamento riservato dalla legge ai pubblici dipendenti in servizio militare di leva rispetto a coloro che, anch'essi militari in servizio di leva, siano invece soggetti ad un rapporto di lavoro subordinato privato. Mentre per questi ultimi, come si è detto, il periodo di servizio militare non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto, per i pubblici dipendenti dispone invece l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, che il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. In tale disposizione si è data reale e completa attuazione anche per il servizio militare di leva al principio dell'art. 52, secondo comma, della Costituzione per il quale l'adempimento dell'obbligo di prestatore di servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, posizione da intendersi nel senso lato e non limitato alla sola garanzia di conservazione dell'occupazione già evidenziata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8/1963.

Per trattamento previdenziale del settore pubblico va inteso essenzialmente quello costituito dall'indennità di buonuscita dei dipendenti statali e dall'indennità premio di servizio che compete, al termine del rapporto di impiego, ai dipendenti degli enti locali. Infatti il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, si contrappone al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei medesimi dipendenti, sia civili che militari, mentre la legge 8 marzo 1968, n. 152, contiene le norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali e si contrappone a sua volta alle norme costituenti l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, norme contenute nel r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, nella legge 25 luglio 1941, n. 934, ed infine nella legge 11 aprile 1955, n. 379, unificativa delle, in precedenza distinte, Casse di previdenza.

Il servizio militare di leva è dunque equiparato al periodo di normale prestazione di attività lavorativa ai fini della liquidazione tanto dell'indennità di buonuscita quanto dell'indennità premio di servizio, cioè a prestazioni previdenziali erogate da enti (rispettivamente l'E.N.P.A.S. e l'I.N.A.D.E.L.) diversi dallo Stato a favore del quale il servizio militare è prestato, che sono finalisticamente corrispondenti ed ontologicamente assimilabili alla antecedente indennità di anzianità ed all'attuale trattamento di fine rapporto. I dipendenti pubblici di conseguenza, a differenza dei dipendenti da privati o da enti pubblici economici, non ricevano alcun pregiudizio dalla prestazione del servizio militare di leva (e neppure dal suo volontario prolungamento) ai fini del loro trattamento di previdenza.

Tanto grave disparità di trattamento non appare giustificata dalla diversità, pur esistente ma sempre più attenuata, del rapporto di lavoro pubblico del rapporto di lavoro privato. Prevalente su ogni altra considerazione sembra debba essere l'identità dell'obbligo di prestazione del servizio militare di leva gravante sia sui pubblici come sui privati dipendenti e la necessità che per entrambe dette categorie di lavoratori, e non soltanto per una di esse, trovi applicazione il dettato costituzionale e venga evitato quel pregiudizio che l'art. 52, secondo comma, della Costituzione vuole sia impedito.

Infine dopo che, con la più volte menzionata sentenza 8/1963 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, del d.l. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, il quale escludeva il diritto del prestatore d'opera al computo del periodo del servizio militare di leva ai fini del calcolo della indennità di anzianità, sentenza che aveva pertanto comportato la computabilità ai suddetti fini del servizio di leva, la sostituzione da parte del legislatore ordinario all'indennità di anzianità del trattamento di fine rapporto senza ricomprendere nella previsione dell'art. 2120 terzo comma nuovo testo il servizio militare di leva tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro nella ricorrenza delle quali per la liquidazione dell'emolumento si deve avere riguardo alla retribuzione virtuale in luogo di quella effettiva mancante, non appare in linea con il disposto dell'art. 136, primo comma, della Costituzione.

Come reiteratamente precisato dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza 8-28 luglio 1988, n. 922, ed in precedenza con le sentenze n. 73/1963, n. 88/1966 e n. 223/1983) le decisioni di accoglimento della Corte hanno per destinatari non solo chi è chiamato ad applicare la legge, ma lo stesso legislatore, al quale è quindi precluso perseguire e raggiungere, direttamente od indirettamente, risultati corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione. È pertanto vietato di far rivivere norme già divenute inefficaci in conseguenza della dichiarazione della loro illegittimità da parte della Corte costituzionale e la violazione di tale principio contrasta con il rigore del precetto contenuto

nell'art. 136, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore ordinario di uniformarsi alla immediata cessazione della giuridica efficacia della norma illegittima, senza che se ne possa prolungare la vita, o che la si possa far risorgere.

È proprio questo invece che ha fatto il legislatore dal 1982, allorché, con la legge 297, avendo pretermesso il servizio militare di leva dalla tassativa previsione del nuovo art. 2120 terzo comma, ha ricreato, in relazione alle spettanze del lavoratore in caso di estinzione del rapporto di lavoro, l'identica situazione normativa esistente sino all'intervento del 1963 del giudice della legittimità delle leggi, situazione giudicata incostituzionale ed espunta dall'ordinamento positivo ma in questo surrettiziamente reintrodotta nel 1982.

L'abolizione formale dell'istituto dell'indennità di anzianità, la istituzione in sua vece del trattamento di fine rapporto e la nuova disciplina così data alla materia, non costituiscono un mutamento del quadro normativo tale da giustificare la stabilita reviviscenza della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. Nei loro elementi fondamentali, ma soprattutto in quelli che interessano, l'istituto dell'indennità di anzianità e l'istituto che lo ha sostituito sono sostanzialmente analoghi (salvo che per il sistema di liquidazione come si è detto), sicuramente corrispondenti, rivolti al perseguimento del medesimo fine, quindi funzionalmente identici, tenuto conto delle modificazioni al tenore originario dell'art. 2120 (conseguentemente della natura e della funzione dell'indennità di anzianità) derivanti dal fondamentale arresto della Corte costituzionale di cui alla sentenza 27 giugno 1968, n. 75, ed all'intervento dello stesso legislatore ordinario attuato con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Non può pertanto ritenersi consentita la mancata ricomprensione del servizio militare di leva tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro che danno nondimeno diritto, per il periodo di sospensione, al trattamento di fine rapporto, ma è necessaria ex art. 136 Costituzione, la sua rilevanza, nella identica misura risultante dall'adozione del medesimo criterio di commisurazione stabilito per le altre cause di sospensione arbitrariamente preferite.

La questione, sotto i diversi profili esaminati, deve essere pertanto rimessa alla Corte costituzionale ed il giudizio va sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, ed all'art. 136, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 2120, terzo comma, del c.c., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui e perché non prevede il servizio militare di leva tra le cause di sospensione della prestazione di lavoro per le quali deve essere computato nella retribuzione annua, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora il rapporto di lavoro avesse avuto il suo normale svolgimento, a differenza di quanto è stabilito invece per i periodi di assenza dal lavoro dovuti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o di sospensione totale o parziale della lavorazione con intervento della Cassa integrazione guadagni, nonché a differenza di quanto è stabilito invece, ai fini dei loro trattamenti previdenziali, per i pubblici dipendenti in servizio militare e nonostante la già avvenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 secondo comma del d.l. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, escludente il computo del tempo trascorso in servizio militare di leva ai fini della indennità di anzianità;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Modena, addì 12 novembre 1988

(Seguono le firme)

N. 206

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso promosso dall'impresa riunite Garzena S.p.a. ed altro contro la comunità montana Pinerolese Pedomontano ed altri

Appalto - Gara di appalto di opere pubbliche (fase di determinazione della media delle offerte prevista agli effetti della selezione delle stesse) - Esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale indicato nel bando o nell'avviso di gara - Esclusione di ogni sindacato dell'amministrazione sulle offerte al ribasso rese anomale da offerte al rialzo finalizzate a spostare il livello di anomalia - Violazione del principio del buon andamento della p.a. - Altra questione necessariamente connessa alla prima - Mancata previsione della reviviscenza del potere di controllo, nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto negativo di controllo del CO.RE.CO. (riguardante, nella specie, i provvedimenti del comune circa i presupposti della gara di appalto).

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, seconda comma; legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 59 e 60; legge regione Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, artt. 18 e 19, e successive modificazioni).

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1487/88, proposto dall'impresa riunite Garzena Sergio S.p.a. e Camardo Francesco, rappresentate e difese dall'avv. Claudio Piacentini, elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Torino, via Del Carmine n. 11, contro la comunità montana Pinerolese Pedomontano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Costanzo Reineri, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Del Carmine n. 11, la regione Piemonte, Co.Re.Co., in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sorniotto ed elettivamente domiciliata in Torino, p.zza Castello n. 165, e nei confronti della Piemont-Cave di Chiavassa A. e Figli S.n.c. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

1. dell'ordinanza prot. 8759 del 2 giugno 1988 della sezione decentrata di Pinerolo del Co.Re.Co. della regione Piemonte, che ha annullato la deliberazione 1° giugno 1988, n. 60, della giunta della comunità montana pinerolese Pedomontano;

2. della deliberazione 20 luglio 1988, n. 89, della giunta della comunità montana pinerolese Pedomontano che ha approvato il verbale di gara con rettifica ed ha aggiudicato i lavori alla Piemont-Cave;

3. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti con quelli impugnati.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della comunità montana pinerolese e della regione Piemonte;

Udito il relatore, cons. E. M. Barbieri e uditi, altresì, per la parte ricorrente l'avv. Piacentini, per l'amministrazione intimata l'avv. Reineri e per la regione Piemonte l'avv. Scollo;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con deliberazione 31 marzo 1988, n. 45, la comunità montana si determinò ad appaltare i lavori per il «ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987».

Il sistema prescelto fu quello dell'art. 1 lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per cui «saranno considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e quindi escluse dalla gara, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale pari al 5%».

Venne quindi diramata in conformità la lettera d'invito e nel giorno fissato 25 maggio 1988 venne tenuta la gara.

Il presidente, verificata la regolarità delle offerte ed escluse quelle che non la presentavano, mediò tutte le offerte ammesse ed escluse tutte quelle che presentavano un ribasso superiore alla media delle stesse offerte ammesse, che era risultata positiva, + 6,72%; procedette quindi all'aggiudicazione a favore dell'attuale ricorrente, che aveva presentato l'offerta non anomala più favorevole per l'amministrazione: tale aggiudicazione fu recepita appunto dalla comunità con la delibera n. 60/1988.

Questa delibera, peraltro, fu annullata dal Co.Re.Co. nella seduta del 22 giugno 1988 sul presupposto che la comunità aveva male applicato la norma dell'art. 17 della legge n. 67/1988, la quale imporrebbe di mediare tra loro, ai fini di verifica dell'anomalia, solo le offerte in diminuzione.

A seguito dell'annullamento, la comunità deliberò di «rettificare il verbale d'aggiudicazione» conformemente alle indicazioni emergenti dall'ordinanza del Co.Re.Co.: sicché con delibera giuntale 20 luglio 1988, n. 89, la comunità aggiudicò i lavori alla Piemont-Cave, che risultava migliore offerente non anomala in caso di media (ex art. 17 della legge n. 67/1988) tra le sole offerte in diminuzione.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Tale motivo è rivolto sia contro l'ordinanza 22 giugno 1988 del Co.Re.Co., sia contro la delibera della comunità 20 luglio 1988, n. 89.

È noto che la legge finanziaria 1988, entrata in vigore il 14 marzo 1988, prevede all'art. 17, secondo comma, un meccanismo «automatico» di verifica delle offerte anomale, che conduce all'esclusione di quelle offerte «che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale, non inferiore al cinque per cento, indicato nel bando o avviso di gara».

È anche noto che «nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte in aumento sin dal primo esperimento di gara» (art. 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, come modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687). Nell'ottica di questa norma, la comunità ha ammesso al concorso anche offerte in aumento, così come doveva fare.

Il giorno fissato per la gara l'amministrazione ha proceduto alla verifica di regolarità delle offerte giusta quanto prevedeva la lettera d'invito ed ha quindi proceduto alla verifica dell'anomalia, mediando le percentuali delle offerte ammesse (quindi, anche quelle in aumento) ed escludendo quelle che risultavano attestate al di sotto della media delle percentuali che si era venuta a creare, incrementata dal valore percentuale indicato.

Questo modo d'operare era conforme a legge.

Al contrario, il Co.Re.Co., con l'ordinanza indicata in epigrafe, e la giunta della comunità, con la delibera n. 89/1988 hanno opinato che l'art. 17, secondo comma, della legge n. 67/1988 vada letto nel senso che solo le offerte in ribasso debbano essere mediate ai fini della determinazione della «soglia d'anomalia». Tale interpretazione, però, è in contrasto con la legge perché sacrifica la lettera e la *ratio* della norma. Infatti, non è dato comprendere perché debbano essere mediate non già tutte le offerte ammesse, ma solo alcune di esse (quelle in diminuzione rispetto alla base di gara); e non si comprende perché si dovrebbe vanificare il sistema di gara prescelto (l'art. 1 lett. a, della legge n. 14/1973, che, coordinato con il già citato art. 9 della legge n. 741/1981, consente di aggiudicarsi i lavori anche presentando offerte in aumento) con un sistema correttivo di verifica delle offerte, della cui legittimità e conformità con le norme comunitarie è lecito dubitare.

Chi la pensa come il Co.Re.Co., e come ha deliberato la comunità in ottemperanza all'insegnamento dell'organo tuttorio, sottolinea che mediando anche le offerte in aumento, in caso di media positiva la stessa base d'asta protrebbe essere anomala: anche questo è un falso problema, perché confonde il momento «progettuale» (che può anche non essere simmetrico, nelle conclusioni economiche, con le esigenze imprenditoriali) con il momento della scelta del contraente, legato al sistema d'aggiudicazione prescelto.

Non vale, infine, il rilievo che la norma parla di esclusione delle offerte che presentano una percentuale di «ribasso» superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse: infatti, poco oltre, la norma usa il termine «incrementata» di un certo valore percentuale con un significato non coerente con quello aritmetico, con ciò dimostrando che il legislatore, nell'esprimere il chiaro concetto che voleva tradurre, non ha fatto i conti con la casistica che può presentarsi in esito ad una media algebrica.

In conclusione i due provvedimenti impugnati appaiono in violazione dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 67/1988 e devono essere annullati;

2) eccesso di potere per violazione di norme interne. Contraddittorietà. Perplexità. Difetto di motivazione.

Coerentemente con la delibera 31 marzo 1988, n. 45, con cui aveva dato avvio alla gara, l'amministrazione aveva proceduto a gestire la procedura secondo le norme prescelte e rese note ai candidati con la lettera d'invito del 2 maggio 1988. Quindi, la comunità aveva proceduto all'aggiudicazione dell'appalto ancora nel rispetto delle norme autolimitatrici che s'era dato.

Inopinatamente, e senza motivare per quale ragione, la comunità ha ottemperato all'ordinanza del Co.Re.Co. superando con disinvoltura ogni limite che s'era posta. Così facendo, non solo essa s'è discostata dalle norme che s'era data (in attuazione del precetto legislativo), ma ha anche contraddetto il proprio precedente comportamento al solo scopo di «uniformarsi alle disposizioni comunicate col fonogramma» del Co.Re.Co.

Siffatto comportamento suscita ampie perplexità, tanto più che l'organo di controllo non imparisce «disposizioni», ma verifica solo la legittimità di atti amministrativi, ed è comunque a sua volta sottoposto al controllo giurisdizionale.

Va infine rilevato che la contraddittorietà è poi presente anche all'interno dell'atto che ha rettificato l'aggiudicazione in danno dell'attuale ricorrente: infatti, quest'atto (la più volte citata deliberazione del 10 luglio 1987, n. 89, della giunta della comunità) contiene nel suo contesto come parte integrante il verbale d'aggiudicazione non rettificato, che prevede l'aggiudicazione in favore dell'attuale ricorrente.

Si costituivano le amministrazioni intime, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Ritiene il tribunale che la questione posta dalla ricorrente non possa essere risolta scegliendo fra l'una o l'altra interpretazione dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, avendo fondati motivi per ritenere che non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tutta quanta la norma e del sistema di valutazione della anomalia delle offerte da essa introdotto.

Va detto in primo luogo, per opportuna chiarezza, che nel caso in esame non si tratta di una gara soggetta alla normativa CEE, in quanto il valore di essa è inferiore ad 1 milione di ECU, per cui non si pongono problemi di compatibilità fra la norma in esame e l'ordinamento comunitario, ma soltanto si tratta di verificare la correttezza costituzionale della norma all'interno dell'ordinamento nazionale, il che, in presenza di dubbi, comporta l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

L'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che «sono considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5% , che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara».

Il dato letterale è chiaro. La stazione appaltante deve calcolare la media delle percentuali delle offerte ammesse alla gara, ridurre la media del valore percentuale stabilito dal bando, e quindi escludere dalla gara le offerte che offrono un ribasso superiore al risultato ottenuto con le precedenti operazioni.

Non rileva ai fini della presente decisione né ai fini della valutazione della costituzionalità della norma in esame stabilire se l'esclusione per anomalia debba colpire solo offerte in ribasso o possa colpire anche offerte in aumento che risultino però inferiori alla media incrementata.

Ad alimentare i dubbi sulla correttezza costituzionale della norma sembra bastare, infatti, il rilievo che secondo il legislatore può risultare anomala e deve quindi essere esclusa un'offerta che, dopo aver concorso a determinare la soglia di anomalia, risulti inferiore alla media corretta.

È dubbio che questo meccanismo della norma resista ad un'analisi finalizzata a verificarne la compatibilità con la regola di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Innanzitutto va rilevato che la formula «sono considerate anomale e sono escluse» ha carattere assolutamente vincolante e determina un automatismo di esclusione che non lascia spazio a verifiche o valutazioni discrezionali della p.a. L'inciso «ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584», non può avere l'effetto di rendere esperibile il procedimento di valutazione dell'anomalia previsto da tale norma, perché, se così fosse, sarebbe stato giocoforza che il legislatore dicesse «e possono essere escluse» ovvero «... e devono essere sottoposte a verifica» quelle offerte cui si sarebbe bene addetta la qualifica di «sospette» e non ancora di «anomale».

Le perplessità sulla costituzionalità della normativa nascono, in primo luogo, da questo automatismo dell'esclusione. E la ragione di ciò è che nel caso di gara esperita ai sensi dell'art. 1 lett. a) (qual'è la gara in esame) o dell'art. 1 lett. d), della legge n. 14/1973, l'amministrazione non determina limiti minimi e massimi fra i quali dovrà collocarsi l'offerta vincente, per cui l'unica garanzia che il sistema appresta per l'ammissione è quel giudizio di anomalia che, però, non è rapportato al costo preventivato delle opere.

Il giudizio di anomalia, infatti, rappresenta nei casi in esame la conclusione di un calcolo matematico le cui componenti sono fornite esclusivamente dai concorrenti. Il che presenta, a giudizio del collegio, caratteri di irrazionalità e di irragionevolezza che si riflettono inevitabilmente sul buon andamento dell'amministrazione. Se è giusto, infatti, che sia il mercato a determinare il risultato della gara, quello che non sembra ammissibile è che venga paradossalmente rimessa al mercato, e cioè ai concorrenti la qualificazione di un'offerta come anomala, e cioè che sia esso a stabilire i margini di accettabilità delle offerte.

Se è vero, infatti, che la funzione del controllo sull'anomalia è quella di cautelare l'amministrazione dai giochi del mercato, non ha senso ed è chiaramente illogico affidare ai concorrenti ed al mercato stesso la gestione di questa attività di tutela degli interessi della stazione appaltante.

Il fatto è che la qualificazione di un'offerta come anomala non può comportare un giudizio, una valutazione che solo il destinatario dell'offerta può fare.

Ed è proprio per coerenza con la logica del nostro sistema amministrativo, per non dire con la logica *tout court*, che il sistema risultante dall'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 dispone la giusta regola secondo la quale l'anomalia deve essere contestata, valutata e motivata.

È invece inconcepibile un sistema come quello introdotto dall'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per effetto del quale l'amministrazione è costretta dai concorrenti a presumere anomale offerte che possono trovarsi a derivare tale valutazione non dalla verifica di esse con il prezzo-base proposto dall'amministrazione, ma da altre offerte che possono essere esse sì veramente anomale e magari proprio finalizzate ad escludere dalla gara concorrenti che, se fosse loro consentito, potrebbero ben dimostrare la compatibilità della loro offerta con la serietà richiesta per la sua accettazione.

In questo modo si deve constatare che il legislatore ha aperto la via, escludendo ogni sindacato dell'amministrazione, ad offerte che possono essere finalizzate solo a spostare il livello di anomalia e quindi miranti ad escludere gratuitamente e senza appello offerte al ribasso rese anomale solo da anomale offerte, al rialzo, contro le quali l'ultima amministrazione nulla può.

Un sistema che consente compartimenti di questo genere sembra incompatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

Di questo si è reso conto di Co.Re.Co. nel caso in esame, e pertanto esso ha ritenuto di dover interpretare l'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come se dicesse che sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte «in ribasso» ammesse, debitamente incrementata. Vale a dire, il meccanismo di esclusione automatica funzionerebbe senza tener conto delle offerte in aumento. Tale interpretazione si basa sul rilievo che l'anomalia è sempre stata tradizionalmente ipotizzata nel nostro ordinamento in riferimento alle offerte in ribasso (offerte troppo basse pur di vincere comunque la gara), e questo è confermato anche dall'art. 17, secondo comma, in esame che prevede — come si è rilevato già prima — l'esclusione delle offerte che presentano una percentuale «di ribasso» superiore alla media, così confermando di ritenere che l'anomalia può essere solo in ribasso.

In questo caso la stazione appaltante, secondo il Co.Re. Co., avrebbe dovuto effettuare le operazioni previste dall'art. 17, secondo comma, con riferimento esclusivo alle offerte in ribasso ed, escluse così le offerte che risultassero anomale, procedere poi al calcolo dell'offerta migliore mediando fra tutte le offerte rimaste in gara.

Le difficoltà all'accoglimento di questa tesi interpretativa sono due. La prima è di ordine letterale: l'art. 17, secondo comma prevede che la media sia calcolata fra le offerte ammesse, e non fra le offerte in ribasso ammesse. La seconda è costituita ancora una volta dall'automatismo dell'esclusione conseguente ad offerte non verificate e non verificabili. Tale automatismo sopravvive anche nel sistema interpretativo proposto dal Co.Re.Co. e non elimina il vizio insito nella delega del controllo sull'anomalia alle parti interessate, che comporta una sostanziale rinuncia ad amministrare.

A ciò va aggiunto, inoltre, che se la norma della cui costituzionalità si dubita dovesse essere in effetti interpretata nel senso che anomale possono e devono essere ritenute solo quelle offerte che risultassero inferiori sia alla media corretta e sia al prezzo a base d'asta, ai dubbi suesposti un altro se ne aggiungerebbe. È facile rilevare, infatti, come sia a causa di non corrette valutazioni dell'amministrazione, sia a causa del tempo che può intercorrere fra la determinazione del prezzo a base d'asta, l'effettuazione dell'offerta e la valutazione di essa, nulla esclude che anche le offerte in aumento possano in concreto essere eccessivamente basse e non garantire la corretta esecuzione del contratto, senza per questo poter essere escluse in quanto anomale.

Il fatto è che l'accelerazione delle procedure non sembra motivo sufficiente per rinunciare a verifiche e valutazioni che costituiscono l'essenza e il momento centrale della funzione amministrativa, che non può, essere relegata a recepire con atteggiamento notarile qualsiasi offerta cui ricollegare conclusioni necessitate.

Da queste considerazioni il tribunale ritiene di dover trarre la conclusione che non sia manifestamente infondato il dubbio circa la conformità alle regole di buon andamento dell'amministrazione della norma espressa dall'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

L'incompatibilità di tale norma con i principi di buona amministrazione emerge però anche da altre considerazioni, oltre a quelle svolte in ordine all'automatismo dell'esclusione.

Una volta che il legislatore abbia stabilito che l'amministrazione può, procedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte (si noti: delle offerte, e non del risultato della gara), sembra ovvio che la verifica dell'anomalia debba avvenire prima che l'offerta sospetta concorra a determinare il risultato della gara, confluendo negli elementi da cui è tratta la media. Se così non fosse, l'offerta anomala falserebbe il conteggio e la gara resterebbe comunque alterata. Ed infatti non a caso l'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 prevede correttamente e logicamente la verifica delle offerte prima della loro utilizzazione ai fini del calcolo dei risultati della gara, perché sarebbe comunque illogico utilizzare offerte che prima o poi risultino anomale.

Anche sotto questo profilo, quindi, sembra possibile dubitare della compatibilità della norma in esame con l'art. 97 della Costituzione.

A questo punto si impone, però, una verifica circa la rilevanza della questione che si intende sollevare.

Il ricorso è proposto giustamente non solo contro la deliberazione con cui la comunità si è adeguata alla decisione dell'organo di controllo, ma anche contro l'atto di controllo e, quindi, contro l'interpretazione che l'organo di controllo ha dato alla norma. Il tribunale per i motivi susposti non ritiene di poter accettare questa interpretazione, ma non può limitarsi ad annullare l'atto che l'ha fatta propria, in quanto in questo modo darebbe pur sempre applicazione ad una norma della cui costituzionalità dubita. Nel caso in esame, infatti, anche l'accoglimento del ricorso darebbe luogo ad una concreta applicazione della norma di sospetta costituzionalità, consacrando l'aggiudicazione della gara alla ricorrente in applicazione del criterio stabilito dall'art. 17, secondo comma, così come interpretato dall'amministrazione. In altre parole, si consacrerebbe l'accettazione dell'automatismo di valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, la cui inaccettabilità è già stata illustrata.

Ma vi è di più. Nell'attuale sistema dei controlli, anche la decisione della Corte, che si limitasse a dichiarare l'incostituzionalità della norma in questione, non farebbe completamente giustizia. Se venisse meno, infatti, l'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, questo tribunale si troverebbe costretto ad annullare l'interpretazione che il Co.Re.Co. ne ha data, ma la conseguenza sarebbe che — annullato l'atto di controllo e la decisione dell'amministrazione di adeguarsi ad esso — diventerebbe esecutiva quell'aggiudicazione che, ancor più, dell'atto di controllo, ha fatto rigorosa applicazione della norma nel frattempo dichiarata incostituzionale.

Questo risultato paradossale evidenzia l'irrazionalità del vigente sistema dei controlli sugli atti dei comuni (e degli enti locali e delle unità sanitarie locali in genere) quando sull'atto di controllo intervenga la verifica giurisdizionale.

Il caso in esame fa emergere in forma eccezionalmente chiara la difficoltà in cui più di una volta si viene a trovare il giudice amministrativo quando oggetto dell'impugnazione è un provvedimento dei Co.Re.Co.

Il sistema in vigore è tale, infatti, che la «consumazione» del potere di controllo per effetto del provvedimento emanato entro i venti giorni da quando l'atto è pervenuto al Co.Re.Co. (che è principio pacifico, di diritto vivente) fa sì che l'annullamento dell'atto di controllo da parte del giudice amministrativo conferisca automatica esecutività all'atto che il Co.Re.Co. aveva annullato, anche se emergono manifesti motivi di illegittimità dei quali però il Co.Re.Co. non si era dato carico. In altre parole, un cattivo seppure sacrosanto annullamento effettuato in sede di controllo fa sì che l'organo di giustizia amministrativa finisca con il conferire legittimità ad atti per altro verso dichiaratamente illegittimi (e, nel caso in esame, addirittura applicativi di una norma incostituzionale).

Da questa difficile situazione si uscirebbe se l'annullamento giurisdizionale dell'atto di controllo facesse rivivere per venti giorni il potere di controllo del Co.Re.Co. e consentisse il riesame dell'atto sotto i profili a suo tempo non presi in considerazione. Il che è ovviamente possibile solo attraverso una sentenza additiva della Corte costituzionale.

Per questa via, nel caso in esame, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si accompagnasse alla dichiarazione di incostituzionalità delle leggi sui controlli nella parte in cui non prevedono che l'annullamento dell'atto di controllo negativo determini la revivenza del potere di controllo come se l'atto non fosse mai stato inviato al controllo stesso, consentirebbe al Co.Re.Co., dopo l'annullamento del suo provvedimento da parte di questo tribunale, di considerare costituita la valutazione automatica dell'anomalia con il sistema di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 584/1977 e di rinviare nel merito all'amministrazione l'atto di aggiudicazione perché valuti l'opportunità di una verifica delle offerte ovvero di annullare la stessa per omessa motivazione su una mancata indagine istruttoria su aspetti di manifesta anomalia delle offerte;

Solo così sembra possibile recuperare alla giustizia amministrativa la sua funzione essenziale e non ridurla, per effetto di meccanismi astratti, al ruolo inadatto di consacrazione notarile di comportamenti e di scelte ingiuste, quando non anticonstituzionali.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e degli artt. 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, e successive modificazioni in relazione all'art. 97 della Costituzione in quanto non prevedono che, dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, il controllo debba essere di nuovo esercitato nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti;

Sospende il presente procedimento ed ordina che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti costituite nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta regionale del Piemonte e che la stessa sia comunicata anche al Presidente della Camera dei deputati, a quello del Senato della Repubblica ed al presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989.

(Seguono le firme)

89C0439

N. 207

Ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dal pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Genovesi Giuseppe e il prefetto di Siracusa ed altri

Comuni e province - Regione Sicilia - Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di parte del territorio del comune di Noto - Omessa consultazione delle popolazioni interessate - Mancata sottoposizione del nuovo progetto di delimitazione territoriale all'iter previsto dall'art. 6 o.r.e.l. e relativo regolamento - Ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento nei confronti del comune di Noto - Trasferimento coattivo di porzioni di territorio e di cittadini da un comune all'altro senza garanzie formali e sostanziali - Richiamo alla sentenza n. 9/1961.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 6, in relazione a legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, artt. 7, n. 4, e 8; legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43).

(Cost., artt. 3 e 133).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 17 febbraio 1989 che precede;

Esaminati gli atti della causa ed i documenti prodotti; visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

PREMETTE IN FATTO

Con ricorso del 28 marzo 1984, depositato il 30 marzo 1984, Genovesi Giuseppe proponeva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3554/1983 del 12 gennaio 1984 (notificata all'interessato il 5 marzo 1984) con la quale il prefetto di Siracusa gli aveva ordinato ed ingiunto il pagamento della somma di L. 30.000 in favore del comune di Noto per avere, in violazione dell'art. 115 del codice stradale, lasciato in sosta la propria auto Diane 6 SR 189168 all'incrocio nella contrada Nicastro, bivio Castellucci, di Noto, così ostruendo l'entrata alla strada comunale.

Sosteneva, preliminarmente, l'opponente che il provvedimento prefettizio era illegittimo per incompetenza territoriale del comune di Noto, atteso che la contrada nella quale era stata accertata l'infrazione non apparteneva alla circoscrizione territoriale del comune di Noto, essendo stata trasferita al comune di Palazzolo Acreide con legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, e, quindi, il comune di Noto non era legittimato a svolgere in quella contrada, a mezzo dei propri vigili, accertamenti amministrativi.

A sostegno dell'opposizione venivano dedotti anche altri due motivi che riguardavano il merito.

All'udienza di comparizione del 25 maggio 1984, fissata a termini dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'opponente insisteva nella proposta opposizione. Per il prefetto di Siracusa si costituiva il vice prefetto ispettore aggiunto, dott.ssa Maria Lanteri, appositamente delegato, chiedendo in comparsa il rigetto dell'opposizione, stante che il comune di Noto aveva legittimamente esercitato i poteri amministrativi, non essendo stato ancora emanato dal presidente della regione Sicilia il decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due suddetti comuni.

Chiedeva altresì il rigetto degli altri due motivi di opposizione per infondatezza degli stessi.

All'anzidetta udienza di comparizione si costituiva pure, per intervento volontario, il comune di Noto, in persona del sindaco *pro-tempore* munito di regolare autorizzazione a stare in giudizio concessagli dalla giunta municipale con deliberazione 10 aprile 1984, n. 390.

Nella propria comparsa, il comune di Noto eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità costituzionale della legge 30 marzo 1981, n. 43, della regione Sicilia nonché dell'art. 6 dell'o.r.e.l. della stessa regione approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per contrasto con gli artt. 3 e 133 della Costituzione ed, infine, dall'art. 6 dell'o.r.e.l. in riferimento all'art. 7, n. 4 dello stesso o.r.e.l., sempre per violazione degli artt. 3 e 133 della Costituzione.

Con ordinanza emessa fuori udienza il 31 maggio 1984 questo pretore, attese la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal comune di Noto, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Con sentenza 9-16 giugno 1988, n. 649 la Corte dichiarava però inammissibile la questione sollevata, per omessa motivazione sulla rilevanza di essa ai fini della decisione della causa di opposizione.

A seguito di ciò il comune di Noto proponeva il 18 luglio 1988 istanza di riassunzione e questo pretore fissava con proprio decreto l'udienza del 25 novembre 1988 per la prosecuzione del giudizio.

Si costituivano a detta udienza l'opponente Genovesi e la prefettura, nonché il comune di Noto, persona del sindaco *pro-tempore*, munito di reitera di autorizzazione a stare in giudizio concessagli dalla giunta municipale con atto 19 ottobre 1988, n. 987.

Nella propria comparsa di costituzione il comune predetto chiedeva che questo pretore, alla luce della citata decisione della Corte costituzionale, ed in accoglimento di specifica istanza ivi riproposta, riconoscesse la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, rimettendo nuovamente gli atti alla Corte. A corredo della richiesta produceva altri documenti, assumendo che dal loro contesto emergevano con evidenza sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Il rappresentante della prefettura dichiarava di rimettersi alle decisioni del pretore. L'ufficio si riservava di provvedere con ordinanza fuori udienza sulle richieste delle parti. Nelle more il comune di Palazzolo Acreide, spiegando intervento volontario, si costituiva ritualmente in cancelleria sostenendo la domanda del Genovesi. Con ordinanza resa fuori udienza il 26 gennaio 1989 questo pretore rimetteva le parti avanti a sé. Alla prefissata udienza del 17 febbraio 1989 le parti insistevano sostanzialmente nelle rispettive deduzioni.

Questo pretore si riservava ancora una volta di deliberare con provvedimento da adottarsi fuori udienza.

IN DIRITTO OSSERVA

Le questioni di illegittimità sollevate dal comune di Noto debbono essere deliberate prima di ogni altra statuizione, anche alla luce dei documenti prodotti, potendo esse essere parimenti sollevate d'ufficio.

In punto di rilevanza va anzitutto osservato che l'eccezione originariamente sollevata dal rappresentante della prefettura, circa la persistente competenza territoriale del comune di Noto in una contrada aggregata con legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, al comune di Palazzolo, appare priva di giuridico fondamento.

È infatti indiscutibile che l'art. 1 di detta legge, che dispone l'aggregazione al comune di Palazzolo di parte del territorio del comune di Noto, divenne a tutti gli effetti immediatamente operante a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia, con la conseguenza che la potestà amministrativa passò *ipso jure* dall'uno all'altro comune.

Per converso, assolutamente ininfluyente è la circostanza che all'epoca della contestata infrazione stradale non era stato emanato il decreto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due comuni. Tale provvedimento, infatti, ha palese ed esclusiva natura di adempimento tecnico e contabile, sostanzandosi (come è peraltro confermato dalla stessa regionale, nelle note esplicative inviate ai due comuni):

a) nella separazione degli atti catastali da parte dell'ufficio tecnico erariale di Siracusa a spese dei due comuni;

- b) nel riparto degli oneri e dei crediti al 30 marzo 1981 sulla parte di territorio trasferita (rilevabile dai conti consuntivi del comune di Noto);
- c) nell'inventario dei beni patrimoniali del comune di Noto ricadenti in detta parte di territorio, con menzione degli eventuali beni demaniali gravati da uso civico, sempre alla data del 30 marzo 1981;
- d) nella stima dei detti beni patrimoniali (ai fini del riparto) da parte di periti di fiducia nominati dai due comuni.

Sulla base dei superiori elementi tecnici e contabili si doveva elaborare il progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari che (dopo l'iter consueto: pubblicazione, pareri obbligatori dei consigli comunali, della commissione provinciale di controllo e del consiglio di giustizia amministrativa) sarebbe stato trasfuso nel decreto del presidente della regione.

È agevole rilevare come la natura giuridica del detto decreto fosse esclusivamente quella di atto amministrativo di modifica degli atti catastali e di definizione dei rapporti di dare e di avere fra i due comuni, e non già (come infondatamente ha sostenuto la prefettura), condizione indispensabile per il passaggio della potestà amministrativa dall'uno all'altro comune. L'avvenuta emanazione o meno del ridetto decreto è dunque circostanza del tutto ininfluyente per la decisione dell'opposizione, ed è proprio da tale ininfluenza che scaturisce la rilevanza delle questioni sollevate dal comune di Noto.

Tali questioni, inoltre, appaiono non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

1) la Costituzione della Repubblica prevede all'art. 133 che «La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni». Tale norma, a parere di questo pretore, enuncia un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale dello Stato, e, come tale, prevalente sui poteri legislativi esclusivi delle regioni a statuto speciale, ivi compresa la Sicilia.

Né può considerarsi derogativo a questo fondamentale principio il fatto che la norma non sia stata esplicitamente riprodotta negli artt. 14 e 15 dello statuto regionale siciliano che attribuiscono alla regione poteri esclusivi sulla materia.

A tale conclusione questo pretore perviene sulla base dei principi democratici che permeano la Carta costituzionale, per cui le iniziative legislative in materia non possono non informarsi al criterio di consultazione delle popolazioni interessate alle quali lo Stato di diritto deve riconoscere, sempre e comunque, il rispetto degli interessi costituzionalmente protetti. Lo statuto siciliano, benché, come si è accennato, non preveda l'obbligo di consultazione, non contiene norme incompatibili con tale principio, al quale, quindi, non può minimamente disconoscersi la fondamentale dell'ordinamento giuridico, pur nell'ambito di questa regione. E non è fuori luogo ricordare che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di ribadire che la potestà legislativa esclusiva della regione Sicilia trova il suo invalicabile limite nei principi e nelle norme della Costituzione in quanto non derogati dallo statuto regionale (Corte costituzionale n. 105/1957): non sembra, quindi, possa revocarsi in dubbio che il silenzio non può essere apprezzato come deroga, con la logica conseguenza che la disposizione dell'art. 133 della Costituzione o come principio fondamentale dello Stato o, in ogni caso, come norma integrativo-suppletiva della normativa regionale, trova applicazione anche nella regione Sicilia. Orbene, la legge regionale 30 marzo 1981, n. 43, circa la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, non è stata preceduta da alcuna consultazione delle popolazioni interessate, cioè quella del comune di Noto (dal quale è stata scorporata una consistente fetta di territorio, su cui stabilmente risiedeva un non indifferente numero di cittadini) e quella del comune di Palazzolo Acreide (al quale tale porzione di territorio è stata aggregata col conseguente coattivo passaggio a quel comune dei cittadini residenti). Risulta, infatti, dall'esame degli atti prodotti in copia autentica dal comune di Noto che l'iniziativa legislativa per la modifica delle circoscrizioni territoriali fra i due comuni fu assunta dal comune di Palazzolo Acreide il quale allegò a sostegno della istanza le sottoscrizioni di un gruppo di cittadini residenti nelle contrade richieste. Né in quella occasione, né al successivo iter istruttorio, poi sfociato nella presentazione all'assemblea regionale siciliana del disegno di legge n. 479, fu verificata la volontà complessiva di tutte le popolazioni interessate, o almeno l'incidenza percentuale delle opzioni sul totale della popolazione residente, ed in ogni caso, se anche tali elementi pregiudizici fossero stati verificati, essi non avrebbero potuto apprezzarsi come sostitutivi di una consultazione popolare, perché palesemente privi delle garanzie che ad ogni consultazione debbono inire: libertà e segretezza, oltre alla effettività del diritto di voto per tutti gli elettori interessati.

Si aggiunga poi che la prima commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, nella sua seduta del 20 marzo 1980, preso atto delle successive sottoscrizioni di cittadini elettori in favore di Noto, deliberò di modificare il disegno di legge n. 479, motivando con l'esigenza di «privilegiare la volontà delle popolazioni dimoranti» (avrebbe dovuto dire «residenti», con ciò implicitamente riconoscendo — sia pure in parte — che l'istanza avanzata dal comune proponente non rifletteva effettive e sentite esigenze degli elettori interessati;

2) l'o.r.e.l. della regione Sicilia, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, stabilisce all'art. 6 il procedimento di modifica delle circoscrizioni territoriali che trova esecuzione negli artt. 1 e 3 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3. Occorre, pertanto accertare se tale disciplina sia conforme a quanto deciso dalla Corte costituzionale con sua sentenza n. 9/1961, laddove viene precisato che «la regione deve esercitare la propria potestà legislativa in materia di enti locali in modo organico ed uniforme, onde non può discostarsi, in casi singoli, dalla disciplina comune dettata in sede di regolamentazione generale della materia. Ogni eventuale deroga, per un caso singolo, a tale disciplina comune, si risolve in illegittimità costituzionale». Come conseguenza di tale principio è stato quindi affermato che la Corte deve riscontrare la sussistenza in concreto delle condizioni richieste dalle disposizioni generali della materia.

Ritiene questo pretore, alla luce dell'insegnamento della Corte, che l'*iter* seguito dalla regione Sicilia nella istruttoria della istanza del comune di Palazzolo Acreide (sfociata nella presentazione del disegno di legge n. 479), nell'ulteriore istruttoria svolta dalla prima commissione legislativa ed infine negli adempimenti amministrativi conseguenti all'avvenuta modifica del disegno di legge, sia stata difforme dalla normativa generale prevista dal citato o.r.e.l. che ne risulta perciò più volte violato.

Dagli atti prodotti in copia dal comune di Noto e segnatamente dalle deliberazioni adottate dal consiglio provinciale di Siracusa e dal commissario *ad acta* inviato in via sostitutiva dalla regione presso quell'ente, si evince che la provincia, con atto 26 ottobre 1976, n. 291, aveva espresso sulla modificazione territoriale fra i due comuni parere negativo, anche se per implicito; che l'assessorato enti locali della regione, senza alcuna preventiva diffida, inviò presso quell'ente un commissario per l'espressione in via sostitutiva di nuovo parere, espresso favorevolmente; che la provincia ribadì successivamente in modo inequivocabile il proprio parere negativo. Un siffatto modo di procedere da parte della regione appare fortemente sospetto di illegittimità perché costituisce una arbitraria deroga al delicato e complesso procedimento istruttorio di formazione della legge-provvedimento di modifica.

È, infatti, principio consolidato che il potere sostitutivo è di carattere eccezionale ed il suo uso presuppone l'inerzia dell'organo tenuto a deliberare e la diffida dell'organo tutorio. Nella specie il consiglio provinciale aveva deliberato e sembra non abbia successivamente ricevuto alcuna diffida dalla regione.

Né questo pretore ritiene di potere aderire alla tesi dell'assessorato per gli enti locali della regione (desumibile dalle premesse del disegno di legge n. 479) secondo cui la deliberazione n. 291 del predetto consiglio provinciale aveva eluso l'obbligo di esprimere il parere.

Prescindendo, infatti, dal merito del problema, si osserva che il consiglio provinciale, fosse pure in modo illegittimo, aveva provveduto a deliberare, per cui la sua sostituzione (e senza diffida) con un commissario *ad acta* appare tale inficiare la legittimità del procedimento (Consiglio di Stato, quinta sezione 23 aprile 1954, n. 362).

Ugualmente sospetta di illegittimità costituzionale appare poi la procedura adottata dall'assemblea regionale siciliana nella sua seduta del 20 marzo 1980. In tale sede fu deliberato di apportare rilevanti modifiche al disegno di legge originario, a parziale accoglimento delle difese prodotte dal comune di Noto. Il nuovo progetto di delimitazione territoriale, redatto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3, doveva con ogni evidenza essere sottoposto a tutto l'*iter* previsto dal citato art. 3 del regolamento dell'o.r.e.l. fino all'acquisizione di nuovo parere del consiglio di giustizia amministrativa, necessario presupposto — ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del citato regolamento — per la trasmissione del disegno di legge in commissione e poi in aula. Risulta, invece, che il nuovo progetto, che comportò la modifica del disegno di legge originario, benché inviato al genio civile per il visto (cfr. allegati al testo ufficiale della legge regionale n. 43/1981), non fu poi ritrasmesso ai comuni interessati (o almeno al comune di Noto) né alla commissione provinciale di controllo, che hanno certificato negativamente tale circostanza. Conseguenze il procedimento previsto in via generale dall'o.r.e.l. e dal regolamento è stato in parte violato ed in parte omesso, il che ha provocato una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del comune di Noto e un trasferimento coattivo di cittadini da un comune all'altro senza garanzie formali e sostanziali di un corretto procedimento di formazione della legge;

3) altro e non meno serio sospetto di illegittimità costituzionale si evince dalla disparità di trattamento, che appare non conforme ai criteri di razionalità riservata dall'o.r.e.l. alle due ipotesi sostanzialmente analoghe (tanto da essere tutte comprese nella previsione generale dell'art. 6) riguardanti l'erezione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali.

La prima ipotesi, disciplinata dall'art. 7, consente l'istituzione di un nuovo comune solo in presenza di diverse condizioni, fra cui quella (n. 4) che «la maggioranza degli elettori iscritti stabilmente nelle frazioni o borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente». La seconda ipotesi, disciplinata dal successivo art. 8, non stabilisce le condizioni per procedere alle modificazioni di comuni esistenti ma solo, in negativo, i casi in cui non si fa luogo a tali modificazioni, cioè che nessuna garanzia di autodeterminazione è assicurata né agli elettori delle porzioni di territorio da trasferire da un comune all'altro, né viene accertata la volontà del complesso della popolazione dei due comuni interessati, con particolare riferimento a quello soccombente, legittimato a difendere (salvo diversa e prevalente volontà popolare) l'integrità dei propri elementi costitutivi: territorio e popolazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 38/1969).

Una modificazione territoriale, specie se di grosse proporzioni (nella fattispecie oltre 10.500 ettari, superiore alla estensione dell'intero comune beneficiario) e riguardante contrade permanentemente abitate, può rappresentare un fatto traumatico forse più grave del sorgere di un nuovo comune, subordinato — come si è accennato — a varie condizioni, fra cui la volontà della maggioranza espressa favorevolmente. La disparità di trattamento non risponde a criteri di eguaglianza e razionalità, per cui l'art. 6 dell'o.r.e.l. appare (in riferimento ai successivi artt. 7, n. 4, e 8) contrastante con gli artt. 3 e 133 della Costituzione, coinvolgendo nel sospetto di incostituzionalità la legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 43 (cfr. Corte costituzionale: sentenze n. 49/1963 e n. 19/1970).

P. Q. M.

Conferma, ravvisandone l'opportunità, la sospensione dell'impugnata ordinanza - ingiunzione n. 3554/1983 del prefetto di Siracusa;

Attese la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal comune di Noto;

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni e notificazioni di rito.

Noto, addì 28 febbraio 1989.

(Seguono le firme)

89C0440

N. 208

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal tribunale di Trento
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Garage Plose S.n.c.*

Previdenza e assistenza - Contributi da versare all'I.N.P.S. - Impresa artigiana - Individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi, ai fini previdenziali, mediante leggi regionali cui rinvia la norma impugnata - Ingiustificata disparità di trattamento delle imprese artigiane, per i diversi criteri di individuazione adottati dalle leggi della provincia di Bolzano applicabili in materia, rispetto alle leggi statali.

(Legge 29 febbraio 1988, n. 48, art. 5, nono comma; legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Premesso che con ricorso al pretore del lavoro di Bolzano dd. 6 novembre 1981 la S.n.c. Garage Plose proponeva opposizione evverso la ingiunzione di pagamento della somma di L. 13.393.400 in favore dell'I.N.P.S., a titolo di contributi e sanzioni civili, emessa nei confronti della medesima S.n.c. il 26 settembre 1981 e fondata sulla perdita della qualifica di società artigiana per supero del numero massimo dei dipendenti;

che la società opponente assumeva la inapplicabilità della normativa statale (legge n. 860/1956) per avere la provincia autonoma di Bolzano potestà normativa esclusiva in materia di artigianato, ed in quanto la normativa provinciale (legge n. 7/1956, legge n. 3/1981) non contemplava il limite numerico di cui alla legge statale;

che nel costituirsi in giudizio l'I.N.P.S. eccepiva la natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell'iscrizione della società negli albi degli artigiani in base alla legislazione provinciale;

che con sentenza n. 427/1982 il pretore respingeva l'opposizione che veniva invece accolta dal tribunale di Bolzano, su appello della S.n.c. Garage Plose, con sentenza n. 1431/1983;

che avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso alla Corte di cassazione l'I.N.P.S.;

che con sentenza n. 7020/1986 la Corte, accogliendo il ricorso, cassava l'impugnata sentenza rinviando le parti per un nuovo giudizio davanti a questo tribunale;

che la Corte assumeva a fondamento della propria decisione la non estensibilità della normativa provinciale in tema di artigianato al settore provinciale, fondando su tale interpretazione limitativa della legge provinciale la compatibilità della stessa con l'ordinamento costituzionale;

Premesso altresì che con ricorso dd. 5 settembre 1987 l'I.N.P.S. ha provveduto a riassumere davanti a questo tribunale il procedimento e che la S.n.c. Garage Plose vi si è ritualmente costituita;

Letti gli atti processuali e udite le parti in pubblica udienza;

Il collegio;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Con decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 358, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, si stabilisce (art. 5 nono comma) ad interpretazione dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalla provincia autonoma avente competenza primaria in materia di artigianato fa stato a tutti gli effetti ivi compresa la definizione dell'impresa a fini previdenziali.

Prescindendosi in questa sede da ogni valutazione sullo sciofinamento, che in base alle suddette leggi statali, viene realizzato dalla normativa provinciale in un settore, quello previdenziale, riservato al legislatore nazionale nonché al contrasto in cui tale normativa pare farsi rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento statale, va comunque rilevata la disparità di trattamento che, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, le suddette leggi statali attuano fra i cittadini.

Non pare infatti giustificabile che per il solo fatto di risiedere nella provincia autonoma e di gestire ivi la propria impresa, i cittadini di quella provincia vengano a fruire, attraverso il diverso parametro di valutazione sul carattere artigiano dell'impresa, stabilito dalla norma locale, di cospicui benefici previdenziali, a differenza dei cittadini residenti nel resto dello Stato che versano nelle stesse condizioni. Né può ragionevolmente assumersi una diversità di situazioni, come tale suscettibile di differenziata regolamentazione, fra i titolari di imprese aventi analoghe caratteristiche ed egual numero di dipendenti in relazione alla loro sola differente collocazione geografica. Peraltro tale disuguaglianza non può trovare fondamento nell'autonoma potestà legislativa e regolamentare della provincia di Bolzano, atteso che, come detto, la materia previdenziale non rientra nell'ambito di tale potestà.

Il diverso trattamento non appare viceversa censurabile con riferimento allo stretto ambito del settore artigianale ed in questi limiti è certamente consentito alla provincia di Bolzano di stabilire con legge diversi requisiti per l'iscrizione delle imprese negli albi artigiani: correlativamente non può censurarsi sotto il profilo costituzionale la legge nazionale laddove riconosce tale potestà e conferisce valore costitutivo al riconoscimento della qualifica artigianale in base all'iscrizione negli albi. Tutto questo discorda infatti dalla competenza legislativa primaria riconosciuta alla provincia di Bolzano. La legge statale appare censurabile di incostituzionalità laddove estende gli effetti di tale diversa regolamentazione anche al settore previdenziale, in un ambito cioè sottratto alla competenza legislativa di quella provincia autonoma, creando nel contempo un'evidente situazione di disuguaglianza tra situazioni oggettivamente identiche. La questione della legittimità costituzionale degli artt. 5, nono comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in relazione all'art. 3 della Costituzione, non appare pertanto manifestamente infondata, mentre indubbia è la sua rilevanza in ordine alla decisione della presente vertenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

(Seguono le firme)

N. 209

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Natti Roberto*

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Violazione di obblighi particolari - Omessa collaborazione nella fase di esecuzione - Sanzioni penali - Denunciata genericità ed incertezza della formula della legge - Violazione del principio della predeterminazione legale delle fattispecie penali - Disparità di trattamento tra il soggiornante obbligato «semplice» e il soggiornante «mafioso».

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 7, primo comma, 9, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Con decreto in data 21 dicembre 1979 il tribunale di Roma sottoponeva Natti Roberto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cisternino; il decreto veniva notificato al Natti il 14 giugno 1983 nel carcere di Regina Coeli, dove egli era ristretto in quanto imputato di sequestro di persona ed altro. Con provvedimento del 18 luglio 1986 la custodia cautelare in carcere veniva sostituita con la custodia nel domicilio romano del Natti, in via dei Cappellari, n. 117. Con sentenza del 21 gennaio 1988 la corte d'assise di Roma assolveva il Natti, che il successivo 23 gennaio non veniva reperito al suo domicilio da agenti del primo distretto di Polizia, i quali, dopo ripetuti accessi, lasciavano nella sua cassetta delle lettere un invito a presentarsi «per notifica sua scarcerazione» (v. ff. 16 e 17 e biglietto prodotto dall'imputato al dibattimento).

Con rapporto 5 febbraio 1988 il predetto ufficio di polizia denunciava il Natti per violazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8 e 13 settembre 1982, n. 646, art. 12). A seguito di tale rapporto, il Procuratore della Repubblica in data 5 febbraio 1988 emetteva contro il Natti Ordine di Cattura con la seguente imputazione: «del delitto p. e p. dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 1423/1956, così modificata dall'art. 12 della legge n. 646/1982, perché, essendogli stata applicata con decreto del tribunale di Roma in data 21 dicembre 1979 la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cisternino (Brindisi), per la durata di anni due, ometteva di presentarsi presso la questura di Roma, una volta scarcerato dalla casa circondariale di Regina Coeli di Roma, per la prescritta elezione di domicilio, funzionale all'avvio del soggiorno obbligato. Reato commesso in Roma nel gennaio 1988. Con recidiva».

Nella motivazione del provvedimento di cattura, si faceva riferimento alla prova evidente della sottrazione del Natti alla misura di prevenzione impostagli, consistente nella sparizione dalla sua abitazione proprio nel momento in cui avrebbe dovuto effettuare l'elezione di domicilio, propedeutica all'avvio al comune di soggiorno e comunque nel non essersi avviato al comune suddetto.

Nel respingere la richiesta di riesame dell'ordine di cattura, il tribunale di Roma rilevava che nella specie ricorreva il reato contestato al Natti, in quanto l'obbligo di portarsi nel comune di soggiorno nasce in capo all'obbligato nel momento in cui gli è comunicato il decreto che dispone la relativa misura; rilevava altresì il tribunale che comunque il Natti non si era «in alcun modo attivato, come era suo preciso interesse, per recarsi nel più vicino posto di P.S. anche al fine di consentire la consegna in sue mani della carta di permanenza prescritta dall'art. 5 della legge n. 1423/1956».

All'odierno dibattimento, cui veniva citato per rispondere del reato in epigrafe, il Natti deduceva, peraltro in contraddizione con quanto sostenuto nell'interrogatorio reso in istruttoria al p.m. (v. f. 27 retro), che egli, a seguito del biglietto di invito in data 23 gennaio 1988 relativo alla «notifica della sua scarcerazione», si era recato negli uffici del primo distretto di polizia; aggiungeva, ad integrazione dell'interrogatorio in sede istruttoria, che egli riteneva comunque che la misura di prevenzione, di cui non aveva saputo più nulla da quel lontano 1983 in cui gli era stata comunicata, fosse ormai decaduta a seguito delle sue vicissitudini giudiziarie e in particolare per una sorta di «fungibilità» con la custodia cautelare ingiustamente patita; solo il 10 marzo 1988, quando l'autorità di P.S. gli aveva consegnato la carta di permanenza ingiungendogli di raggiungere il comune di Cisternino (come da processo verbale che produceva in copia) si era reso conto di essere ancora soggetto alla misura di prevenzione, che peraltro non aveva potuto avere esecuzione, prima a causa delle sue condizioni di salute e poi per la sopravvenuta cattura. Precisava infine, in ogni caso, che egli, dopo la scarcerazione, non si era reso irreperibile, come dimostrava il fatto che al suo domicilio in via dei Cappellari, 117 gli era stato notificato a mani proprie, in data 5 febbraio 1988, un decreto di citazione a giudizio davanti alla corte di appello di Milano (di cui produceva copia).

In sede di discussione la difesa dell'imputato prospettava, pur senza farne oggetto di esplicita eccezione, dubbi sulla legittimità costituzionale della fattispecie prevista dall'art. 9 della legge n. 1423/1956 ove interpretata nel senso di farvi rientrare qualsivoglia condotta del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, ivi compresa la non collaborazione nella fase di esecuzione, affidata al questore dall'art. 7 della predetta legge; concludeva quindi per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

Ritiene il tribunale che i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla difesa siano fondati.

Stando alla «rubrica» dell'ordine di cattura (riprodotta nel decreto di citazione a giudizio) la condotta punibile contestata al Natti consiste soltanto nell'omessa presentazione all'autorità di P.S. «per la prescritta elezione di domicilio, funzionale all'avvio al soggiorno obbligato». Tale impostazione dell'accusa, trova riscontro nel citato passo dell'ordinanza del tribunale del riesame in cui si fa riferimento al preciso «interesse» (dovrebbe intendersi «dovero» del Natti a recarsi negli uffici di polizia per consentire la consegna in sue mani della carta di permanenza.

Così configurata in fatto, ad avviso del tribunale potrebbe dubitarsi del fondamento dell'accusa, in relazione sia ai concreti profili della fattispecie e sia alla sua riconducibilità alla astratta fattispecie criminosa. Dovrebbe anzitutto stabilirsi se il Natti, all'atto della scarcerazione nel gennaio 1988, era ancora consapevole del persistente vigore della misura di prevenzione inflittagli nel dicembre 1979 e comunicatagli nel giugno 1983, considerato che l'invito del 23 gennaio 1988 a presentarsi negli uffici di polizia (invito che egli ha ammesso al dibattimento di aver ricevuto) era motivato dalla notifica attinente alla sua scarcerazione e non già dall'avvio al soggiorno obbligato; dovrebbe poi stabilirsi se, come egli sostiene, si sia effettivamente recato negli uffici del primo distretto, che si sarebbero limitati a prendere atto del già avvenuto espletamento delle modalità di scarcerazione ad opera dei carabinieri del nucleo di p.g. presso il tribunale. A tali dubbi in fatto, che porterebbero all'assoluzione del Natti per insufficienza di prove, si aggiungono fondate perplessità in ordine alla qualificazione della condotta attribuita all'imputato come violazione degli «obblighi inerenti alla sorveglianza speciale» (art. 9 citato), perplessità che il tribunale avrebbe il dovere di risolvere in via interpretativa, se esse non trovassero ragione nella genericità della fattispecie criminosa, che non consente autentiche scelte ermeneutiche ma impone meri atti di discrezionalità decisoria, in palese contrasto con il principio di stretta legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, essa appare evidente, ove si consideri che l'eliminazione dall'ordinamento del complesso normativo costituito dai primi due commi del citato art. 9, o anche soltanto la eliminazione, per via interpretativa di rigetto, di quella «norma» — estraibile da tale complesso — che sanziona la condotta omissiva attribuita all'imputato, comporterebbe l'assoluzione di costui con formula piena (per insussistenza del fatto) e non già per insufficienza di prove.

A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi, anche se si volessero ritenere ricomprese nella contestazione dell'accusa — secondo una consolidata interpretazione dell'art. 477 del c.p.p., che ammette fonti di contestazione diverse dal capo di imputazione — altre condotte attribuite all'imputato, sulle quali egli è stato interrogato dal p.m. in sede istruttoria.

Come si è visto, nella motivazione dell'ordine di cattura il p.m. attribuisce rilevanza alla «irreperibilità» del Natti, nonché al fatto che egli comunque non raggiunge il comune di soggiorno obbligato. Ed anche il tribunale del riesame, come pure si è visto, fa riferimento all'obbligo immediato del Natti di raggiungere Cisternino, senza ulteriori mediazioni dell'attività di esecuzione da parte degli organi di polizia.

Anche qui, in ordine alla «irreperibilità» del Natti, a parte i profili soggettivi relativi alla consapevolezza del perdurare della misura di prevenzione, si versa in una situazione di insufficienza probatoria sul dato oggettivo, posto che a fronte degli inutili accessi degli organi di polizia nel domicilio del Natti, sta la prova di una coeva notifica a domicilio in mani proprie per atto di ufficiale giudiziario. Ma anche qui, l'assoluzione del Natti sarebbe ampiamente liberatoria (e non per insufficienza di prove) se la Corte dovesse riconoscere la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

A sicura affermazione di sussistenza dell'elemento oggettivo del reato si pervenirebbe invece, ove si ritenesse che rientra nella previsione dell'art. 9 l'omesso spontaneo raggiungimento del comune di soggiorno, essendo pacifico che il Natti non raggiunge Cisternino all'indomani della scarcerazione. P.m. e tribunale del riesame danno per scontata, come s'è visto, tale opzione interpretativa; ed in effetti sembrerebbe ovvio che il mancato raggiungimento del comune designato dal decreto del tribunale integri una violazione degli «obblighi inerenti alla sorveglianza speciale» con corredo di «obbligo di soggiorno» (art. 9, primo e secondo comma).

Senonché tale interpretazione non è affatto pacifica in giurisprudenza. Con riferimento alla originaria formulazione dell'art. 9, che sanzionava la violazione delle «prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale», la Corte di cassazione, (Sezione I, 12 maggio 1972, in Cass. pen. mass. ann. 1973, p. 1436) ha ritenuto che «la contravvenzione a dette prescrizioni è ipotizzabile solo dal momento nel quale esse sono operative, il che non accade né per la mera irrevocabilità del provvedimento, né per la notizia che di questo sia, in modo qualsiasi, pervenuta all'interessato, ma per effetto dell'esecuzione che ad esso sia data nei modi previsti dalla legge speciale; la quale appunto prevede e disciplina una speciale forma di esecuzione (art. 7) affidata all'autorità di pubblica sicurezza».

Nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame, la citata pronuncia della Corte di cassazione individua l'atto di esecuzione che condiziona l'insorgere della condotta punibile, nella reiterazione della comunicazione del decreto che dispone la misura di prevenzione. Ma da altre pronunce della stessa Corte potrebbe invece trarsi la conclusione che l'atto di esecuzione che si pone come presupposto della violazione del secondo comma dell'art. 9; consisterebbe nell'accompagnamento coattivo dell'obbligato nel Comune di soggiorno (cfr. sez. V, 5 giugno 1986, in Cass. pen. mass. ann. 1987, pag. 2213), sicché l'elemento oggettivo del reato previsto dalla predetta norma si realizzerebbe soltanto con l'allontanamento dal comune stesso, al pari di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 575/1965 per l'allontanamento dal soggiorno obbligato delle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose (cfr. sez. I, 20 marzo 1985, ivi, 1987, pag. 645).

Come ben si vede, l'assunzione della «esecuzione» della misura a presupposto della condotta punibile, lungi dal fornire un elemento di identificazione della condotta stessa o dal conferire comunque un connotato di concretezza alla astratta fattispecie criminosa, ne amplifica la genericità, esaltandone il contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La verità è che le incertezze giurisprudenziali non sono che la proiezione dell'incertezza della formula della legge, che non delinea con la necessaria concretezza gli elementi della condotta tipica, accollando al giudice un onere di ricostruzione della fattispecie punibile che esorbita dal suo normale compito di interpretazione. E se ciò accade, evidente è la lesione del principio di stretta legalità sancito dalla norma costituzionale sopra richiamata.

Sotto altro profilo, va denunciato il contrasto dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 1423/1956 con l'art. 3 della Costituzione. Ove infatti si dovesse ritenere, come ritiene una diffusa prassi giurisprudenziale, che ad integrare la fattispecie criminosa prevista dalla citata norma sia sufficiente una condotta diversa dall'allontanamento dal comune di soggiorno obbligato, si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le condotte punibili del soggiornante obbligato «semplice» e del soggiornante «mafioso», per il quale, come si è visto, l'art. 5 della legge n. 575/1965 prevede la punizione (con pena identica a quella prevista dall'art. 9, secondo comma) soltanto in caso di «allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio».

Concludendo, e in sintesi, ritiene il tribunale che sia fondato il sospetto di illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche, perché, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, configura una fattispecie criminosa i cui elementi di identificazione non sono predeterminati dalla legge ma sono rimessi al potere discrezionale del giudice in misura esorbitante dal suo normale compito di interpretazione;

b) dell'art. 7, primo comma, della stessa legge in quanto, concorrendo a configurare la fattispecie criminosa prevista nel citato art. 9, ne amplifica i caratteri di genericità ed incertezza, incorrendo nello stesso vizio di illegittimità costituzionale;

c) del citato art. 9 perché, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, punisce irragionevolmente comportamenti che non sono invece sanzionati per soggetti che versano in condizioni analoghe in quanto sottoposti a misura di prevenzione ispirata ad identica ratio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dell'art. 7 della citata legge n. 1423/1956, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione;

Sospende all'uopo il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: LUIGI SARACENI

N. 210

Ordinanza emessa il 16 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 aprile 1989) dal tribunale di Firenze nel provvedimento civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli Adriano.

Impiego pubblico - Stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato ai propri dipendenti - Mancata previsione della pignorabilità fino alla concorrenza di un quinto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1987.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 26 marzo 1980 e segnata ai numeri 2004 ruolo generale, n. 650 ruolo della seconda sezione promossa da Fioravanti Umberto, nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore Fioravanti Silvia elettivamente domiciliato a Firenze, in via S. Reparata, n. 40, presso e nello studio dell'avv. Paolo Filippi, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione, attore contro Meli Adriano elettivamente domiciliato a Firenze, in via Tornabuoni n. 4, presso e nello studio dell'avv. Alfredo Guidotti, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vincenzo Brigidi, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto, Umberto Fioravanti, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore Silvia Fioravanti, autorizzato dal giudice istruttore a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di Adriano Meli, anche presso terzi, ha eseguito il sequestro del quinto dello stipendio del convenuto presso il Ministero del tesoro. In conseguenza dell'eccezione di nullità proposta dall'esecutato per violazione del combinato disposto dell'art. 545 del c.p.c. e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, l'attore ha dedotto l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato per ogni credito vantato nei confronti dei propri dipendenti.

La questione è indubbiamente rilevante ai fini della decisione sulla domanda di convalida del sequestro in quanto, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della misura cautelare, è evidente che lo stesso potrà essere convalidato.

La Corte costituzionale, che in precedenza si era già espressa in relazione alla legittimità costituzionale dell'art. 1 (sentenza n. 88/1963) e dell'art. 2 del d.P.R. n. 180/1950 (sentenze n. 209 del 15 luglio 1975 e n. 49 del 16 marzo 1976), ritenendo infondate le questioni che le erano state sottoposte, recentemente ha in sostanza mutato il proprio orientamento e, con la sentenza del 31 marzo 1987, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità del primo comma, n. 3, dell'art. 2 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Questa decisione, sia pur limitata alla pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, dei salari e delle retribuzioni corrisposte da altri enti diversi dallo Stato, dalle aziende e dalle imprese di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 180/1950, ha determinato un'inversione di tendenza della consultazione della quale i giudici di merito non possono non tener conto nell'esaminare la questione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 1 del citato d.P.R. in riferimento agli impiegati dello Stato.

Ed invero, non può non riconoscersi che la concezione sociologica e giuridica del pubblico impiego che ha sorretto le motivazioni con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni che in precedenza le erano state sottoposte è oggi completamente superata nella coscienza sociale e, in gran parte, anche nell'attuale sistema normativo.

A seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico ormai non residua alcuna distinzione ontologica tra il pubblico impiego e il rapporto lavorativo privato.

Nei tempi attuali il pubblico impiego è universalmente concepito come facente parte di un unico, più ampio concetto di rapporto di lavoro.

Ed infatti, l'evoluzione sociale ha portato, per un verso, al sempre più evidente e generalizzato inquadramento sindacale anche dei pubblici dipendenti e, per l'altro verso, all'affermazione in favore di quasi tutti i comparti del pubblico impiego del diritto di sciopero.

Con la conseguenza che il pubblico impiegato viene ormai visto come compreso nel generale, vasto ambito dei «lavoratori», in perfetta armonia con le precise indicazioni contenute nella Costituzione, ed i pubblici dipendenti, come quelli privati, hanno ricorso e ricorrono oggi allo sciopero per conseguire non soltanto miglioramenti economici ma anche «normativi».

L'esercizio del diritto di sciopero, ed il connesso inquadramento in associazioni sindacali, sono gli indici più sicuri e significativi del mutamento contrattuale di fondo del rapporto di pubblico impiego, nel senso di rilevarne ed accentuarne l'intrinseca natura di rapporto di lavoro.

Da ciò la progressiva perdita d'importanza dei caratteri differenziatori fra impiego pubblico e lavoro privato, posti dalla Corte costituzionale a corredo delle precedenti decisioni negative sulla legittimità costituzionale della legge in discussione.

Del resto, è indiscutibile che nella determinazione della retribuzione dei pubblici impiegati abbia perso di rilievo la correlazione con i loro bisogni essenziali e che l'art. 36 della Costituzione riconosce anche a loro il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

Più in generale, gli artt. 1 e 4 della Costituzione intendono il «lavoro» ed il «diritto al lavoro» in un'eccezione che non può ricomprendere anche il pubblico impiego e l'art. 35 della Costituzione il quale, nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, si riferisce evidentemente anche ai dipendenti pubblici.

La concezione unitaria del rapporto di lavoro, pubblico e privato, è poi incontestabilmente dimostrata dalla previsione dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale la normativa dettata dallo statuto dei diritti dei lavoratori non si applicano anche ai lavoratori del pubblico impiego soltanto se la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Ritiene quindi il tribunale che le diversità nella regolamentazione dei rispettivi *status*, determinati dalle oggettive differenze tra le rispettive condizioni di lavoro — e non si tratta certamente di differenze di particolare rilevanza — non sembrano rendere legittima, sotto il profilo costituzionale, qualunque differenza di trattamento legislativo, bensì solo quelle che siano necessariamente connesse alle altrettanto necessarie diversità di trattamento.

Ogni diversità di trattamento non giustificata dalle necessarie differenze oggettive nel modo di svolgimento del loro lavoro e dalle diverse finalità per cui il lavoro stesso viene prestato fa sì che la categoria «lavorita» lo sia per una «condizione personale e sociale» dei suoi componenti che è puramente esteriore, quindi — a quanto pare — inidonea, per l'art. 3 della Costituzione, a giustificare quella diversità di trattamento.

Poiché i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, uguali socialmente e giuridicamente nei diritti fondamentali relativi alla loro condizione di «lavoratori», non possono non essere uguali anche nei doveri e nelle responsabilità anche patrimoniali, in assoluta aderenza al principio sancito dall'art. 2 della Costituzione che richiede a tutti «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Da questi doveri non è certamente escluso quello di pagare i debiti rispondendo delle obbligazioni assunte con tutti i beni, presenti e futuri (art. 2740 del c.c.) esclusi soltanto quelli che «per tutti» sono dal legislatore ritenuti indispensabili alla salvaguardia dell'esistenza del debitore e della sua famiglia, nonché della dignità della sua persona.

Così che il pignoramento o il sequestro di una frazione della retribuzione del pubblico impiegato limitata al quinto, come previsto per i dipendenti privati, non sono certamente idonei a rendere impossibile lo svolgimento dell'attività con regolarità e, soprattutto, ad impedire un'esistenza libera e dignitosa.

La norma in discussione, pertanto, non sembra rispondere né ad un'esigenza di buon funzionamento della pubblica amministrazione né, tanto meno, ad un'esigenza di giustizia ed il tribunale ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale non sia manifestamente infondata.

Ne consegue che la decisione sulla domanda relativa alla convalida del sequestro conservativo deve essere sospesa rimettendosi gli atti alla Corte costituzionale come previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione stessa;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso il 16 novembre 1987 in Firenze, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.

Il Presidente: (firma illeggibile)

89C0443

N. 211

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Grifoni Giancarlo*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale n. 279/88 r.g. a carico di Grifoni Giancarlo imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, solleva questione di legittimità costituzionale della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione, anche su eccezione della difesa.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 con riferimento agli artt. 251 secondo comma, e 3, della Costituzione nella parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

In merito alla non manifesta infondatezza è evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante, l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 16 dicembre 1988

Il Presidente: (firma illeggibile)

89C0444

N. 232

Ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Gubbio nel procedimento speciale
vertente tra Paggi Danilo e Payraudeau Brigitte

Elezioni - Parlamento europeo - Candidati eleggibili - Cittadino straniero in rappresentanza dello Stato italiano - Consentita partecipazione alla consultazione elettorale nel territorio dello Stato - Assenza della condizione di reciprocità per il cittadino italiano - Difetto di normativa comunitaria in materia.

(Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 4, secondo comma, nel testo modificato dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1989, n. 9).

(Cost., art. 51, primo e secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, così provvede: Danilo Paggi assume di essere venuto a conoscere della *voluntas* della sig.ra Brigitte Payraudeau, cittadina francese residente in Italia, di presentare, nel collegio dell'Italia centrale, la propria candidatura all'elezione a membro del Parlamento europeo, quale rappresentante per l'Italia.

Premesse valutazioni di varii pregio e natura, Danilo Paggi chiede, quindi, al giudice adito di voler inibire, in sede di procedura *ex art.* 700 cod. proc. civ., a tale signora di presentare la propria candidatura in detta vicenda elettorale e di voler «in conseguenza», dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 51, secondo comma, della Cost.) della norma (art. 4, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato con legge 18 gennaio 1989 n. 9) che, in atto, consente di compiere legittimamente tale attività.

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto reiezione della domanda di inibitoria, non opponendosi, tuttavia, alla rimessione della testè enunciata *quaestio* alla Corte costituzionale.

Gli atti appaiono limpidi sotto il profilo del rito.

Danilo Paggi è, per certo (la circostanza è incontestata), cittadino italiano dotato dei «poteri» inerenti all'elettorato attivo e passivo e, in tale veste ed al pari di ogni suo «simile», appare legittimato (cfr. art. 44 della legge 24 gennaio 1979 n. 18) a proporre, in sede giudiziale, questioni inerenti all'eleggibilità (anche lato *sensu*) di candidati all'ingresso, quali componenti, nel Parlamento europeo.

Tale *actio* deve, posteriormente alla «prova» elettorale, essere promossa innanzi alla territorialmente competente corte di appello (cfr. art. 44 della legge cit.).

Ne segue giurisdizione del a.g.o. anche in sede cautelare. In Ordine alla competenza per territorio del giudice adito a prendere cognizione della vicenda recata al suo esame, non si evidenziano cause ostative.

Deve ritenersi circostanza pacifica in causa (nulla essendo stato eccepito dal difensore della convenuta a fronte dell'assunto della controparte) che Brigitte Payraudeau sia cittadina francese.

Consta che quest'ultima ha, realmente, manifestato l'intento di proporre la sua candidatura, quale rappresentante per l'Italia, nel predetto agone elettorale.

Tale intento, palesato con lettera pubblicata sul quotidiano «Il Corriere dell'Umbria» (copia della nota di stampa e copia della missiva si rinvenivano in atti), appare confermato in sede processuale, sia per non esser stato *expressis verbis* negato sia per la «resistenza» opposta ai *petita* della controparte, così da far ritenere l'*actio* del Paggi non *inutiliter* promossa.

La pretesa inhibitoria relativa a tale volontà non può essere, da questo giudice, concessa, ostandovi, oltre che ragioni di principio, i disposti di legge (art. 4, secondo comma, della legge citata).

La domanda va, pertanto, in punto, interinalmente disattesa, con rinvio della definitiva decisione all'esito del promuovendo giudizio di legittimità costituzionale.

Non è consentita, allo stato della legislazione, né la tesi è sostenibile, la «precaria» disapplicazione della norma di legge ad opera del giudice chiamato a deliberare sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla stessa promossa.

Trattasi, certamente, di «lacuna» legislativa (peraltro, e pur volendo ritenere sussistente nell'ordinamento un principio generale di tutela preventiva/cautelare, non colmabile con l'attribuzione di porzioni dei poteri della Corte costituzionale e delle sue «ramificazioni periferiche», in persona delle a.g. preposte ai giudizi nel cui corso le questioni di legittimità costituzionale vengano promosse), ma, allo stato, non superabile.

Del resto, siffatta domanda appare proposta al precipuo fine di ottenere l'accesso alla Corte in giusta rituale, essendo inibita la proposizione in via principale della *questio* di legittimità costituzionale, che è la *questio* che, all'evidenza, interessa e dalla cui soluzione dipende la soluzione del merito della vicenda.

Venendo, dunque, al «clow», deve compiersi contestuale duplice verifica: in *primis*, del ricorrere dei presupposti legittimanti l'emissione di eventuale provvedimento d'urgenza inhibitorio (stanti gli eventuali riflessi, almeno in punto di «rilevanza» della medesima, sulla questione di legittimità costituzionale) e, in *pari* tempo, dei presupposti per elevare a sospetto la costituzionalità della norma su cui fondasi il diritto oggetto della dichiarazione di intenti della convenuta.

Per ciò che attiene al primo profilo, non vi è margine per dubbi di alcuna specie né in ordine al ricorrere del *fumus boni iuris* (da individuare nella astratta fondatezza della «pretesa» del cittadino di ottenere la puntuale applicazione delle norme in materia di elettorato attivo e passivo, in quanto conformi ai prescritti costituzionali; non palesandosi, inoltre, peregrino, giusta anche le autorevoli opinioni già espresse in proposito, ritenere esperibile l'inibitoria ancor prima del compimento dell'attività che si assume lesiva, specie allorché la medesima sia, come nel caso concreto, già in *itinere*), né in ordine al ricorrere del *periculum* (pregiudizio, non monetizzabile, ipotizzabile a carico del cittadino che abbia l'intento (peraltro non espresso nel nostro caso) di accedere alla carica elettiva, in ragione del venire in essere di un troppo cospicuo numero di concorrenti, ovvero, comunque, ipotizzabile a carico del cittadino elettore, in ragione del possibile venir meno di più o meno congrua (in ipotesi, con rilevante incidenza) porzione dei consensi al gruppo di appartenenza o di cui radirebbe maggiore presenza nell'elidente organismo) in mora», attesa l'imminenza dell'apertura (nonché della chiusura) del periodo di presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo (l'espressione del voto è fissata, salvo errore, al 18 giugno p.v. ed il procedimento elettorale dovrà avere inizio, giusta i dispositivi degli artt. 7 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarantanovesimo giorno precedente quello stabilito per detta consultazione).

Superata questa «fase» e venendo all'esame della questione di legittimità costituzionale proposta, non può disconoscersi la non manifesta infondatezza della medesima.

Se è pur vero che al legislatore italiano deve darsi atto di avere palesato, primo (per quel che consta) negli ambii europei, «spirito» comunitario invero elevato, abbattendo barriere più o meno fittizie con il consentire «a mezzo del disposto dell'art. 1 della legge n. 9/1989 cit.) la partecipazione, nel territorio dello Stato, e quale espressione dello stesso, nell'agone elettorale a cittadini stranieri, è altresì vero che la norma, specie in assenza (per quel che consta) di situazioni di reciprocità (non allegate da alcuno) ed in difetto, inoltre, di normativa comunitaria disciplinarmente la materia, non appare appieno conforme ai prescritti costituzionali, in specie all'art. 51, primo e secondo comma, della Costituzione, da cui evincesi la sola possibilità di parificare ai cittadini, per quanto riguarda l'ammissione alle cariche elettive, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; restando esclusa, nel silenzio (non eloquente) della norma, la parificazione a questi ultimi dei «non cittadini» (viceversa attuata dalla norma «impugnata»).

La questione, nonché non manifestamente infondata per le considerazioni testé svolte, appare rilevante per le ragioni già sopra esplicate (cfr. in punto di astratta ammissibilità della pronuncia del chiesto provvedimento d'urgenza), sia in quanto dalla sua soluzione dipende, all'evidenza, la soluzione della controversia posta all'attenzione di questa a.g.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, della Costituzione, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 4, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9), in riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Costituzione;

Ordina sospendersi il procedimento in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Gubbio, addì 5 aprile 1989

Il pretore: CHIARI

89C0497

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via S. Saverio, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 69
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lido Carnaschia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccarie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CRISTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **ROVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Gail, 4
- ◇ **AVELLANO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CABERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDIRELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCIERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Piazza di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Forlì)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CEVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMLIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **MODENA**
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CALMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
Libreria TERGEGGIE a.s.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartoleria - UNIVERSITAS
Via Prachino, 19
- ◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatocchino, 13
- ◇ **UDINE**
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ◇ **LAZIO**
◇ **ARDELIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 29/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONDRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ **ROMA**
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **ROMA**
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 120
- ◇ **ROMA**
Cartoleria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Gerolamo, 33
- ◇ **ROMA**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TWOOLI (Roma)**
Cartoleria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- ◇ **LIGURIA**
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Celli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Beccati, 8/r
- ◇ **LOMBARDIA**
◇ **ARESE**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 15
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Viale Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Viale del Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ◇ **MARCHE**
◇ **ANCONA**
Libreria FOGLIA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASGNI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annunziata, 11
- ◇ **MACERATA**
Libreria TOIASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **MESSINA**
Libreria MALIURI
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ◇ **MOLISE**
◇ **CAMPOTABASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- ◇ **PIEMONTE**
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolando
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza C. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 120
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ◇ **PUGLIA**
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY Cart di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montone, 66
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **BARI**
Libreria LATERZA e LAVIOGA
Via Ciriaco, 16
- ◇ **BRESCIA**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONNA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 108
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- ◇ **SARDEGNA**
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOGRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricavero, 10
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ◇ **SICILIA**
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calatraine, 14/18
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIALOJA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 55/59
- Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 38/39/5
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Carliobreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **PESARO**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALESTRA**
Libreria FLACCOVIO LCAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **PALESTRA**
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **RAQUA**
Centro didattico ISLEO
Via G. Matteotti, 45
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mazzarosa, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30
- ◇ **TOSCANA**
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LIVORNO**
Libreria BARONI
Via Filippino, 43
- ◇ **PISA**
Libreria VALLELLANI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57
- ◇ **TRENTINO-ALTO ADIGE**
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ◇ **UMBRIA**
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUINA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- ◇ **VALLE D'AOSTA**
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tiliar, 34
- ◇ **VENETO**
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELI e BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **VERONA**
Libreria GUIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

SARI, Libreria Luterz S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Prota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiola, 5 - PALERMO, Libreria Fiacco SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 285.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 695.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Italia	Estero
Invia settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85002149/85082221
☎ (06) 85082150/85082276
☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.